



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NELL'ANNO 2025**

Articolo 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012



CORTE DEI CONTI

REGIONE MARCHE – RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE NELL'ANNO 2025

Relatore

Consigliere Nicola Carlone

Supporto amministrativo

dott.ssa Anna Bianca Pierucci

Deliberazione n. 178/2026/RQ



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 22 luglio 2026

composta dai magistrati:

Nicola CARLONE	Presidente f.f. (<i>relatore</i>)
Fabio CAMPOFILONI	Primo Referendario
Antonio MARSICO	Primo Referendario
Marco MAZZOCCO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'articolo 1, comma 2, così come modificato dall'articolo 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione

delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le prime linee di orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state aggiornate le precitate linee di orientamento;

VISTA la deliberazione n. 59/2026/INPR del 24 marzo 2026 di questa Sezione, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2026;

VISTA la nota prot. n. 1289 del 15 maggio 2026, con la quale, nell'ambito dell'istruttoria avviata da questa Sezione di controllo, in merito alla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate dalla Regione Marche nell'anno 2025, sono state trasmesse al Presidente del Consiglio regionale della Regione Marche e al Segretario generale dell'Assemblea legislativa n. 25 (*venticinque*) schede contenenti osservazioni e richieste da riscontrare entro il 5 giugno 2026;

VISTA la nota prot. n. 1290 del 15 maggio 2026, con la quale le predette schede sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore al Bilancio della Regione, al Segretario generale della Giunta e al Direttore Dipartimento Programmazione integrata UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali della Regione Marche;

VISTE le osservazioni formulate in merito dal Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, con nota prot. n. 4199 del 5 giugno 2026, acquisita, in data 5 giugno 2026, al protocollo di questa Sezione con il n. 1560;

VISTA la nota prot. n. 765795 del 3 giugno 2026, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 1528 del 4 giugno 2026, con cui sono state presentate le controdeduzioni della Giunta regionale delle Marche, in ordine agli esiti dell'istruttoria avviata da questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 13, prot. 169 del 13 luglio 2026, con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

DELIBERA

l'approvazione dell'allegata "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2025 dalla Regione Marche",

riportandosi alle conclusioni ivi contenute

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, al Presidente della Regione Marche nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026.

Il PRESIDENTE f.f. RELATORE

Nicola Carlone

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 28 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente

1 PREMESSA

Con la presente relazione la Sezione di controllo per le Marche riferisce al Consiglio regionale in merito agli esiti delle analisi delle tipologie di copertura e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali adottate e pubblicate nell'anno 2025; l'attività è stata espressamente prevista nel programma di controllo della Sezione per l'anno 2026, approvato con la Deliberazione n. 59/2026/INPR del 24 marzo 2026.

La relazione viene redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014 convertito nella legge n. 116 del 2014 (*"annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"*) e viene altresì trasmessa, oltre che al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economie e delle Finanze per le determinazioni di competenza (*articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 174 del 2012*); detta normativa, finalizzata a fornire elementi utili conoscitivi sulle possibili ipotesi di criticità in materia, ha positivamente superato il vaglio della Corte costituzionale che, in particolare, ha significativamente qualificato tale controllo di natura collaborativa (*Corte Cost., n. 39 del 2014*).

Il Referto della Corte costituisce una tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporta.

Una legislazione onerosa che contempli adeguate forme di copertura costituisce, inoltre, il presupposto per la sana gestione finanziaria, assicurando che le scelte politiche adottate dall'organo consiliare siano accompagnate dalle necessarie risorse finanziarie per la loro concreta attuazione, limitando il rischio che la Regione assuma obbligazioni senza i mezzi per farvi fronte.

Anche quest'anno, come opportunamente indicato nelle linee guida adottate dalla Sezione autonomie di questa Corte, la presente relazione precede il giudizio di parificazione - di cui costituisce un antecedente logico, come recentemente ribadito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG) - caratterizzato dalla spiccata relazione di ausiliarietà con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.) mirando ad "arricchire il patrimonio conoscitivo" dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali nonché ad evidenziare l'emersione di eventuali profili di criticità che potranno essere di ausilio in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione.

Per questa ragione, nei confronti della Regione è stato garantito il contraddittorio cartolare finalizzato ad acquisire ogni elemento necessario per la definizione, da parte della Corte, di indicazioni utili a migliorare la qualità della legislazione onerosa regionale.

L'istruttoria sulle leggi pubblicate nell'anno 2025 è stata avviata con la disamina degli atti pubblicati sul sito dedicato del Consiglio regionale (*Banche dati e documentazioni*).

Considerata la completezza della precitata documentazione, non si è resa necessaria l'attivazione di alcuna richiesta generalizzata di produzione di atti e di documenti.

Sono stati altresì riscontrati i correlati dati di "bilancio 2025-2027" resi fruibili attraverso il collegamento informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione.

Sono state quindi predisposte specifiche osservazioni aventi ad oggetto n. 25 leggi regionali trasmesse, con note di pari contenuto, all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale, cui hanno fatto seguito le controdeduzioni presentate dal Consiglio-Assemblea legislativa (*nota prot. n. 4199 del 5 giugno 2026, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione con il n. 1560*) e dalla Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche (*prot. n. 765795 del 3 giugno 2026, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 1528 del 4 giugno 2026*).

2 IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, che disciplina l'ordinamento contabile della Regione Marche e gli strumenti di programmazione, "1. *La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.* 2. *In attuazione dell'articolo 3 ter, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnate dalla relazione illustrativa e sono corredate dalla relazione tecnico-finanziaria.* 2 bis. *La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.* 2 ter. *Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza".*

Il citato articolo 3-ter ("Qualità degli atti normativi") inserito nella legge reg. n. 3 del 2015 dalla l. reg. n. 23 del 10 luglio 2017, prevede, in particolare: "1. *In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti;* 2. *Le proposte di legge sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all'atto di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa;* 3. *Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 2 all'atto della presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa;* 4. *Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa.;* 5. *Gli atti di programmazione devono consentire l'immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell'attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di*

finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore; 6. La qualità della normazione regionale è inoltre assicurata dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR); 7. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa le modalità di redazione degli strumenti di cui al comma 6."

L'art. 23 della citata legge n. 31/2001– che prevedeva la possibilità di iscrivere nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio – è stato abrogato dall'art. 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (legge di bilancio 2019) in quanto ritenuto non necessario a fronte della specifica disciplina contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Successive modifiche alla legge regionale sono state introdotte dalla legge regionale 11 giugno 2021 n. 9 “*Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative*” che, all'art. 12, ha apportato integrazioni alla disciplina del Fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione vigente, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Ulteriori disposizioni si rivengono, inoltre, nella legge regionale n. 38 del 31 dicembre 2021 “*Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche - legge di stabilità 2022*” con la quale, sempre ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, è stato iscritto nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa il *Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio* e nell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 16 giugno 2022 “*Variazione generale al bilancio di previsione 2022-2024*” che ha istituito anche il *Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente*.

Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio sono stati iscritti, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, anche nel bilancio di previsione 2023 con la legge regionale n. 31 del 31 dicembre 2022 “*Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)*”; nel bilancio di previsione 2024 con la legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2023 “*Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)*”

e nel bilancio di previsione 2025 con la legge regionale l.r. n. 21/2024 *“Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)”*.

Con il Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche, approvato con la deliberazione amministrativa n. 56 del 4 luglio 2017 - e con la citata legge n. 23/2017 - sono stati introdotti alcuni strumenti tecnici volti a determinare gli oneri e le tipologie di copertura delle leggi regionali.

La deliberazione n. 56 del 2017 ha infatti precisato, all'articolo 84 (*Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi*), che: *“1. Con la relazione illustrativa il presentatore dà conto delle motivazioni che giustificano l'iniziativa normativa intrapresa e che dovrebbero fondare le scelte di politica suggerite al legislatore; 2. Nella scheda economico-finanziaria sono quantificate le spese relative ai singoli interventi previsti, la correlata allocazione di bilancio e la modalità di copertura delle spese stesse; 3. La relazione tecnico-finanziaria dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa; 4. L'ATN (Analisi Tecnico Normativa) e l'AIR (Analisi Impatto della Regolazione) sono effettuate secondo la disciplina adottata dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta regionale.”*.

Il Consiglio regionale, con l'articolo 18 della successiva deliberazione amministrativa n. 86 del 18 dicembre 2018 *“Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale delle Marche”* ha, inoltre, aggiunto, all'articolo 84 del nuovo Regolamento interno, il comma 4-bis in base al quale: *“La relazione tecnico-finanziaria, aggiornata in ogni elemento, nonché le schede che danno conto dello svolgimento dell'ATN e dell'AIR e dei risultati delle stesse sono sempre allegate alla proposta della Commissione referente.”*; ciò per garantire, per tutte le proposte di legge regionale, l'adeguata redazione della precitata Relazione.

Inoltre, all'articolo 75 (*Presentazione delle proposte di legge*) del medesimo regolamento, è previsto: *“1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, l'iniziativa delle leggi regionali, spettante ai soggetti elencati al comma 1 dell'articolo 30 dello Statuto, si esercita mediante la presentazione al Presidente dell'Assemblea di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata dalla relazione illustrativa di cui al comma 1 dell'articolo 84, e dalla scheda economico-finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo 84, qualora comporti spese o minori entrate. 2. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono, altresì, corredate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 84”*. Infine, il successivo art. 80 sancisce l'improcedibilità delle proposte di legge e di regolamento che manchino dell'articolato o della relazione illustrativa, nonché delle proposte di legge che comportino

spese o minori entrate, qualora risultino prive delle disposizioni finanziarie e della relativa scheda economico-finanziaria e delle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale non corredate dalla relazione tecnico-finanziaria.

3 LE LINEE DI ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116 dispone che: *«annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri».*

Al riguardo, va ricordato che l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* estende alle Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013), il rispetto dell'obbligo di copertura delineato dall'art. 17 della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare *«espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa».* Coerentemente, il successivo comma 10 precisa che *«le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi».*

La Corte costituzionale ha chiarito che le due disposizioni sopra ricordate *«non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica»* (Corte cost., sent. n. 26/2013). Infatti, *«quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa [...] il principio [...] di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte».*

Da ciò discende l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196 del 2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica, stabilita dall'art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).

Le Regioni sono, inoltre, tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di

diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost.

Appaiono al riguardo di rilievo, anche al fine di dettare coordinate uniformi per lo svolgimento delle attività di controllo sul territorio regionale, le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, definite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 10/2013 e aggiornate con la delibera n. 8/2021.

La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone l'analisi di tre distinti profili riguardanti: a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari; b) la loro quantificazione e c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.

In tale operazione ricostruttiva, come attestato dalla giurisprudenza costituzionale, assume rilevanza la c.d. Relazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, i tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura.

Ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo in questione (art. 81, terzo comma, Cost.), occorre dunque, preliminarmente, muovere dall'individuazione della morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale), analizzarne la quantificazione (anche alla luce del corredo informativo recato dalla Relazione tecnica e da altre eventuali note informative) e, infine, valutare la congruenza della modalità di copertura cui faccia riferimento il legislatore; congruenza che, quale requisito indifferibile, richiede una valutazione *ex ante* credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013).

L'art. 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in relazione alle caratteristiche di obbligatorietà e flessibilità, definisce tre diverse tipologie: a) *oneri inderogabili* (in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi) tra i quali rientrano le spese obbligatorie; b) *fattori legislativi* (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); c) *spese di adeguamento al fabbisogno* (spese diverse dalle precedenti e quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Un'ulteriore distinzione deve essere poi effettuata tra spese ricorrenti o continuative e spese pluriennali le cui caratteristiche si riflettono sulla estensione temporale della copertura finanziaria che, al pari della legislazione nazionale, *«deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»*.

In merito alle spese continuative o ricorrenti, soccorre l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, superando la più incerta definizione contenuta nel d.lgs. 76 del 2000, stabilisce: *«le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»*.

La problematica in questione è stata risolta, pertanto, nel senso che la copertura deve essere comunque prevista nella legge istitutiva dell'onere, e non già nelle varie leggi di bilancio (Corte cost., sentenza n. 244 del 2020), a meno che non si tratti di oneri non obbligatori, in ragione del fatto che questi ultimi non creano un obbligo per i bilanci a stanziare risorse.

Per quanto invece attiene alle spese pluriennali, aventi componenti variabili e complesse, l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede al comma 2 che *“le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi complessivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa”*.

Vale evidenziare, da ultimo, un ulteriore profilo e cioè il rapporto che passa tra l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 30, comma 6, della legge nazionale n. 196 del 2009, rispetto al quale non risulta del tutto armonizzato nella misura in cui omette di statuire che *«nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere»*, come recita l'ultimo periodo della norma statale. Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (già citata Corte cost. n. 235/2020), proprio nello spirito dell'armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese (come sopra anticipato) in combinato disposto, nel senso cioè che la norma più completa (art. 30, comma 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che

anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura “seguendo” nel tempo l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi.

Relativamente alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, tale operazione consiste in una valutazione dell’ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio.

Passando, infine, alle modalità di copertura, l’art. 17, comma 1, della più volte menzionata legge n. 196 del 2009, detta anche l’elenco delle “modalità” attraverso le quali il principio può attuarsi, che comprendono: a) l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità); a bis) la modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dai quali derivino risparmi; b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata); c) le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale).

Per svolgere lo scrutinio finanziario della legislazione di spesa regionale è necessario disporre, come detto, di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti la “relazione tecnica”.

Anche il legislatore regionale, in base al citato art. 17 della legge n. 196 del 2009, è chiamato al rispetto dell’obbligo di redigere, per ogni disegno di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale: «gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l’effettività e la congruità di quest’ultima e, quindi, il rispetto dell’art. 81, terzo comma della Costituzione. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell’adeguatezza della copertura finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021).

La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa.

Al riguardo, anche le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (Corte cost., sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015), in quanto il comma 6-bis del suddetto art. 17 impone, anche al legislatore regionale, di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. È da specificare, al riguardo, che il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 132 del 2014). La giurisprudenza delle Sezioni regionali ha più volte correttamente affermato che le clausole di invarianza devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni normative che non precludono la nuova spesa, solo perché precedentemente non sostenuta, o maggiore, solo perché di importo superiore alle precedenti previsioni (laddove previste), ma la decisione di spesa – in contrasto con la clausola di invarianza – comporterà oneri nuovi e maggiori, se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio.

In ogni caso la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista ove si tratti di spese di natura obbligatoria, per espressa previsione della normativa in discorso.

Ha ulteriormente precisato la Sezione delle autonomie che *“La relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla*

completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa."

Trattandosi di disposizione applicabile anche alle Commissioni facenti parte dell'Assemblea regionale, va ancora segnalato il comma 5 dell'art. 17 della legge n. 196, secondo il quale *"Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3."*

In merito ai concetti di copertura finanziaria ed equilibrio si richiama la giurisprudenza costituzionale in base alla quale *"la copertura economica (recte, finanziaria) delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano dunque una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale": infatti "la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile"* (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017).

Copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi. Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata ex

ante, il principio dell'equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile *ex post* ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la Corte potrà valutare se la Regione abbia rispettato il vincolo dell'equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato l'obbligo di copertura degli oneri, segnatamente di quelli di natura pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo, e cioè oltre l'esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio, in modo permanente, i loro non comprimibili effetti di spesa.

Passando infine alla copertura con i mezzi di bilancio, centrale risulta il parametro della legislazione vigente che costituisce il presupposto dell'obbligo di copertura, come limite esistente da non peggiorare, con la conseguenza che non possono costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili, ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse "*liberate*" a nuove finalità (Corte cost., sentenze. n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014).

I mezzi di copertura si distinguono in "*mezzi interni*", quando sono già considerati nel bilancio, e "*mezzi esterni*", quando si è in presenza di risorse aggiuntive, precedentemente non considerate.

I mezzi interni, dunque, conseguono all'utilizzazione di voci di spesa già previste in bilancio. Le lettere a), a-bis) e b), dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009, costituiscono mezzi di copertura "*interni*", trattandosi di fondi speciali di bilancio (specificamente disciplinati dall'art. 18 della stessa legge), di modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa (che ne determinano una riduzione) e di decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata).

Come detto poc'anzi, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia.

Con riguardo alla suddetta modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, va precisato che lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento. Tale aspetto assume particolare rilievo per valutare l'impatto che tali risorse avrebbero avuto sull'indebitamento netto e sul saldo di cassa (fabbisogno) se fossero state lasciate a soddisfare le originarie finalità, nonché per confrontare tale impatto con quello che le stesse risorse avrebbero sui medesimi saldi con la nuova destinazione.

Quanto ai mezzi esterni, essi si sostanziano in maggiori risorse che affluiscono ai diversi titoli dell'entrata. La lettera c) dell'art. 17 li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate (restando comunque esclusa la possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l'utilizzo di entrate in conto capitale, nonché l'utilizzo della semplice previsione di maggiori entrate non basata su innovazioni normative).

Occorre ricordare che gli interventi normativi in tema di entrate possono rilevare, a seconda dei casi, configurando un nuovo onere (previsione di minori entrate), oppure un mezzo di copertura (previsioni di nuovi o maggiori entrate): nel primo caso si registrerà un peggioramento del saldo di bilancio e nel secondo caso un suo miglioramento, creando così nuovi spazi finanziari. In entrambe le fattispecie dovrà essere attentamente valutata l'attendibilità delle previsioni, anche attingendo elementi informativi dalla Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento legislativo oggetto di esame. Nel caso di oneri consistenti in minori entrate occorre valutare l'impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, segnatamente dal punto di vista dell'effetto sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni e dei correlati effetti indiretti.

Con riguardo, infine, alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto "*tetto di spesa*", con cui si procede ad individuare il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le prestazioni disposte dalla norma legislativa, occorre escludere che la stessa possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti

nei soggetti destinatari. Appare, inoltre, necessario illustrare, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate.

Un ultimo aspetto affrontato dalla Sezione delle autonomie nelle linee di orientamento concerne leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico.

Va evidenziato che il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui *"le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali"* (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto 6 del diritto).

Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : *"Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali"*; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che *"Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17"*. Al riguardo, la Corte costituzionale ha sul punto concluso che *"Il principio generale dell'obbligo di copertura [si estende] oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sentt. nn.9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)"*.

4 IL QUADRO GENERALE

1. Considerazioni generali sulla morfologia giuridica e sulle modalità di copertura

Nel corso dell'anno 2025, sono state pubblicate dalla Regione Marche n. 27 leggi, delle quali n. 15 a iniziativa di Consiglieri regionali e n. 12 su proposta della Giunta.

Si rileva, pertanto, un incremento del numero delle leggi pubblicate dalla Regione Marche rispetto all'anno 2024, nel corso del quale erano state pubblicate 23 leggi. Si assiste, quindi, ad un'inversione rispetto alla tendenza in senso decrescente registrata nel triennio 2022/2024 (nell'anno 2023 si era scesi a n. 29 provvedimenti normativi rispetto ai n. 31 dell'anno precedente).

L'elenco completo, con l'indicazione delle modalità di iniziativa e delle date di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.), è riprodotto nella Tabella 6 allegata alla presente relazione.

Nessuna legge regionale approvata nel 2025 è stata oggetto di impugnativa statale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione

Le leggi con clausola di invarianza finanziaria, n. 16 provvedimenti, sono riportate nell'allegata Tabella 7.

Nelle Tabelle 8 e 9 sono sinteticamente esposti, rispettivamente, gli oneri finanziari e le modalità di copertura delle leggi osservate dalla Sezione di controllo.

La morfologia giuridica degli oneri derivanti dalle leggi esaminate appare riconducibile, in prevalenza, alla fattispecie prevista dall'art. 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196/2009: *"fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio"*.

Sotto il profilo della durata temporale delle spese, quattro delle leggi regionali pubblicate nel corso dell'anno 2025 (l.r. nn.: 1, 3, 7 e 8) recano oneri aventi un'incidenza pluriennale¹. In particolare: le leggi nn. 1 e 3 autorizzano spese per gli anni 2026 e 2027; la l.r. n. 7 autorizza oneri per il triennio 2025/2027; la l.r. n. 8 autorizza oneri per gli anni 2025 e 2026.

¹ Oltre alle leggi nn.: 1 agosto 2025, n. 21 *"Assestamento del bilancio 2025/2027 e modifiche normative"*, 30 dicembre 2025, n. 25 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)"* e 30 dicembre 2025, n. 26 *"Bilancio di previsione 2026/2028"* che, per loro stessa natura, prevedono spese con incidenza sugli anni considerati nel bilancio.

Tutte le leggi appena citate aventi un'incidenza pluriennale rinviando le autorizzazioni delle spese per gli anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie alle relative leggi di bilancio. Detto rinvio è consentito dall'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 per le sole spese a carattere continuativo non obbligatorie e come tali sono state espressamente qualificate nelle rispettive relazioni tecniche.

Soltanto due delle leggi regionali pubblicate nel corso dell'anno 2025 (leggi reg. nn. 6 e 21²) autorizzano oneri di carattere occasionale, in quanto gravanti sulla sola annualità 2025.

Quanto alle modalità di copertura individuate dalle leggi esaminate, si rileva che la quasi totalità delle disposizioni finanziarie contenute nelle stesse ha individuato la copertura in *"mezzi interni"*, cioè in risorse già iscritte in bilancio.

I mezzi di copertura *"interni"*, il cui utilizzo è consentito dall'articolo 17 della legge n. 196/2009, sono i seguenti: fondi speciali di bilancio (art. 17, co. 1, lett. a); modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa determinando risparmi di spesa (art. 17, co. 1, lett. a-bis) e decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, nei limiti della quota parte non ancora impegnata (art. 17, co. 1, lett. b).

Riguardo alla modalità di copertura di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), due leggi hanno fatto ricorso, nell'anno 2025, ad un fondo speciale, in particolare al *"Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"* (leggi regionali nn. 1 e 3).

Nessuna legge regionale si è avvalsa della modalità di copertura di cui all' art. 17, co. 1, lett. a-bis.

Numerose sono state, invece, le disposizioni finanziarie contenute nelle leggi esaminate che hanno previsto la riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio.

Al riguardo, lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone sia la dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, sia soprattutto accurate indicazioni – da fornire proprio in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui le stesse erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento³.

² La legge regionale 1 agosto 2025, n. 21 *"Assestamento del bilancio 2025/2027 e modifiche normative"* autorizza nuovi/maggiori oneri all'art. 5 *"Riconoscimento di debiti fuori bilancio"*, mentre le altre disposizioni attengono a variazioni di bilancio.

³ V., da ultimo, deliberazione di questa Sezione n. 80/025/RQ.

Appare pertanto opportuno, nel caso di copertura attraverso riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni), che la relazione tecnica: a) indichi gli estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzata per lo storno; b) specifichi esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, interessati dallo storno; c) attesti che le risorse stanziare sul capitolo di spesa sopra indicato siano disponibili, specificando la somma che residua sullo stesso alla data di redazione della relazione tecnica; d) indichi i motivi della sussistenza di margini di disponibilità; e) attesti l'assenza di programmi di spesa che possano determinare in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide⁴.

Le riduzioni dovrebbero quindi trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione degli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri⁵.

Sempre con riferimento ai mezzi interni di copertura va inoltre ricordato che è da tempo acquisito il principio secondo cui l'esatta indicazione della copertura finanziaria è necessaria anche quando alle nuove o maggiori spese si faccia fronte con somme già iscritte in bilancio sia se relative a capitoli che abbiano capienza sufficiente, sia se relative a capitoli destinati alle stesse finalità della legge, sia se derivanti dallo storno di risorse in eccedenza stanziare su altri capitoli, sia se relativi a capitoli soppressi a seguito dell'abrogazione di una legge.

Anche in tal caso, come già evidenziato nell'ambito dell'esame della legislazione non onerosa, non appare consentita *tout court* la copertura con le disponibilità già appostate in bilancio a meno che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge 196/2009 non si provveda contestualmente ad effettuare una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili o a ridurre le autorizzazioni legislative sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio medesimo.

Il mero rinvio a un capitolo di bilancio a legislazione vigente nel presupposto dell'effettiva presenza di risorse già stanziare e quindi disponibili per il sostentamento dei maggiori oneri non soddisfa l'esigenza di attribuire una copertura ai relativi oneri in modo effettivo, ciò in quanto "*costituisce principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano*

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.

già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese già ivi previste” (ex multis, Corte Costituzionale sentenza n. 171/2021; Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2023/FRG).

Come, infatti, sottolineato dalla Corte costituzionale, la copertura di nuove spese deve, da un lato, essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare e, dall’altro, deve esser sempre valutata *ex ante* in osservanza al principio della autosufficienza della legge di spesa, con la conseguenza che la copertura non può essere demandata, assieme alla quantificazione dell’onere, agli organi di gestione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio; l’individuazione della copertura, come più volte precisato anche dalla Corte costituzionale, oltre che congrua e attendibile, deve anche essere contestuale alla previsione dell’onere (sentenze n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019).

Deve essere in ogni caso rimarcata, come precisato anche dalla Corte dei conti, la massima chiarezza nel rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, al fine di evitare il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo n. 03/2021/RQ, secondo cui tale modalità di copertura confligge con il criterio della trasparenza, oltre che con il principio della legislazione vigente, ossia tenuto conto delle esigenze derivanti dall’attuazione dell’ordinamento in vigore, e finisce per concretizzare una copertura con riferimento a risorse di bilancio già stanziato, pertanto in dissonanza con l’essenza dell’obbligo di copertura).

Non si ravvisano, invece, nell’ambito delle leggi regionali pubblicate nell’anno 2025, mezzi di copertura *“esterni”*, così come individuati dalla lettera c) del citato art. 17 della legge n. 196/2009 consistenti in *“modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate”*.

2. L'impatto finanziario delle leggi di spesa sul bilancio regionale

Le leggi pubblicate nell'anno 2025 che quantificano nuovi/maggiori oneri finanziari per il triennio 2025/2027 sono n. 6 (v. tabella 8).

Detti oneri ammontano: ad euro 4.109.492,63 per l'anno 2025 (di cui euro 2.684.182,72 a valere sul titolo 1 ed euro 1.425.309,91 sul titolo 2), ad euro 9.283.458,50 per l'anno 2026 (di cui euro 6.428.516,50 al titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al titolo 2) e ad euro 7.303.448,26 per l'anno 2027 (di cui euro 4.976.448,26 al titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al titolo 2).

In totale, gli oneri quantificati da dette leggi per il triennio 2025/2027 ammontano ad euro 20.696.399,39.

Nell'ambito delle n. 6 leggi di cui trattasi, il maggior impatto finanziario è dovuto alla l.r. n. 7/2025, che autorizza oneri per il triennio 2025/2027 complessivamente pari ad euro 19.579.805,31 (95,72%), di cui: euro 3.452.898,55 per l'anno 2025, euro 8.923.458,50 per l'anno 2026 ed euro 7.203.448,26 per il 2027, per il finanziamento del Fondo regionale per la protezione civile istituito con la legge stessa.

Quanto alla tipologia degli oneri autorizzati, la totalità degli stessi è riconducibile a maggiori spese.

Riguardo alla classificazione economica delle maggiori spese, come si evince dall'allegata tabella 8, la quota prevalente degli oneri autorizzati per il triennio 2025/2027 (euro 14.089.147,48, pari 68,08%) si concentra sulle spese di parte corrente (titolo 1) ed il restante 31,92 % cento, pari ad euro 6.607.251,91, attiene alle spese di parte capitale (titolo 2). Queste ultime sono autorizzate, in prevalenza (cioè per euro 6.366.206,83) dalla l.r. n. 7/2025 che, come detto, istituisce e finanzia il Fondo regionale per la protezione civile e, per la restante parte (euro 241.045,08) dalla l.r. n. 21/2025 che, all'art. 5, riconosce la legittimità di due debiti fuori bilancio di cui uno pari, appunto, a quest'ultimo importo.

Non sono autorizzati oneri a valere sul titolo 3.

Il seguente prospetto evidenzia l'impatto finanziario delle maggiori spese autorizzate dalla legislazione in esame sugli stanziamenti iniziali autorizzati dalla l.r. n. 22 del 30 dicembre 2024 *"Bilancio di previsione 2025/2027"*:

		2025	2026	2027	Totale triennio
Maggiori oneri autorizzati dalle leggi di spesa pubblicate nell'anno 2025	a1	4.109.492,63 <i>di cui:</i>	9.283.458,50 <i>di cui:</i>	7.303.448,26 <i>di cui:</i>	20.454.805,31 <i>di cui:</i>
	a2	2.684.182,72 <i>titolo 1</i>	6.428.516,50 <i>titolo 1</i>	4.976.448,26 <i>titolo 1</i>	14.088.598,48 <i>titolo 1</i>
	a3	1.425.309,91 <i>titolo 2</i>	2.854.942,00 <i>titolo 2</i>	2.327.000,00 <i>titolo 2</i>	6.366.206,83 <i>titolo 2</i>
Spese autorizzate dalla legge di bilancio 2025/2027	b1	6.045.688.336,47 <i>di cui:</i>	5.171.246.848,42 <i>di cui:</i>	4.987.778.102,72 <i>di cui:</i>	16.204.713.287,61 <i>di cui:</i>
	b2	4.304.089.235,38 <i>titolo 1</i>	4.138.212.836,28 <i>titolo 1</i>	4.037.447.766,44 <i>titolo 1</i>	12.479.749.838,10 <i>titolo 1</i>
	b3	612.149.536,84 <i>titolo 2</i>	359.043.006,00 <i>titolo 2</i>	269.000.519,13 <i>titolo 2</i>	1.240.193.061,97 <i>titolo 2</i>
Incidenza a1/b1 %		0,07	0,18	0,15	0,13
Incidenza a2/b2 %		0,06	0,16	0,12	0,11
Incidenza a3/b3 %		0,23	0,80	0,87	0,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dalla l.r. n. 22 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione 2025/2027" e dalle leggi regionali pubblicate nell'anno 2025)

Nel raffronto con gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione 2025-2027 emerge come la legislazione di spesa adottata nel corso del 2025 abbia comportato, nel complesso del triennio, variazioni sostanzialmente contenute rispetto al quadro finanziario a legislazione vigente atteso che, nel periodo 2025-2027, l'espansione della spesa legata ai provvedimenti legislativi onerosi è stata pari allo 0,13 per cento degli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione. Disaggregando l'analisi comparativa dell'impatto finanziario per ciascun esercizio del bilancio triennale e per categoria di spesa si rileva, rispetto all'anno 2025, una maggiore incidenza, negli anni 2026 (0,18%) e 2027 (0,15%), degli oneri dovuti ai provvedimenti legislativi onerosi e, nell'ambito dei medesimi anni, si ravvisa una maggiore incidenza, sempre rispetto al 2025, sia tra gli oneri correnti (0,16% nel 2026 e 0,12% nel 2027) sia, soprattutto, tra gli oneri di parte capitale (0,80% nel 2026 e 0,87% nel 2027). Quanto detto è dovuto alla circostanza che la l.r. n. 7/2025, che, come detto, ha il maggiore impatto finanziario, autorizza oneri per l'anno 2025 pari ad euro 3.452.898,55 (di cui: euro 2.268.633,72 al titolo 1 ed euro 1.184.264,83 al titolo 2) ed oneri con importi maggiori per gli anni 2026 (euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 al titolo

1 ed euro 2.854.942,00 al titolo 2) e 2027 (euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 al titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al titolo 2).

Al netto degli oneri autorizzati dalla legge appena citata, la percentuale di incidenza dei maggiori oneri autorizzati dalle leggi di spesa pubblicate nell'anno 2025 sulle spese autorizzate dalla legge di bilancio 2025/2027 si riduce allo 0,01% per il 2025, allo 0,006% per il 2026 e allo 0,02%, per l'anno 2027.

Tutto ciò conferma la centralità del momento programmatico della manovra di bilancio, nella quale trova coerentemente definizione il quadro finanziario complessivo delle previsioni di spesa triennali.

5 LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Le considerazioni scaturenti dall'esame delle leggi approvate nel 2025 si riconducono essenzialmente alle osservazioni già formulate in occasione delle precedenti relazioni della Sezione regionale di controllo sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali di spesa e riguardano prevalentemente l'accuratezza delle relazioni tecniche.

Va, al riguardo, ricordato che la Regione, nel 2021, ha partecipato al Gruppo di lavoro dell'Osservatorio legislativo interregionale riguardante *“la ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate dalle Regioni in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali”* e che nel programma triennale di attività e di gestione 2022-2024, approvato dal Consiglio regionale (deliberazione n. 27/2021), è stato inserito l'obiettivo di *“accrescere la qualità e la completezza della copertura finanziaria delle leggi regionali”*.

In attuazione del citato obiettivo, a seguito della partecipazione al Gruppo di lavoro attivato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale, il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari ha predisposto i nuovi modelli della scheda economica/finanziaria a corredo delle proposte di legge, di cui è stata avviata la prima sperimentazione.

Nel 2024, in particolare, a conclusione del periodo di sperimentazione, è stato definitivamente introdotto il nuovo modello della scheda economico-finanziaria a corredo delle proposte di legge⁶.

Nel 2025, grazie all'adozione del nuovo modello, si prende atto di un miglioramento delle relazioni tecniche per quanto attiene alla qualificazione della morfologia degli oneri ed all'indicazione della loro distribuzione nel tempo.

Un ulteriore miglioramento potrebbe essere garantito, come evidenziato dal Consiglio stesso, *“attraverso l'accesso, attualmente escluso per il Consiglio, al sistema di contabilità della Giunta regionale, che consentirebbe una diretta individuazione degli strumenti di copertura, nonché al Cruscotto Business, mediante il quale potrebbero essere effettuati i necessari riscontri contabili per eliminare le incongruenze”*⁷.

⁶ V. nota del Consiglio-Assemblea legislativa prot. n. 3045 del 7 aprile 2025.

⁷ V. nota del Consiglio-Assemblea legislativa prot. n. 4199 del 5 giugno 2026.

1. L'accuratezza delle relazioni tecniche

Pur nell'ambito di un graduale e sensibile miglioramento medio della qualità e della tempestività delle relazioni tecniche, si rileva - anche nella legislazione di spesa oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che spesso non consentono una completa ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, non pronunciandosi su specifiche disposizioni verosimilmente onerose, fornendo adeguati riscontri solo a seguito dell'istruttoria, ovvero limitandosi, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi, spesso insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla stima dell'ammontare dell'onere.

Come più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale e nelle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, l'operazione di quantificazione degli oneri, per non vanificare la reale portata del principio contenuto nell'art. 81 della Costituzione, deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione regionale, sia a livello normativo, con specifiche previsioni nella legge di contabilità, sia in sede attuativa, ogni qual volta viene approvata una legge che introduce nuovi o maggiori oneri.

In merito alla mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge (vedi in particolare la legge regionale n. 1/2025 *"Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca"*), l'Amministrazione ha, inoltre, sottolineato che la relazione tecnica, anche se in maniera sintetica, indica il criterio di quantificazione della spesa, specificando che la stessa *"si è basata sulle risorse stanziare per interventi simili"*, pur se ciò non significa che è stata condotta sulla base di un criterio esclusivamente storico-fattuale, ma in relazione all'esigenza di autorizzare un importo coerente con le finalità individuate.

Pur prendendo atto delle motivazioni espresse, la Sezione, tuttavia, ribadisce che la relazione tecnica avrebbe dovuto contenere *"il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il legislatore regionale sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR). Analoghe considerazioni riguardano le leggi regionali nn. 3 *"Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche"* e 6 *"Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del*

pittore marchigiano Carlo Maratti” ad iniziativa consiliare e n. 18 “Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura”, ad iniziativa della Giunta.

Come sottolineato più volte dalle Sezioni Riunite di questa Corte, le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabile *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono rappresentare la premessa di evoluzioni negative della finanza pubblica (e, nel caso, regionale) in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero di grande rilevanza quantitativa.

Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione continua a presentarsi, come si preciserà più avanti, anche in relazione alle coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano spesso a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

Sotto tale ultimo profilo si segnala la legge regionale n. 25/2025 *“Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)”* relativamente alle norme di cui agli art. 10 e 12, co. 1, per le quali la Regione ha giustificato l'omessa quantificazione degli oneri e l'omessa indicazione dei relativi mezzi di copertura, affermando che si trattava di disposizioni inserite nel corso dell'iter di approvazione della legge.

Al riguardo, va pertanto richiamato l'orientamento della Sezione delle autonomie che, con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, ha evidenziato come *“nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del*

Consiglio regionale” ed ha sottolineato il tenore del comma 5 dell’art. 17 della legge n. 196⁸ quale disposizione applicabile anche alle Commissioni facenti parte dell’Assemblea regionale⁹.

Il fenomeno, per quanto limitato, merita comunque segnalazione in quanto introduce un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale – come esaminato successivamente - anche nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l’ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell’intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci.

2. La legislazione non onerosa e le clausole di neutralità

Con l’espressione “*leggi non onerose*” si suole fare riferimento alle leggi non comportanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. In tale categoria, rientrano sia gli atti legislativi che non recano oneri, in quanto sotto il profilo contenutistico trattasi di disposizioni prive di effetti finanziari, sia le leggi che, pur affrontando taluni aspetti finanziari, non richiedono nuove coperture in quanto utilizzano risorse già presenti in bilancio.

La legge di contabilità prevede, in tali casi, il ricorso alle clausole di neutralità finanziaria nonché l’obbligo di prevedere nella relazione tecnica una compiuta valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni normative, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo, peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Pertanto, il legislatore regionale è sempre tenuto a redigere la relazione tecnica, sia quando la norma non richiede nuove coperture in quanto utilizza risorse già presenti in bilancio – essendo comunque necessario indicarne l’entità per dimostrarne l’adeguatezza – sia quando la norma non sembra avere effetti finanziari, la cui assenza deve essere comunque

⁸ Secondo il quale «Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».

⁹ Tale osservazione è contenuta anche nelle precedenti relazioni sulle leggi di spesa approvare da questa Sezione. V. da ultimo la deliberazione n. 80/2025/RQ.

dimostrata. Non è quindi corretto escludere la relazione tecnica nel caso di norme ritenute non onerose, perché essa è fondamentale per dimostrare la reale assenza di impatti finanziari. Inoltre, non è valido sostenere che una norma non comporti oneri solo perché ha carattere ordinamentale, poiché anche questi atti possono generare spese, come evidenziato da casi concreti (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG).

Confermano tale assunto la stessa normativa regionale (l'articolo 8, comma 2 ter della l.r. n. 31/2001 e s.m.i. prevede che *“nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza”* e la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 124 del 2022), che non ritiene sufficiente di per sé la presenza, nei dispositivi, della sola clausola di invarianza per escludere la possibilità della ricorrenza di oneri aggiuntivi nel corso dell'attuazione della legge.

La Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2023) ha altresì ribadito che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che *“ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”* consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura.

Malgrado la presenza in tutte le leggi c.d. non onerose della clausola di neutralità finanziaria, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di clausole che si limitano a un mero enunciato testuale, senza essere suffragate da un'effettiva analisi concernente l'impatto delle disposizioni normative che si intende introdurre.

Infatti, il *“carattere normativo”* o *“ordinamentale”* di tali disposizioni legislative non esclude né giustifica di per sé l'invarianza della spesa anche nella considerazione dei possibili costi organizzativi e del generico rinvio alle spese per il personale addetto alla struttura regionale competente.

Si richiama, a titolo esemplificativo, la l.r. n. 1/2025 *“Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca”*, ove la relazione tecnica definisce le disposizioni di cui all'art. 2, co. 1, lettere

a), c), d), e), f) ed h) ad *invarianza finanziaria* poiché le attività indicate nelle stesse saranno realizzate:

“a) dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025/2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) e dal personale assegnato all’Agenzia sanitaria regionale il cui onere risulta stanziato nel bilancio vigente;

b) mediante dotazioni informatiche già in uso alle medesime strutture”.

Nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione ha aggiunto che *“le attività relative all’adozione delle linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati (lettera a), all’istituzione del registro regionale dei celiaci e l’elenco regionale degli operatori (lettera c), alla costituzione e definizione del funzionamento del Comitato (lettera f), nonché alla collaborazione con gli enti locali (lettera h), non presentano elementi particolarmente innovativi e possono essere ricondotte all’attività ordinaria e, quand’anche fossero presenti elementi innovativi, non potrebbero escludersi margini di efficientamento nell’utilizzo delle risorse umane, anche grazie alla tecnologia”.*

Analoghe considerazioni possono considerarsi valide con riferimento alle leggi regionali nn. 2 *“Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco”,* 10 *“Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca”,* 22 *“Interventi della Regione a sostegno del design e dell’ergonomia”,* 16 *“Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”,* 19 *“Disposizioni in materia di politica industriale regionale”* e 23 *“Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell’attivismo civico e dell’economia sociale nella regione Marche”.*

Con riferimento a quest’ultima legge appena citata, l’Amministrazione ha specificato, nel corso dell’istruttoria, che le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri da quantificare, ma si limitano a delineare un quadro programmatico di interventi attivabili dalla Regione attraverso atti successivi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, si rileva che il carattere programmatico delle disposizioni di cui trattasi e, quindi, la necessità di un ulteriore intervento del legislatore regionale finalizzato alla quantificazione degli oneri ed alla loro copertura, avrebbe dovuto essere esplicitato ed argomentato nella relazione tecnica.

3. La legislazione onerosa

Dall'esame dei provvedimenti legislativi, con esclusione della legge di bilancio (che ne costituisce anzi il presupposto come saldo da non peggiorare con l'approvazione delle altre leggi successive), emergono, come già evidenziato, oneri pari ad euro 4.109.492,63 per l'anno 2025 (di cui euro 2.684.182,72 a valere sul titolo 1 ed euro 1.425.309,91 sul titolo 2), ad euro 9.283.458,50 per l'anno 2026 (di cui euro 6.428.516,50 al titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al titolo 2) e ad euro 7.303.448,26 per l'anno 2027 (di cui euro 4.976.448,26 al titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al titolo 2), la cui copertura si rintraccia prevalentemente nell'incremento e nella contestuale ed equivalente azzeramento o riduzione di stanziamenti già iscritti in bilancio.

Il ricorso a fondi accantonati

Una quota meno consistente rispetto al precedente esercizio si riconduce agli stanziamenti previsti nei fondi speciali, mentre non risultano utilizzati a fini di copertura i fondi accantonati in bilancio per spese impreviste o obbligatorie.

L'utilizzo di fondi speciali o globali, quale strumento ordinario di finanziamento delle leggi di spesa regionali, accanto al consueto significativo utilizzo delle variazioni in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa, ha riguardato, nel corso del 2025, due leggi: la l.r. n. 1/2025 " *Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca* " e la l.r. n. 3/2025 " *Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche* ".

Come già osservato da questa Sezione¹⁰, poiché l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, l'abrogazione dell'art. 23 della legge sull'ordinamento contabile della Regione (che prevedeva la possibilità di iscrivere nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio) – pur ritenuta dalla Regione una disposizione non necessaria alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. 118/2011 - richiederebbe uno specifico richiamo nella legge di contabilità ai fondi speciali di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 in linea con l'orientamento, già affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 10/2013/INPR.

¹⁰ V., da ultimo, deliberazione n. 80/2025/RQ.

Si tratta, infatti, di una tecnica di copertura che consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria.

Apprezzabile appare pertanto l'inserimento, in sede di approvazione della legge regionale n. 38/2021 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)"*, della disposizione che, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, ha iscritto, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa, il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recuperando, quindi, a decorrere dall'esercizio 2022, una corretta tecnica di copertura limitatamente alle nuove e maggiori spese in conto capitale.

Nella stessa direzione, positiva risulta anche la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge regionale n.13/2022 *"Variazione generale al bilancio di previsione 2022-2024"* che ha istituito il Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente.

I Fondi speciali sono stati iscritti, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, anche nel bilancio di previsione 2023 con la legge regionale n. 31 del 31 dicembre 2022 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)"*; nel bilancio di previsione 2024 con la legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2023 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)"* e nel bilancio di previsione 2025 con la legge regionale l.r. n. 21/2024 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)"*.

In merito all'osservazione relativa all'utilizzo del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi senza la previa indicazione, nel bilancio di previsione, dei provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, l'Amministrazione ha replicato che *"l'articolo 18 della legge n. 196/2009 non stabilisce l'obbligo di indicare i singoli provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ma, più genericamente, "gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria"*

dei medesimi. Dispone, inoltre, che in “tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri”. Affida, altresì, alla “relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note,” l’indicazione dei “singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero”. Al di là del dato letterale, è chiara l’affermazione della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 184/2016, ha riconosciuto la possibilità per le Regioni di utilizzare “le disponibilità dei fondi speciali” per “fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell’elenco allegato alla legge di bilancio. Rispetto al 2025, anno di rinnovo del Consiglio regionale, appare poco attendibile una “programmazione” dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio”¹¹.

Al riguardo, questa Sezione ribadisce che la possibilità che le Regioni non siano tenute ad indicare preventivamente *“i provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari”* compresi nel bilancio pluriennale (possibilità confermata incidentalmente dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 184/2016, ha riconosciuto la possibilità per le Regioni di utilizzare *“le disponibilità dei fondi speciali”* per *“fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell’elenco allegato alla legge di bilancio”*) non sembra tuttavia in linea con l’esigenza della programmazione regionale, considerando che il ricorso ai fondi speciali dovrebbe essere riservato all’ipotesi in cui i nuovi o maggiori oneri ricadano nell’oggetto per cui detto fondo era stato stanziato (v., in tal senso di recente anche Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG, per la quale, nel caso in cui solo le risorse per la nuova norma onerosa siano tratte dall’accantonamento operato nei fondi speciali, cioè non vi sia corrispondenza tra onere da coprire ed oggetto per il quale il fondo era stato stanziato, non si versa nell’ipotesi dell’art. 17, co. 1, lett. a), l. n. 196/2009, ma si è in presenza di un’utilizzazione di risorse di bilancio, che è consentita solo ove si provveda, contestualmente all’indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo e purché la legge oggetto di riduzione sia idonea ad offrire le necessarie disponibilità finanziarie).

Nell’ambito della tecnica di copertura affidata all’utilizzo di fondi accantonati si rileva, inoltre, che, negli esercizi 2024 e 2025, il legislatore regionale, a differenza dei precedenti

¹¹ V. nota del Consiglio-Assemblea legislativa prot. n. 4199 del 5 giugno 2026.

esercizi, non ha fatto ricorso ai fondi di riserva; scelta che appare in linea con la normativa di contabilità.

Vanno sottolineate infatti, in relazione al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, sia la specifica funzione del fondo, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, sia la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate a fronteggiare tale tipologia di spesa; in relazione al Fondo di riserva per le spese impreviste ne va ricordata, invece, la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio, trattandosi infatti di strumento del tutto eccezionale rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali.

Il ricorso a nuove o maggiori entrate

Non si ravvisano nell'ambito delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2025, mezzi di copertura "*esterni*", così come individuati dalla lettera c) del citato art. 17 della legge n. 196/2009 consistenti in "*modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate*".

Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Fermo restando che la modalità di copertura più adeguata resta quella dell'appostazione dei fondi speciali, continua ad essere prevalente la copertura di oneri nuovi o maggiori attraverso il ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, da esplicitare in modo puntuale nelle clausole di copertura in ossequio ai principi contabili di chiarezza e trasparenza. In particolare, per cinque leggi, l'utilizzo delle risorse già iscritte è stato contestuale all'espresso azzeramento (v. leggi nn. 3, 7, 8) o riduzione (v. leggi nn. 6, 7) di precedenti autorizzazioni legislative di spesa sottostanti gli stanziamenti incisi, come previsto dall' art. 17, co. 1, lett. b), mentre in una (l.r. n. 21, art. 5), si è rilevato il ricorso, per la copertura di nuovi oneri, a disponibilità già appostate in bilancio ed utilizzate per le finalità originarie.

4. Ulteriori aspetti problematici relativi alle forme di copertura non disciplinate nella legge di contabilità

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi, sia pur episodicamente, la fattispecie di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli, ovvero il richiamo, quali fonti di copertura, alle risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, in quanto disponibili.

In merito al primo fenomeno (fenomeno riscontrabile nel 2025 nella sola l.r. n. 8/2025 *"Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità"*). A tale riguardo, la Regione ha evidenziato che *"Risulta espressione di una legittima scelta politica l'attribuzione alla Giunta regionale del compito di stabilire l'entità del contributo"*. Pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, questa Sezione ribadisce che tale tecnica, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere; senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Anche l'introduzione di clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali (fenomeno riscontrabile nel 2025 nelle leggi reg. nn. 3, 7 e 8) non appare in linea con la normativa contabile nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'*an* e nel *quando* (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe¹².

¹² Come, inoltre, sottolineato dalle Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 41 del 2022) *"il rinvio a futuri stanziamenti di bilancio fa emergere una concezione che, sul piano metodologico, non distingue tra un onere nuovo o maggiore e la relativa copertura separata dagli stanziamenti a legislazione vigente, resolvendo le necessità di far fronte ai nuovi fabbisogni finanziari mediante il rinvio ai futuri stanziamenti, che quindi sono destinati a svolgere una funzione servente rispetto alle necessità che si determineranno. Si realizza così un inveramento dell'obbligo costituzionale di copertura tale da riferire ai futuri bilanci a legislazione vigente la necessità di soddisfare le esigenze che si determineranno, tra l'altro facendo riferimento al concetto di riprogrammazione delle risorse che anzitutto consta di uno o più atti interni non destinati alla pubblicità ed in secondo luogo non tiene conto del principio di annualità, in base al quale per ogni esercizio sono fissati gli stanziamenti di bilancio, tra l'altro da costruire in base alle necessità di cui alla legislazione vigente e non scontando futuri ed imprecisati oneri aggiuntivi. La conclusione è che si risolve così l'obbligo di copertura sostanzialmente facendo riferimento al bilancio, fattispecie, questa, non prevista dalla legge di contabilità e che non appare coerente con l'indicazione di cui all'art. 81, comma terzo, Cost"*.

A tale riguardo, l'Amministrazione, in sede di contraddittorio cartolare, ha precisato che non si tratta di disposizioni finanziarie, ma di norme che si limitano *“a fornire un’indicazione politica alla Giunta regionale in merito alla destinazione delle risorse provenienti dall’Unione europea e dallo Stato”*. In particolare, riguardo comma 1 dell’art. 34 della l. reg. n. 7/2025, l'Amministrazione ha evidenziato che *“non costituisce comma di copertura delle autorizzazioni di spesa della legge ma rappresenta un comma meramente ricognitivo delle fonti di finanziamento (statali e comunitarie) che vengono assegnate alle regioni per le attività in materia di protezione civile e al verificarsi di eventi emergenziali. L’autorizzazione di spesa e la contestuale ed equivalente copertura vengono disciplinate nei commi successivi. Gli oneri autorizzati sono solo quelli per i quali viene contestualmente fornita la corrispondente copertura a carico delle risorse disponibili già iscritte e dettagliate nella relazione tecnico-finanziaria a livello di unità gestionali (capitoli)”*¹³.

Come già osservato da questa Sezione¹⁴, occorrerebbe una precisazione, anche in sede redigente, circa la natura meramente programmatica della norma, al fine di evitare l’avvio di interventi suscettibili di determinare oneri privi della necessaria copertura.

Non risultano presenti clausole che fanno rinvio alla legge di bilancio come modalità generalizzata per assolvere all’obbligo di copertura per gli anni del periodo di riferimento successivo al primo (solo la l. reg. n. 8/2025 rinvia alla legge di bilancio per gli anni successivi ai primi due, cioè 2025 e 2026), mentre più frequente è stato, nell’esercizio, il rinvio alla legge di bilancio della definizione degli aspetti finanziari per gli anni successivi al triennio di riferimento (leggi regionali nn.: 1, 3 e 7).

Si tratta di ipotesi che richiedono una più attenta motivazione considerato che, al di fuori dei limiti contenuti nell’art. 38 del d.lgs. 118/2011, il rinvio al bilancio non appare coerente con il quadro costituzionale che richiede invece, come già evidenziato, la contestualità delle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture.

Il bilancio non può che rappresentare, infatti, la sede in cui si reperiscono le coperture relative a leggi già in vigore e ciò sia nell’ipotesi di oneri flessibili e, a maggior ragione, in caso oneri rigidi nella considerazione che il rinvio di leggi ordinarie alla legge di bilancio per la copertura di nuovi oneri rende progressivamente più complessa e meno trasparente la possibilità dell’ente di rispettare il vincolo complessivo dell’equilibrio.

¹³ V. nota della Regione prot. n. 765795 del 3 giugno 2026.

¹⁴ V., da ultimo, deliberazione n. 80/2025/RQ.

Le leggi pubblicate nell'anno 2025 che prevedono oneri con distribuzione temporale ultrannuale autorizzano tutte oneri continuativi non obbligatori, per i quali soltanto è consentito rinviare alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere e l'individuazione della copertura.

Un ultimo appunto merita, infine, la l.r. n. 25/2025 *“Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)”* sia sotto il profilo contenutistico che sotto quello della individuazione delle fonti di copertura.

Sotto il primo aspetto, alcune disposizioni (artt. 8, 9, 11 e 12, co. 2), prive di effetti finanziari, sembrerebbero di natura ordinamentale e quindi non in linea con il paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che esclude dal contenuto della legge di stabilità le norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio nonché con l'articolo 36, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale la legge di stabilità regionale dovrebbe contenere *“esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione”*. Al riguardo, l'Amministrazione ha rappresentato che, trattandosi di norme relative alla proroga di termini, la loro assenza avrebbe comportato un impatto negativo¹⁵.

Si è rilevata, altresì, l'omessa quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 10 e 12, co. 1, e l'omessa indicazione dei relativi mezzi di copertura. Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito che dette disposizioni non erano presenti nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale e che sono state approvate nel corso dell'iter consiliare di approvazione¹⁶. In proposito, questa Sezione ribadisce che *«nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale»* (deliberazione Sezione delle autonomie, n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

Quanto all'aspetto finanziario si è rilevato, analogamente a quanto fatto da questa Sezione in occasione delle precedenti relazioni sulla copertura delle leggi di spesa¹⁷, che né la legge in esame né la relazione tecnica quantificano le nuove spese (rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente) introdotte dalla manovra finanziaria per il triennio 2026-2028 (maggiori oneri) né viene quantificata la riduzione delle spese rispetto a quelle già previste

¹⁵ V. nota della Regione prot. n. 765795 del 3 giugno 2026.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ V. da ultimo Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 80/2025/RQ.

dalla legislazione vigente (minori oneri), né indicano le fonti di copertura dei maggiori oneri e la tipologia delle minori spese. Sul punto, come già osservato da questa Corte, pur se la genesi delle leggi di stabilità è strettamente legata a quella delle leggi di bilancio *“proprio in virtù di tale stretta connessione, appare ancor più necessario che le prime contengano una precisa quantificazione degli oneri ed una altrettanto precisa indicazione dei relativi mezzi di copertura in modo che si possano conoscere in via preventiva gli effetti delle innovazioni da queste arretrate sul bilancio a legislazione vigente e sugli equilibri strutturali dello stesso”* (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 54/2021/PARI).

6 LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nell'anno 2025 il Giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi in più occasioni su materie di interesse contabile e regionale. Tra queste si richiamano, per significatività, le seguenti pronunce in tema di copertura di leggi di spesa.

Sentenza n. 121/2025

Il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), così come interpretato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961, in riferimento all'art. 81, co. 1 e 3, della Costituzione, nella parte in cui, riconoscendo il diritto a ottenere la cosiddetta Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), non ne prevedono la relativa copertura finanziaria.

La Consulta ha ritenuto non fondate tali questioni di legittimità, in quanto detto onere non discende dalla legge n. 107, di cui il giudice deve fare applicazione, ma da provvedimenti di organo giurisdizionale.

In tale contesto, il Giudice delle leggi ha puntualizzato che *“Il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., erroneamente evocato dal rimettente a fondamento delle proprie censure, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano. In questa prospettiva, la norma sulla copertura finanziaria, contenuta fin nell’originario art. 81 Cost., attiene in generale all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria: è al contempo fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa. Tale principio, vincolante sia per lo Stato che per le regioni, è altresì funzionale a preservare il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria del 2012, ratificato e reso esecutivo con legge 23 luglio 2012, n. 114 e a livello euro-unitario attraverso il cosiddetto six pack..”*. La Consulta ha altresì ribadito che *“la copertura finanziaria delle spese e l’equilibrio di bilancio sono «due facce della stessa medaglia» (sentenza n. 274 del 2017), dal*

momento che l'equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all'intero arco temporale di riferimento. L'equilibrio di bilancio, infatti, costituisce un obbligo sostanziale per il legislatore statale e regionale e si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (ex multis, sentenze n. 255 e n. 253 del 2022, n. 226 e n. 106 del 2021, n. 115, n. 112 e n. 4 del 2020)”. Dopo aver puntualizzato che l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi trova conferma, per lo Stato, nella legge n. 196 del 2009 (art. 17) e per le Regioni, nell’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Consulta ha rilevato che, al fine di far fronte all’aumento delle spese dovute a decisioni delle autorità giurisdizionali o di questa Corte, il nostro ordinamento ha adottato procedure idonee a garantire sia l’effettività delle pronunce sia gli equilibri di bilancio. A tale riguardo, la stessa ha richiamato l’art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che disciplina i casi in cui un aumento della spesa pubblica non dipenda da un intervento legislativo, ma sia conseguenza di «sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri», prevedendo che «[i]l Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri». La Corte ha altresì richiamato l’art. 61, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 37, co. 1, della legge n. 234/2012. Infine, la stessa ha puntualizzato che quanto alla fattispecie in esame, trattandosi di spese conseguenti alle decisioni dei giudici di merito di condanna del Ministero dell’istruzione ad attribuire ai docenti non di ruolo la Carta docente per gli anni di insegnamento effettivamente prestato, le stesse trovano copertura mediante la disciplina prevista dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, come convertito, ai sensi del quale «[l]e amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ...».

Sentenza n. 122/2025

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Puglia n. 28 del 2024.

Il citato art. 26 dispone «*la totale e immediata vigenza ed esecuzione*» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*), con i relativi adeguamenti al nomenclatore regionale, e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (*Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*) (comma 1), anche in deroga ad atti amministrativi, pur se di rango statale, con i quali «*siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore*» (comma 2), esso prevede, inoltre, la conseguente stabilizzazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica in precedenza erogate in modalità provvisoria, temporanea e sperimentale (comma 3).

Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 117, terzo comma, in quanto lamentava il contrasto dell'impugnato art. 26, sia con la normativa nazionale che disciplina il procedimento di formazione dei LEA sia con l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*», a causa dell'introduzione di un ulteriore livello essenziale di assistenza (extra-LEA), in violazione della disciplina del piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria, al quale la Regione Puglia è sottoposta, e del divieto di spese non obbligatorie.

La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 sono stati operati dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, ma l'art. 64, commi 2 e 3, del citato d.P.C.m. ha subordinato l'entrata in vigore delle suddette disposizioni all'adozione, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comunemente noto come "*decreto tariffe*"), deputato a stabilire le relative tariffe. Tali tariffe sono state definite dal d.interm. 23 giugno 2023, il quale tuttavia, ha rinviato l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti le tariffe per l'assistenza specialistica ambulatoriale al 1° gennaio 2024 e quelle per l'assistenza protesica al 1° aprile 2024. Tale entrata in vigore è stata poi ulteriormente differita da ulteriori decreti interministeriali. Da ultimo, sulla base dell'intesa raggiunta il 14 novembre 2024 in sede di Conferenza Stato-Regioni, il d.interm. 25 novembre 2024 ha sostituito le tariffe approvate nel 2023, fissando al 30 dicembre 2024 l'entrata in vigore delle proprie disposizioni, che non è stata

ulteriormente differita. La legge reg. Puglia n. 28 del 2024, che ha introdotto l'impugnato art. 26, è entrata in vigore il 14 novembre 2024, ovvero lo stesso giorno del raggiungimento dell'intesa Stato-Regioni prodromica all'adozione del citato d.interm. 25 novembre 2024.

Inoltre, la Presidenza del Consiglio denunciava il contrasto della norma impugnata anche con il principio di congruità della spesa, sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost., sostenendo che la Regione Puglia, in una condizione di risorse contingentate, non avrebbe potuto destinare a prestazioni non incluse nei LEA risorse del Servizio sanitario regionale, distogliendole dalla finalità di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria. Ciò anche in ragione del fatto che le risorse individuate dal legislatore pugliese, a valere sul Fondo sanitario nazionale del 2024 (commi 1 e 4 dell'impugnato art. 26), ancora non erano state rese disponibili al momento dell'entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 28 del 2024.

La Corte ha ritenuto sussistente la lesione dell'art. 117, co. 3, Cost., in quanto la disposizione regionale, anticipando l'operatività delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a un momento in cui esse non erano ancora efficaci, ha violato l'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, contenente una disciplina che si configura come principio fondamentale della materia ed impone uno specifico procedimento per l'adozione di un atto. Le ulteriori censure, relative alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al divieto di effettuare spese non obbligatorie, e dell'art. 81, terzo comma, Cost., sono state ritenute assorbite.

Sentenza n. 150/2025

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lettera k), della legge reg. Umbria n. 12/2024.

Secondo il rimettente, la modalità di finanziamento dell'ARPA prevista dalla norma impugnata, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Umbra n. 12/2024, avrebbe consentito un trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale e, pertanto, genericamente per tutti i compiti assegnati all'Agenzia. Il rimettente evidenziava che le disposizioni censurate hanno consentito alla Regione Umbria, nell'esercizio di riferimento, di disporre il trasferimento di euro 14.213.516,19 a valere su risorse del Fondo sanitario

regionale, volte a sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate all'ARPA e, pertanto, esse si ponevano in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, *«in via sopravvenuta, essendo il testo normativo antecedente non solo al d.lgs. n. 118/2011, ma anche alla riforma costituzionale del 2001»*.

Il giudice a quo prospettava anche la violazione, in relazione alla medesima norma interposta, dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto riteneva che la destinazione a generico favore del funzionamento dell'ARPA di risorse del perimetro sanitario fosse suscettibile di pregiudicare l'effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.

Il rimettente prospettava anche la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità della spesa, a causa dell'ampliamento della capacità di spesa ordinaria derivante dall'aver destinato risorse riservate ai LEA a finalità estranee al perimetro, che la Regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie di bilancio.

La Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, richiamando le considerazioni già svolte nella sentenza n. 1 del 2024, riguardanti la citata norma interposta, che richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, *«un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale»*, al dichiarato fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria. Il Giudice delle leggi ha evidenziato come le disposizioni oggetto di censura prevedessero un'assegnazione indiscriminata di risorse all'ARPA, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. Pertanto – ha dichiarato la Consulta- tali disposizioni hanno violato la competenza

legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, avuto riguardo all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Sono state ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 32, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera m), Cost., quest'ultimo in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché all'art. 119, primo comma, Cost.

Sentenza n. 152/2025

La Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024.

In base alle prime sei disposizioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell'osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova governance economica europea, attraverso disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 784) alle regioni a statuto ordinario è stato richiesto un contributo, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 786, primo periodo) e il cui riparto è effettuato in sede di autocoordinamento tra le regioni, oppure, in assenza di accordo, mediante un provvedimento statale, in proporzione alla spesa corrente sostenuta da ciascuna regione, ma con l'esclusione, tra l'altro, dell'intero perimetro sanitario e delle spese della Missione 12, relativa a «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (comma 786, secondo e terzo periodo). L'attuazione del contributo richiede alle regioni di comprimere la spesa corrente in ciascuno degli anni dal 2025 al 2029; ciò avviene mediante l'iscrizione in bilancio di un fondo di importo pari al contributo dovuto, sul quale non è possibile disporre impegni di spesa e che deve essere finanziato attraverso le risorse di parte corrente (comma 789). Alla fine di ciascun esercizio il fondo in esame costituisce quindi un'economia, che, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione, contribuisce a ripianare tale disavanzo in misura aggiuntiva rispetto all'ordinario piano di rientro. Per gli enti non in disavanzo, invece, l'importo del contributo alla finanza pubblica, iscritto nel richiamato fondo, è destinato a finanziare investimenti nell'esercizio successivo. Ai fini dell'alternativa appena descritta le regioni considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto (comma 790). La disciplina del contributo alla finanza pubblica è completata dalla previsione di una sanzione per gli enti

inadempienti agli obblighi di accantonare il fondo e di trasmettere i rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (commi 792 e 793). In forza delle altre due previsioni impugnate, i commi 796 e 797, lettere a) e d), si determina, rispettivamente, la riduzione e la cancellazione di contributi per investimenti assegnati ai comuni e alle regioni a statuto ordinario dai commi 139 e 134 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.

In merito all'impugnativa del comma 790, sulla quale ci si sofferma in questa sede, la Regione denunciava la violazione da parte di quest'ultimo degli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto prescrive modalità diverse, a seconda della presenza o meno di disavanzo, di utilizzo del fondo appostato in bilancio per un importo pari al contributo alla finanza pubblica dovuto. Il ricorrente lamentava che, poiché il comma 790 stabilisce lo scomputo dall'importo del disavanzo di amministrazione della quota derivante da DANC, la disposizione violasse gli artt. 3, 81, 97 e 119 Cost., differenziando il trattamento di tale tipologia di disavanzo in maniera irragionevole e in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio. A sostegno della censura il ricorrente richiama la sentenza n. 274 del 2017 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di una legge regionale di assestamento al bilancio perché, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., aveva previsto l'applicazione al bilancio di una quota di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, pur in presenza di un risultato negativo, avendo erroneamente considerato quale componente attiva, tra l'altro, la voce del *«complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, [...] si concretano in cespiti inesistenti»*.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto non fondata tale censura, per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente, la Consulta ha osservato che la sentenza 274 del 2017 era pervenuta a tale conclusione sulla base della disciplina contabile allora applicabile, dove la pratica dell'autorizzazione alla contrazione di mutui poi non stipulati era interdetta dal legislatore statale. Successivamente, tuttavia, l'istituto del DANC è stato reintrodotta nell'ordinamento contabile delle regioni mediante l'inserimento, con l'art. 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, del comma 2-bis nell'art. 40 del d.lgs. n. 118 del 2011. Tale disposizione, per evitare il rischio di tensioni di liquidità di cassa, condiziona espressamente al rispetto da parte della regione dei tempi di pagamento delle obbligazioni commerciali il ricorso allo strumento del DANC. Il successivo comma 938 dell'art. 1 della citata l. n. 145, *«al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto»*, ha immesso nello stesso d.lgs. n. 118 del

2011, all'art. 11, comma 6, lettere d-bis) e d-ter), la previsione di puntuali adempimenti di trasparenza contabile, imponendo alle regioni di elencare nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto sia gli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto, sia gli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

Pertanto, la Consulta ha evidenziato che *"il quadro normativo attualmente in vigore, per un verso, registra nuovamente un istituto che ammette la copertura delle spese di investimento con una modalità derogatoria della ordinaria necessità di utilizzare entrate giuridicamente accertate (tali non potendosi considerare, per definizione, quelle consistenti in mutui da contrarre); per altro verso, tuttavia, risulta avere circoscritto l'impiego del DANC mediante la previsione di diverse misure precauzionali, prima non considerate... Non può quindi ritenersi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di scomputare la quota di disavanzo da DANC dal meccanismo del comma 790 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024"*, la cui ratio è quella di velocizzare il rientro dei disavanzi per i quali l'ordinamento prevede il ripiano in un tempo certo. Infatti, l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 impone il recupero del disavanzo nel primo esercizio in corso di gestione alla data dell'approvazione del rendiconto, oppure nei due successivi esercizi del triennio del bilancio di previsione, e comunque non oltre la durata della legislatura. Invece, come osservato dalla Corte, per il ripiano del disavanzo da DANC non vale detta regola, perché la quota di disavanzo derivante da DANC può essere coperta *«con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»* (art. 40, comma 2-bis, del d.lgs. n. 118 del 2011), quindi, finché queste esigenze non divengono attuali, l'obbligo di ripiano rimane *"sospeso"*.

Sentenza n. 174/2025

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023, ha sollevato questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998. Secondo il rimettente, tali disposizioni, dettando norme sul finanziamento dell'ARPAC, avrebbero consentito il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all'ARPAC, nella misura determinata, per l'esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la legge reg.

Campania n. 19 del 2022. Pertanto, il *giudice a quo* lamentava la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, «*in via sopravvenuta, essendo il testo normativo antecedente non solo al d.lgs. n. 118/2011, ma anche alla riforma costituzionale del 2001*». A giudizio del rimettente, le disposizioni censurate avrebbero alterato la struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20, che impone un'esatta individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, vanificando così gli obiettivi di armonizzazione contabile che la disposizione normativa statale persegue.

Inoltre, il *giudice a quo* prospettava la violazione, in relazione alla medesima norma interposta, dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto la destinazione a generico favore del funzionamento dell'ARPAC di risorse del perimetro sanitario avrebbe potuto pregiudicare l'effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., da assicurare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3 Cost.

Infine, il rimettente denunciava la lesione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità della spesa, a causa dell'ampliamento della capacità di spesa ordinaria, derivante dall'aver destinato risorse riservate ai LEA a finalità estranee al perimetro, che la Regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie di bilancio.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'impugnato art. 22 della legge reg. Campania n. 10/1998 prevedesse, alla lettera a) del comma 1, nel testo applicabile *ratione temporis*, un'assegnazione indiscriminata di risorse all'ARPAC, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. Pertanto, ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed ha richiamato le considerazioni già svolte nella sentenza n. 1 del 2024 – e confermate dalla recente sentenza n. 150 del 2025 – riguardanti la norma interposta di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, che richiede alle

regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, *«un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale»*, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria.

La Corte costituzionale ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, nonché all'art. 119, primo comma, Cost.

7 LE SCHEDE ISTRUTTORIE

1. Legge regionale 13 marzo 2025, n. 1

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 1/2025 "*Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca*" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 27 marzo 2025, n. 27 e consta di n. 8 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 269/24).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche¹⁸, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 marzo 2025, n. 177, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della IV Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli della I Commissione permanente, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali, la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla IV Commissione, la scheda economico-finanziaria e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La finalità della legge è rappresentata dal miglioramento delle "*condizioni di vita dei soggetti affetti da malattia celiaca attraverso specifiche linee guida per la preparazione, la somministrazione e la vendita di prodotti senza glutine non confezionati, nel rispetto di quanto stabilito nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e nella normativa nazionale e dell'Unione europea*" (art. 1).

Pertanto, la legge elenca, all'articolo 2, le funzioni della Giunta per il raggiungimento di tale finalità:

- a) adottare linee guida di cui al successivo art. 3, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore (art. 6), al fine di disciplinare le procedure di preparazione, di somministrazione e vendita degli alimenti senza glutine non confezionati nelle strutture pubbliche e private;
- b) incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore alimentare coinvolti nelle procedure di cui alla lettera a);

¹⁸ https://consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php

- c) istituire il registro regionale dei celiaci presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) e l'elenco regionale, di cui al successivo art. 4, degli operatori che preparano, somministrano e vendono alimenti o prodotti senza glutine ed hanno concluso il percorso formativo di cui alla lettera b);
- d) favorire l'educazione sanitaria e alimentare del soggetto celiaco, della sua famiglia e degli operatori del settore;
- e) riconoscere l'importanza della coltivazione, trasformazione e commercializzazione di grano saraceno nonché di altri cereali e alimenti privi di glutine;
- f) costituire e definire il funzionamento del Comitato, di cui al successivo art. 5, per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca;
- g) promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla celiachia;
- h) collaborare con gli enti locali per: promuovere una cultura di tutela della persona affetta da malattia celiaca, individuare spazi dedicati agli alimenti senza glutine in occasione di eventi enogastronomici pubblici, inserire alimenti sani e certificati senza glutine e senza lattosio nelle mense scolastiche e nei distributori alimentari presenti nei locali degli enti pubblici.

La legge autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere b) e g) dell'articolo 2, per gli anni 2026 e 2027, rispettivamente, le spese di euro 20.000,00 e di euro 10.000,00 a carico della Missione 13 " *Tutela della salute*", " , Programma 07 " *Ulteriori spese in materia sanitaria*", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 (art. 8, co. 1) e stabilisce che alla copertura di detta spesa si provveda mediante equivalente riduzioni dello stanziamento iscritto nella Missione 20 " *Fondi e accantonamenti*", Programma 03 " *Altri Fondi*", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 (art. 8, co. 2); dispone che, per gli anni successivi, all'autorizzazione di detta spesa si provveda con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione (art. 8, co. 3) e, infine, autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione (art. 8, co. 4).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnico-finanziaria collega oneri finanziari, autorizzati dall'articolo 8, esclusivamente agli interventi indicati alle lettere b) e g) dell'articolo 2, e ne rappresenta il dettaglio contabile come segue:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamiento competenza 2026	Stanziamiento competenza 2027
Missione 13 Programma 07 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Spese per la realizzazione degli interventi a favore dei soggetti affetti da malattia celiaca	20.000,00	10.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 marzo 2025, n. 177

Quanto alla quantificazione dei detti oneri, la relazione tecnica e la scheda economico-finanziaria attestano che *“si è basata sulle risorse stanziare per interventi simili, come per esempio l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 luglio 2023, n. 11 “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi” e che “nel bilancio regionale sono contabilizzate annualmente le risorse statali assegnate ai sensi dell'articolo 5 della legge 123/2005, finalizzate all'inserimento di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoranti e ad albergatori”.*

Riguardo alla morfologia giuridica degli oneri finanziari di cui trattasi, la relazione attesta che, nell'ambito della classificazione di cui all'art. 21, comma 5, della l. n. 196/2009, detti oneri sono riconducibili a *fattori legislativi* e, quanto al loro sviluppo temporale, si tratta di spese a carattere continuativo non obbligatorie, con rinvio della quantificazione, per gli anni successivi al triennio, alle rispettive leggi di bilancio.

La relazione evidenzia altresì il dettaglio contabile della modalità di copertura mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027.

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Riduzione stanziamento competenza 2026	Riduzione stanziamento competenza 2027
Missione 20 Programma 3 Titolo 1	2200310097	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi	20.000,00	10.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 marzo 2025, n. 177

Le disposizioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) ed h) del medesimo articolo 2 vengono qualificate dalla relazione tecnica *“ad invarianza finanziaria...poiché le attività indicate nelle stesse saranno realizzate:*

a) dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025/2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato

01 (Redditi da lavoro dipendente) e dal personale assegnato all'Agenzia sanitaria regionale il cui onere risulta stanziato nel bilancio vigente;

b) mediante dotazioni informatiche già in uso alle medesime strutture".

Invece, per le disposizioni contenute negli altri articoli, l'assenza di oneri viene motivata dalla relazione come segue:

Articoli	Motivazioni
Art. 1 (Finalità)	Natura ordinamentale
Art. 3 (Linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca)	Natura ordinamentale
Art. 4 (Elenco regionale)	Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; gli interventi previsti, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le attività indicate nelle disposizioni saranno realizzate dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025-2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente), mediante dotazioni informatiche già in uso.
Art. 5 (Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca)	Tali interventi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché, oltre alla previsione di gratuità alla partecipazione al Comitato, le attività indicate saranno realizzate dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela della salute, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025-2027, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente), mediante dotazioni informatiche già in uso.
Art. 6 (Disposizioni finali)	Natura ordinamentale
Art. 7 (Clausola valutativa)	Natura ordinamentale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 marzo 2025, n. 177

La relazione, infine, reca la seguente scheda di sintesi degli effetti finanziari:

AUTORIZZAZIONE DI SPESA					COPERTURA							
Miss./ Progr./ Titolo/ Cap.	denominazione	2025	2026	2027	Miss./ Progr./ Titolo/ Cap.	Descrizione	Stanz.to competenza disponibile 2025	Riduzione stanz.to competenza 2025	Stanz.to competenza disponibile 2026	Riduzione stanz.to competenza 2026	Stanz.to competenza disponibile 2027	Riduzione stanz.to competenza 2027
Miss. 13/ Prog. 07/ Tit. 1/ Cap. CNI	Spese per la realizzazione di interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca		20.000	10.000	Miss. 20/ Prog. 03/ Tit. 1 Cap. 2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI			100.000,00	20.000,00	100.000,00	10.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 marzo 2025, n. 177

Verifiche istruttorie

Nel corso dell'istruttoria, oltre all'esame della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate

verifiche volte a riscontrare sul Cruscotto Business della Regione Marche la capienza del capitolo indicato a copertura nella relazione tecnica. Gli esiti delle stesse sono i seguenti:

Capitolo	Previsioni di competenza 2025	Economie di competenza 2025	Previsioni di competenza 2026	Economie di competenza 2026	Previsioni di competenza 2027	Economie di competenza 2027
2200310097	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

(Dati aggiornati al 13/03/2025)

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Cruscotto Business della Regione Marche

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

1.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

1.1.1. Dalla relazione in esame si evince che la quantificazione degli oneri *“si è basata sulle risorse stanziare per interventi simili, come per esempio l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 luglio 2023, n. 11 “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi”.*

Al riguardo, il riferimento alle risorse stanziare per interventi simili appare del tutto ingiustificato, non risultando i motivi della necessità/opportunità di stanziare lo stesso ammontare di risorse; inoltre, l'intervento portato ad esempio non risulta corretto, considerato che la legge regionale 20 luglio 2023, n. 11 autorizza una spesa di ammontare notevolmente superiore (pari ad euro 114.500,00 per il triennio 2023-2025). Diversi appaiono *prima facie* gli elementi di fatto ai quali riferire gli interventi e, comunque, la relazione non esplicita i criteri sulla base dei quali è stata quantificata la spesa. In ogni caso, come già precisato nelle precedenti relazioni sulle leggi di spesa, l'analisi quantitativa condotta sulla base di un criterio storico-fattuale non è sufficiente. Infatti, *“pur potendo fornire utili elementi nella stima degli oneri finanziari, non può essere assunta a parametro esclusivo di analisi .. Tale prassi è suscettibile di minare in nuce la funzione propria della clausola generale della copertura, non consentendo una piena valutazione dell'attendibilità delle stime prospettiche in merito all'impatto finanziario dei provvedimenti...”* (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 111/2022/QR e n. 152/2023/RQ). Piuttosto, con particolare riguardo agli oneri aventi carattere di *“fattore legislativo”*, la relazione tecnica deve illustrare *“il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il legislatore regionale sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR).

1.1.1.R. L'Amministrazione ha precisato che la relazione tecnica, anche se in maniera sintetica, indica il criterio di quantificazione della spesa, specificando che la stessa *"si è basata sulle risorse stanziare per interventi simili. Ciò non significa che è stata condotta sulla base di un criterio esclusivamente storico-fattuale, ma in relazione all'esigenza di autorizzare un importo coerente con le finalità individuate. L'ammontare "notevolmente superiore" rispetto alla legge regionale n. 11/2023 è correlato proprio all'analisi oggettiva effettuata, nonché al riscontro sull'effettivo impiego delle risorse, più che sullo stanziamento"*. Inoltre, l'Amministrazione ha evidenziato per quanto riguarda il possesso di adeguate conoscenze da parte di chi prepara, somministra e vende i prodotti senza glutine non confezionati, la relazione tecnica attesta che nel bilancio della Regione, come richiesto dalla legge n. 123/2005, sono inseriti appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, con finanziamenti a carico delle risorse trasferite dallo Stato. Infatti, nella proposta di legge n. 59/2026 (Rendiconto generale della Regione per l'anno 2025) è indicato in entrata uno stanziamento di euro 21.018,98 sul capitolo 1201010202 *"Trasferimento dello Stato per l'attuazione della legge 04.07.2005, n. 123 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"* correlato allo stanziamento di spesa di euro 14.125,32 sul capitolo 2130210042 *"Spese per l'attuazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"* e di euro 6.893,66 sul capitolo 2130210140 *"Spese per l'attuazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia - assegnazione comuni"*.

Infine, l'Amministrazione ha specificato che la legge non prevede una spesa obbligatoria e la relativa autorizzazione costituisce limite massimo entro il quale vanno contenuti gli interventi.

1.1.1.C. Si ribadisce che la relazione tecnica avrebbe dovuto contenere il progetto elaborato dall'Amministrazione per la valutazione e dimostrazione della congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma. In altri termini, dalla relazione tecnica non si evincono *"l'analisi oggettiva effettuata"* né il percorso logico seguito.

1.1.2. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 2, lett. a), c), e), f) ed h), motivata mediante il generico rinvio al personale addetto alla struttura regionale competente in materia, a quello assegnato all'Agenzia sanitaria regionale ed alle dotazioni informatiche già in uso alle medesime strutture, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e,

quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, quindi, potrebbero rivelarsi insufficienti.

In altri termini, la relazione tecnica non contiene *la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica*, come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009.

Si ribadisce, altresì, che la *"mancata previsione di costi attuali non esclude che possano effettivamente derivare in futuro dalle norme maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere continuativo"* (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. n. 80/2025/RQ).

1.1.2.R. L'Amministrazione ha replicato che le attività relative all'adozione delle linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati (lettera a), all'istituzione del registro regionale dei celiaci e l'elenco regionale degli operatori (lettera c), alla costituzione e definizione del funzionamento del Comitato (lettera f), nonché alla collaborazione con gli enti locali (lettera h), non presentano elementi particolarmente innovativi e possono essere ricondotte all'attività ordinaria e, quand'anche fossero presenti elementi innovativi, non potrebbero escludersi margini di efficientamento nell'utilizzo delle risorse umane, anche grazie alla tecnologia. Quanto all'articolo 2, comma 1, lettera e), la stessa ha specificato che contiene una dichiarazione di principio e, quindi, non comporta alcuna spesa.

L'Ente ha infine evidenziato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge, resta salva la facoltà di autorizzare maggiori stanziamenti, anche in considerazione di quanto emergerà dalla relazione sull'attuazione degli interventi indicata all'articolo 7.

1.1.2.C. Pur prendendosi atto di quanto puntualizzato dall'Amministrazione, si ribadisce l'obbligo di redigere la relazione tecnica con i contenuti di cui al citato dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, *"sia quando la norma non richiede nuove coperture in quanto utilizza risorse già presenti a bilancio – essendo comunque necessario indicarne l'entità per dimostrarne l'adequatezza – sia quando la norma non sembra avere effetti finanziari, la cui assenza deve essere comunque dimostrata. Non è quindi corretto escludere la relazione tecnica nel caso di norme ritenute non onerose, perché essa è fondamentale per dimostrare la reale assenza di impatti finanziari. Inoltre, non è valido sostenere che una norma non comporti oneri solo perché ha carattere ordinamentale, poiché anche questi atti possono generare spese"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG).

1.2. MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE ONERI: ASSENZA DI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DA APPROVARE NEL CORSO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE E FINANZIARE COL FONDO SPECIALE

Il ricorso all'utilizzo del *"Fondo Speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"* è stato disposto senza la previa indicazione, nella legge di stabilità e nella legge di bilancio, dei provvedimenti dei quali era prevista l'approvazione nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e, quindi, non conformemente alla disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 2009¹⁹.

Come già rilevato da questa Corte *"la possibilità che le Regioni non siano tenute ad indicare preventivamente i provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale non sembra in linea con l'esigenza della programmazione regionale nella considerazione che il ricorso ai fondi speciali dovrebbe essere riservato all'ipotesi in cui i nuovi o maggiori oneri ricadano nell'oggetto per cui detto fondo era stato stanziato"* (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 119/2024/RQ).

1.2.R. L'Amministrazione ha replicato che l'articolo 18 della legge n. 196/2009 non stabilisce l'obbligo di indicare i singoli provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ma, più genericamente, *"gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria"* dei medesimi, che in *"tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri"* ed affida alla *"relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, l'indicazione dei singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero"*. L'Ente ha richiamato, inoltre, la pronuncia della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 184/2016, ha riconosciuto la possibilità per le Regioni di utilizzare *"le disponibilità dei fondi speciali"* per *"fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell'elenco allegato alla legge di bilancio"* ed ha concluso osservando che, rispetto al 2025, anno di rinnovo del Consiglio regionale, appare poco attendibile una *"programmazione"* dei provvedimenti legislativi da approvare prevedibilmente nel triennio.

¹⁹ L'iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo Speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi è stata disposta dall'art. 3 della l.r. n. 21 del 30 dicembre 2024 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (legge di stabilità 2025)"*

1.2.C. Pur prendendo atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, si ribadiscono le precedenti osservazioni sul punto. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha recentemente puntualizzato (deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG), che il ricorso ai fondi speciali è riservato alle ipotesi in cui l'onere ricada nell'oggetto per cui detto fondo era stato programmato e che, nel caso in cui solo le risorse per la nuova norma onerosa siano tratte dall'accantonamento operato nei fondi speciali, cioè non vi sia corrispondenza tra onere da coprire ed oggetto per il quale il fondo era stato stanziato, non si versa nell'ipotesi dell'art. 17, co. 1, lett. a), l. n. 196/2009, ma si è in presenza di un'utilizzazione di risorse di bilancio, consentita, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, solo qualora *"si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo. Il che sarà possibile sia in presenza di oneri discrezionali sia di oneri obbligatori, se la legge oggetto di riduzione sia idonea ad offrire le necessarie disponibilità finanziarie"*.

Tabella 1- Oneri/coperture L.R. n. 1/2025

Oneri				Coperture						
L. R. n. 1/2025	Oneri espressi si/no	Morfologia giuridica	Quantificazione	Utilizzo fondi accantonati	Modifica o soppressione parametri che regolano l'evoluzione della spesa dalle quali derivino risparmi di spesa	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Maggiori entrate	Rinvio al bilancio	Risorse già iscritte in bilancio	Oneri non coperti
2026										
Art. 8	si	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	20.000,00*	20.000,00						
2027										
Art. 8	si	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	10.000,00*	10.000,00						
Totale 2026-2027	30.000,00			30.000,00						
Oneri a regime										
Art. 8	no	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	Quantificazione rimessa alle future leggi di bilancio					X		

*Titolo 1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 11 marzo 2025, n. 177

2. Legge regionale 13 marzo 2025, n. 2

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 2/2025 "Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 27 marzo 2025, n. 27 e consta di n. 4 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 228/23).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 marzo 2025, n. 177, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della IV Commissione permanente (*senza modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali, la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla IV Commissione, la scheda economico-finanziaria e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge, volta all'istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco (art. 1) che operano nella regione Marche (art. 2, co. 1), demanda alla Giunta regionale la definizione, con regolamento, delle modalità di iscrizione al registro stesso (art. 2, co. 2) entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (art. 3) e stabilisce che dalla sua attuazione "non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale" (art. 4).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione e la scheda economico-finanziaria attestano, con riferimento alla legge ed, in particolare, all'articolo 2, l'invarianza finanziaria, motivando che "oltre a non disporre l'erogazione di risorse finanziarie, prevede limitatissimi adempimenti organizzativi a carico della Regione. Tali adempimenti si sostanziano, infatti, nell'approvazione della disciplina e nella tenuta di un registro, che coinvolgono un numero limitato di soggetti, cioè gli informatori scientifici. A ciò si può provvedere, pertanto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Viene attestata la natura ordinamentale degli altri articoli.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

2.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Con riferimento agli adempimenti organizzativi a carico della Regione previsti dall'articolo 2 ed attinenti all'istituzione ed alla tenuta di un apposito registro e all'approvazione della relativa disciplina, si rileva che la relazione difetta di una valutazione degli effetti complessivi della norma e dei possibili oneri correlati, con l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili in bilancio per far fronte agli stessi, al fine di dimostrare la mancanza di conseguenze sugli equilibri di bilancio, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009²⁰ e dall'articolo 8, comma 2 ter della l.r. n. 31/2001 e s.m.i.²¹.

Come indicato dalla Sezione delle Autonomie (v. da ultimo la delibera n. 10/2023), il legislatore regionale è tenuto alla redazione della Relazione tecnica contenente tutti gli elementi indicati nel citato articolo 17, comma 6-bis *“tanto nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, **dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse** per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti (in tal senso si veda la già citata Corte cost., sentenza n. 226 del 2021) quanto nel caso in cui la norma non presenti effetti finanziari dichiarati, il che va egualmente dimostrato”*. L'assenza degli elementi informativi richiesti per la relazione tecnica dal più volte citato articolo 17, comma 6-bis non consente, nei casi di dichiarata assenza di effetti finanziari, un'analitica ricostruzione dell'effettiva assenza di oneri, né permette, nei casi, come nella presente fattispecie, in cui si faccia espresso riferimento alle risorse già esistenti in bilancio, la valutazione circa l'idoneità e sufficienza di queste ultime rispetto agli adempimenti previsti, mediante la comparazione tra gli effetti derivanti dalle nuove disposizioni e le risorse disponibili.

²⁰ Legge n. 196/2009, art. 17, comma 6-bis: *“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la **valutazione degli effetti** derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'**indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali**, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.”*

²¹ Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 *“Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione, art. 8, comma 2 ter “Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”*

2.1.R. L'Amministrazione ha replicato che gli adempimenti per l'attuazione della legge sono molto limitati e marginali. Per quanto concerne l'istituzione e la tenuta del registro, il ricorso alle modalità telematiche, infatti, riduce notevolmente gli oneri, che sono principalmente a carico dei soggetti richiedenti. Quanto alla predisposizione del regolamento, il compito è notevolmente semplificato grazie al lavoro già svolto dalle altre Regioni che hanno approvato leggi quasi identiche, prevedendo l'invarianza, come la Basilicata e la Calabria.

Infine, quand'anche vi fossero elementi innovativi, non possono essere esclusi margini di efficientamento nell'utilizzo delle risorse umane, anche grazie alla tecnologia.

2.1.R.C. Si rinvia alle considerazioni espresse al punto **1.1.2.C**.

3. Legge regionale 31 marzo 2025, n. 3

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 3/2025 *"Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche"* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 10 aprile 2025, n. 32 e consta di n. 13 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 292/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 marzo 2025, n. 179, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della II Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli della I Commissione permanente, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali, la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla II Commissione e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge è volta a sostenere e promuovere il ruolo delle Pro Loco delle Marche (art. 1). Pertanto, la stessa: elenca le attività svolte dalle Pro Loco (art. 2); prevede il sostegno da parte della Regione dei c.d. Organismi associativi delle Pro Loco regionali, attraverso l'erogazione di contributi e la stipula di accordi di collaborazione (art. 3, co. 1); rimette alla Giunta regionale la definizione dei criteri per individuare la rappresentatività degli organismi stessi (art. 3, co. 2); istituisce, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Elenco regionale delle Pro Loco Marche (art. 4, co. 1) e rimette alla Giunta la disciplina dello stesso (art. 4, co. 2); prevede che le Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco possano accedere ai contributi erogati dalla Regione e promuovere, co-progettare e realizzare eventi ed attività anche in collaborazione con la Regione e con gli organismi associativi più rappresentativi delle Pro Loco (art. 4, co. 3); individua i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco (art. 5) e quelli essenziali dello Statuto delle Pro Loco (art. 6); prevede l'istituzione del Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco, specificando il carattere gratuito della partecipazione allo stesso (art. 7); disciplina i contributi alle attività delle Pro Loco delle Marche (art. 8, co. 1), definiti in base ad un programma annuale presentato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione della legge annuale di bilancio regionale (art. 8, co. 2), specificando che una percentuale di detti contributi sia destinata alle attività svolte dagli organismi associativi delle Pro Loco (art. 8, co.

3); dispone che la Giunta adotti le disposizioni attuative della stessa, con uno o più provvedimenti, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (art. 10, co. 3); stabilisce che gli interventi previsti possano essere finanziati *“anche con risorse provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato, in quanto compatibili”* (art. 11).

Infine, all’art. 12, autorizza, per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 8, la spesa complessiva di euro 180.000,00 (euro 90.000,00 per l’anno 2026 ed euro 90.000,00 per l’anno 2027) e ne stabilisce la copertura, per l’anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 e, per l’anno 2027, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (art. 12, co. 2). Dispone, inoltre, l’azzeramento dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2026 relativa alla voce *“Contributo per sostegno alle attività delle Pro Loco”*, riportata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche - Legge di stabilità 2025*), autorizzando la Giunta ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione. Per gli anni successivi, all’autorizzazione della spesa di cui trattasi si dovrà provvedere con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnico-finanziaria collega gli oneri finanziari, autorizzati dall’articolo 12, esclusivamente ai contributi di cui all’articolo 8 destinati alle attività delle Pro Loco Marche e, per una percentuale, alle attività degli organismi associativi degli stessi e ne rappresenta il dettaglio contabile come segue:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamento competenza 2026	Stanziamento competenza 2027
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Contributi alle Pro Loco Marche per la realizzazione delle attività ai fini della promozione turistica e valorizzazione del territorio (art. 2)	90.000,00	90.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 marzo 2025, n. 179

Quanto alla quantificazione degli oneri finanziari di cui trattasi, la relazione evidenzia il dettaglio contabile della modalità di copertura delle spese per gli interventi di cui all’art. 8

mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027, così come di seguito riportato.

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Riduzione stanziamento competenza 2026	Riduzione stanziamento competenza 2027
Missione 07 Programma 1 Titolo 1	2070110598	Contributo per il sostegno alle attività delle Pro Loco	90.000,00	0,00
Missione 20 Programma 3 Titolo 1	2200310097	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi	0,00	90.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 marzo 2025, n. 179

Per le disposizioni contenute negli altri articoli, l'assenza di oneri viene motivata dalla relazione come segue:

Articoli	Motivazioni
Art. 1 (Finalità)	Natura ordinamentale
Art. 2 (Attività delle Pro Loco Marche)	Natura ordinamentale
Art. 3 (Organismi associativi delle Pro Loco)	Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; tali interventi, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le attività indicate saranno svolte dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di turismo, il cui onere risulta stanziato a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del Bilancio di previsione 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura.
Art. 4 (Elenco regionale delle Pro Loco Marche)	Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; tali interventi, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le attività indicate saranno svolte dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di turismo, il cui onere risulta stanziato a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del Bilancio di previsione 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura.
Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)	Natura ordinamentale
Art. 6 (Statuto delle Pro Loco Marche)	Natura ordinamentale
Art. 7 (Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco)	Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; l'istituzione ed il funzionamento del Tavolo, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché, oltre alla previsione di assenza di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese per la partecipazione al Tavolo, l'attività sarà supportata dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di turismo, il cui onere risulta stanziato a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del Bilancio di previsione 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura.
Art. 9 (Clausola valutativa)	Natura ordinamentale
Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)	Natura ordinamentale
Art. 11 (Destinazione di risorse)	Natura ordinamentale
Art. 13 (Modifiche e abrogazione)	Natura ordinamentale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 marzo 2025, n. 179

Infine, la relazione tecnica contiene il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari

	AUTORIZZAZIONE DI SPESA				COPERTURA							
Miss./ Progr./ Titolo/ Cap.	denominazione	2025	2026	2027	Miss./ Progr./ Titolo/ Cap.	Descrizione	Stanz.to competenza disponibile 2025	Riduzione stanz.to competenza 2025	Stanz.to competenza disponibile 2026	Riduzione stanz.to competenza 2026	Stanz.to competenza disponibile 2027	Riduzione stanz.to competenza 2027
Miss. 07/ Prog. 01/ Tit. 1/ Cap. CNI	Contributi per le attività della Pro Loco Marche	90.000,00	90.000,00		Miss. 07/ Prog. 01/ Tit. 1 Cap. 2070110598	Contributo per il sostegno alle attività delle Pro Loco			90.000,00	90.000,00		
					Miss. 20/ Prog. 03/ Tit. 1 Cap. 2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI					100.000,00	90.000,00

dati contabili al 27/02/2025

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 marzo 2025, n. 179

Verifiche istruttorie

Nel corso dell'istruttoria, oltre all'esame della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate verifiche volte a riscontrare sul Cruscotto Business della Regione Marche la capienza dei capitoli indicati nella relazione tecnica a copertura. Gli esiti delle stesse sono riportati nei due successivi prospetti:

Capitoli	Previsioni di competenza 2025	Economie di competenza 2025	Previsioni di competenza 2026	Economie di competenza 2026	Previsioni di competenza 2027	Economie di competenza 2027
2070110598	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2200310097	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

(Dati contabili al 31/03/2025)

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Cruscotto Business della Regione Marche

Suscita perplessità la circostanza che dal Cruscotto Business della Regione Marche risultino, al 31 marzo 2025, sul cap. 2200310097 stanziamenti di competenza pari ad euro 100.000,00 per gli anni 2026 e 2027, considerato che, a seguito dell'approvazione della legge n. 1/2025 con deliberazione dell'11 marzo 2025, n. 177, detti stanziamenti sono stati ridotti di euro 20.000,00, per il 2026, e di euro 10.000,00, per il 2027. Tuttavia, pur considerando lo stanziamento di competenza disponibile 2027 ridotto e, quindi, pari ad euro 90.000,00, non risulterebbero problemi di capienza del citato capitolo ai fini della copertura dell'onere di cui alla presente legge, che ammonta proprio ad euro 90.000,00. Infine, si è riscontrato che, nella Tabella E allegata alla l. reg. n. 21/2024 richiamata dall'art. 12, co. 3, della legge in commento, la spesa corrente annuale autorizzata per l'anno 2026 per "Contributo per il sostegno alle attività delle Pro Loco" ammonta ad euro 90.000,00.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

3.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

3.1.1. In ordine alla quantificazione degli oneri finanziari, la relazione tecnica attesta che *“è basata sulle risorse stanziare annualmente a sostegno alle attività delle Pro Loco nel Piano annuale del Turismo (ad esempio, il Programma annuale del Turismo 2024, approvato con D.G.R. n. 510 del 3 aprile 2024, di attuazione del Piano annuale del Turismo relativo al triennio 2021/2023, approvato con D.A. n. 13 del 20 maggio 2021)”*.

Quanto alla morfologia giuridica, la relazione attesta che, nell’ambito della classificazione di cui all’art. 21, comma 5, della l. n. 196/2009, detti oneri sono riconducibili a *fattori legislativi* e, riguardo al loro sviluppo temporale, si tratta di *spesa a carattere continuativo non obbligatoria, con rinvio della quantificazione, per gli anni successivi al triennio, alle rispettive leggi di bilancio*.

In realtà la quantificazione appare determinata esclusivamente da un dato storico, le risorse stanziare l’anno precedente in atti amministrativi, i Piani annuali e triennali, che opera come tetto di spesa, in mancanza di qualsiasi indicazione sul *“progetto elaborato dall’Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell’ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il legislatore regionale sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l’intervento avviato”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR). Il riferimento alla citata d.g.r. n. 510/2024 appare inconferente, in quanto nella stessa non sono stati ravvisati capitoli attinenti alle Pro Loco.

3.1.1.R. L’Amministrazione ha precisato che la quantificazione non risulta esclusivamente da un dato storico, anche se, nella specifica fattispecie, il dato storico assume notevole rilevanza per le informazioni che mette a disposizione, considerato che, ancor prima della legge regionale n. 9/2006, la legge regionale n. 43/1975 conteneva interventi analoghi a quelli della legge regionale n. 3/2025. Inoltre, nella d.g.r. n. 510/2024 *“Approvazione del Programma annuale del turismo - anno 2024 ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. n. 9/2006 e del Programma regionale integrato degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e centri storici delle marche – annualità 2024-2026”*, a pagina 23, è contenuta la scheda n. 4 (Sostegno alle attività delle Pro loco) con uno stanziamento di euro 90.000,00 sul capitolo 2070110518 del bilancio 2024/2026 per le annualità 2024 e 2026. Infine, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della medesima legge, resta salva la facoltà di autorizzare maggiori stanziamenti di spesa, in considerazione di quanto emergerà dalla relazione sull’attuazione prevista dall’articolo 9.

3.1.1.C. Pur prendendosi atto delle precisazioni dell'Amministrazione, si ribadisce che la relazione tecnica avrebbe dovuto contenere il progetto elaborato dall'Amministrazione per la valutazione e dimostrazione della congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma.

3.1.2. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, dell'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, inerente agli organismi associativi delle Pro Loco, dal momento che tale articolo prevede, tra l'altro, l'erogazione di contributi a detti organismi e che l'articolo 8, co. 3, stabilisce espressamente che sia destinata agli stessi una percentuale dei contributi di cui al programma annuale degli interventi approvato dalla Giunta.

3.1.2.R. L'Amministrazione ha ammesso che si tratti di un errore. Infatti, l'articolo 3, comma 1, lettera b), comporta spesa nei limiti dell'autorizzazione disposta all'articolo 12.

3.1.3. Dà altresì adito a dubbi l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 7 di questa legge, motivata mediante il generico rinvio al personale addetto alla struttura regionale competente in materia ed alle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, quindi, potrebbero rivelarsi insufficienti.

Si rinvia alle osservazioni di cui al punto 1.1.2. della scheda sulla l.r. n. 1/2025.

3.1.3.R. L'Ente ha specificato che le attività della Giunta riguardanti le Pro Loco erano già assegnate alla struttura regionale competente dalla legge regionale l.r. 9/2006 e, ancora prima, dalla legge regionale n. 43/1975.

3.1.3.C. Si richiamano le considerazioni espresse al punto **1.1.2.C.**

3.2 RICHIAMO AD EVENTUALI RISORSE EUROPEE, STATALI E REGIONALI AI FINI DELLA COPERTURA

Riguardo all'articolo 11 della legge oggetto di analisi, che prevede la possibilità di finanziare gli interventi anche con le risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato, questa Sezione ribadisce, analogamente a quanto già fatto in precedenti relazioni, che *“Anche l'introduzione di clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali (...) non appare in linea con la normativa contabile nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto*

incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe" (v., da ultimo, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 80/2025/RQ).

3.2.R. L'Amministrazione ha risposto che l'articolo 11 si limita a fornire un'indicazione politica alla Giunta regionale in merito alla destinazione delle risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato, ma non contiene disposizioni finanziarie che, invece, sono contenute nel successivo articolo 12.

3.2.C. Si ribadisce quanto già espresso da questa Sezione (deliberazione n. 80/2025/RQ), cioè che *"La precisazione formulata dall'Amministrazione in sede di contraddittorio circa la natura di norma di norma di indirizzo politico della disposizione che consente alla Giunta di individuare risorse specifiche nell'ambito di quelle statali e dell'Unione europea da destinare agli interventi previsti dalla legge, suggerirebbe in ogni caso una precisazione, anche in sede redigente, circa la mera natura programmatica della norma al fine di evitare l'avvio di interventi suscettibili di determinare oneri privi della necessaria copertura".*

3.3. INCONGRUENZE DATI

Con riferimento al capitolo 2200310097, si rilevano le incongruenze, sopra evidenziate, emerse all'esito delle verifiche sul Cruscotto Business della Regione Marche.

3.3.R. L'Amministrazione ha spiegato che la verifica della disponibilità finanziaria a carico del capitolo 2200310097 per la copertura degli oneri relativi alla proposta di legge n. 292/25 è stata effettuata il 27 febbraio 2025. A tale data la legge regionale n. 1/2025, che utilizzava come copertura della spesa autorizzata quota parte degli stanziamenti 2026 e 2027 del fondo speciale, non era stata ancora attuata, poiché, prudenzialmente, si è atteso il decorso del termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, entro i quali il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Quindi, alla data della verifica, non era stata ancora disposta la riduzione dello stanziamento del fondo speciale, effettuata con d.g.r. n. 1020/2025 *"Attuazione della legge regionale n. 1 del 13 marzo 2025 concernente "Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca"*. L'Amministrazione ha concluso attestando che, nonostante il lasso di tempo che può intercorrere tra la verifica di disponibilità e la riduzione da parte della Giunta regionale per l'attuazione di altre leggi regionali, è comunque assicurato il costante monitoraggio dell'utilizzo dei fondi.

3.3.C. Pur se, nella nota di risposta, l'Amministrazione attesti che *“Considerato il lasso di tempo che può intercorrere tra la verifica di disponibilità e la riduzione da parte della Giunta regionale per l'attuazione di altre leggi regionali, è comunque assicurato il costante monitoraggio dell'utilizzo dei fondi”*, si osserva tuttavia che l'esatta disponibilità del capitolo di spesa utilizzato a copertura deve essere certa alla data di approvazione della deliberazione legislativa e, quindi, essere adeguatamente dimostrata nella relazione tecnica, che dovrebbe riportare dati aggiornati alla data della deliberazione stessa e non risalenti a periodi precedenti. In altri termini, al fine di scongiurare il rischio di capitoli che potrebbero rivelarsi incapienti e quindi inadonei alla copertura, detta disponibilità non dovrebbe essere frutto di ricostruzioni *ex post* ma verificabile con esattezza *ex ante*, cioè alla data stessa di approvazione della legge.

Tabella 2 – Oneri/coperture L.R. n. 3/2025

Oneri				Coperture						
L. R. n. 3/2025	Oneri espressi si/no	Morfologia giuridica	Quantificazione	Utilizzo fondi accantonati	Modifica o soppressione parametri che regolano l'evoluzione della spesa dalle quali derivino risparmi di spesa	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Maggiori entrate	Rinvio al bilancio	Risorse già iscritte in bilancio	Oneri non coperti
2026										
Art. 12	sì	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	90.000,00*			90.000,00				
2027										
Art. 12	sì	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	90.000,00*	90.000,00						
Totale 2026-2027	180.000,00			180.000,00						
Oneri a regime										
Art. 12	no	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	Quantificazione rimessa alle future leggi di bilancio					X		

*Titolo 1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 marzo 2025, n. 179

4. Legge regionale 17 aprile 2025, n. 4

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 4/2025 "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 24 aprile 2025, n. 36 e consta di n. 7 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 281/24).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 aprile 2025, n. 181, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della III Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali e la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla III Commissione.

Finalità della legge

Come si desume dalla relazione illustrativa alla Proposta di legge, quest'ultima "è finalizzata ad allineare la disciplina regionale delle costruzioni in zona sismica, di cui alla l.r. 1/2018, alle nuove disposizioni statali in materia, introdotte dalla legge 24 luglio 2024, n. 105".

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione attesta l'invarianza con riferimento a ciascuno degli articoli della legge in esame

Articoli	Motivazioni
Art. 1 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2018)	La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo, con il comma 1, introduce, nei casi di avvio dei procedimenti previsti dagli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001, la possibilità per i Comuni di eseguire con il metodo a campione i controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato mentre con il comma 2 elimina le indicazioni relative all'attuale procedimento amministrativo regionale in quanto non più coerenti con le nuove disposizioni statali (decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) e richiama le procedure che verranno dettagliate nei successivi articoli 12 ter e 12 quater.
Art. 2 (Inserimento degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nella l.r. 1/2018)	La disposizione, dettando norme procedurali, ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo introduce nella l.r. 1/2018 le seguenti disposizioni normative: - l'articolo 12 bis contenente la disciplina regionale da seguire per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 34-bis, comma 3-bis, del d.p.r. 380/2001 nell'ipotesi delle c.d. "tolleranze costruttive" relative ad unità immobiliari ubicate in zone sismiche; - l'articolo 12 ter contenente la disciplina regionale da seguire per ottenere l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità dal titolo abilitativo o di variazioni essenziali relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione dell'articolo 36-bis,

	comma 3-bis, del d.p.r. 380/2001, introdotto dal c.d. decreto "Salva Casa"; - l'articolo 12 quater contenente la disciplina da seguire per ottenere l'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001.
Art. 3 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)	La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo inserisce nell'attuale articolo 13 della l.r. 1/2018 due nuovi commi: - il comma 2 bis: specifica che, nelle ipotesi di tolleranze costruttive (articolo 12 bis), non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001, non costituendo esse violazioni edilizie; - il comma 2 ter: individua gli adempimenti posti a carico della struttura regionale competente nei casi di accertamento di conformità di cui agli articoli 12 ter e 12 quater.
Art. 4 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2018)	La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo estende ai nuovi procedimenti introdotti l'obbligo di pagamento del contributo istruttorio.
Art. 5 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018)	La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo modifica l'articolo 15 della l.r. 1/2018 (Disposizioni di attuazione) ponendo a carico della Giunta regionale l'onere di individuare gli elementi essenziali la cui mancanza rende irricevibili le istanze che saranno presentate ai sensi degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nonché quello di dettare le disposizioni per garantire l'attuazione della nuova disciplina introdotta.
Art. 6 (Disposizioni transitorie)	La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo prevede che le istanze di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater potranno essere esaminate seguendo le novelle legislative introdotte dal c.d. "Salva Casa" successivamente alla pubblicazione nel BUR delle disposizioni attuative dettate dalla Giunta regionale
Art. 7 (Invarianza finanziaria)	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria della legge

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 aprile 2025, n. 181

5. Legge regionale 17 aprile 2025, n. 5

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 5/2025 "Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 24 aprile 2025, n. 36 e consta di n. 7 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 246/23).

Alla stessa è stata abbinata un'altra proposta anch'essa di iniziativa consiliare (n. 230/23).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla proposta di legge n. 246/23, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 aprile 2025, n. 181, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della II Commissione permanente ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali, la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sul testo unificato dalla II Commissione.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge ha come finalità la *"favorire l'accesso ai servizi bancari e finanziari di base a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle aree rurali ed interne della regione, al fine di ridurre la marginalità."* (art. 1). Pertanto, la Regione promuove il confronto tra istituti di credito, anche al fine di creare reti di servizi bancari e finanziari condivisi (art. 2) e, per le finalità sopra indicate, la legge prevede l'istituzione, presso la competente struttura della Giunta regionale, del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari nella regione (art. 3) e ne determina i compiti (art. 4). Infine, la legge attesta che dalla sua attuazione *"non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"* (art. 6).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione attesta, con riferimento alla legge ed, in particolare, all'articolo 3, l'invarianza finanziaria, motivando nel senso che *"La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta indennità o rimborsi spese nei confronti dei partecipanti; le attività di supporto amministrativo sono a carico del personale assegnato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di credito. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura. Pertanto*

le disposizioni di questo articolo sono ad invarianza per il bilancio regionale". Con riferimento agli altri articoli, viene attestata la natura ordinamentale.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

5.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

5.1.1. Suscita perplessità l'attestazione circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare, di quelle relative all'istituzione del Comitato ed alle relative attività, motivata mediante il generico rinvio al personale addetto alla struttura regionale competente in materia ed alle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, quindi, potrebbero rivelarsi insufficienti. Si rinvia alle osservazioni di cui al punto 1.1.2. della scheda sulla l.r. n. 1/2025.

5.1.1.R. L'Amministrazione ha rinviato alle precisazioni fornite con riferimento ai punti 1.1.2 e 2.1.

5.1.1.C. Si richiamano le considerazioni espresse al punto **1.1.2.C.**

6. Legge regionale 8 maggio 2025, n. 6

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 6/2025 " *Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti*" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 15 maggio 2025, n. 42 e consta di n. 5 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 266/24).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl con la relativa scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2025 n. 182, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della I Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali, la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla I Commissione e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge è finalizzata a promuovere " *la conoscenza della figura e dell'opera del pittore Carlo Maratti, quale marchigiano illustre, in occasione della ricorrenza dei quattrocento anni dalla nascita*" (art. 1). Pertanto, la stessa prevede che la Regione organizzi iniziative meritevoli per la finalità sopra indicata e che possa collaborare con il Comune di Camerano, paese di nascita di Carlo Maratti, nell'organizzazione delle stesse (art. 2); stabilisce che, per la programmazione dei suddetti interventi, la Giunta regionale costituisca un Comitato, la partecipazione al quale è a titolo gratuito (art. 3); reca la clausola valutativa, disponendo che la Giunta presenti al Consiglio-Assemblea legislativa la relazione sullo stato di attuazione della stessa; autorizza, per l'anno 2025, la spesa di euro 15.000,00 da iscrivere in aumento della Missione 05 " *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*", Programma 02 " *Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 (art. 5, co. 1); individua la copertura della spesa autorizzata nella corrispondente riduzione, per pari importo e nel medesimo esercizio finanziario, dello stanziamento iscritto nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 (art. 5, co. 2); per effetto di quest'ultima norma, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 relativa alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (*Norme in materia di beni e attività culturali*), indicata nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30

dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027) (art. 5, co. 3); autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione (art. 5, co. 4).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnico-finanziaria collega gli oneri finanziari autorizzati dall'art. 5 esclusivamente agli interventi di cui all'articolo 2 (organizzazione e sostegno ad iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza della figura e dell'opera di Carlo Maratti) e ne rappresenta il dettaglio contabile come segue:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamiento competenza 2025
Missione 05 Programma 02 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Interventi per promuovere la conoscenza della figura e dell'opera di Carlo Maratti	15.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2025, n. 182

Quanto alla quantificazione dei detti oneri, la relazione tecnica attesta che *“si è basata sulla previsione di un programma di interventi analogo a quelli realizzati per le celebrazioni di altre ricorrenze, come ad esempio quelli attuativi della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 1 (Celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524–2024)), della legge regionale 16 aprile 2024, n. 9 (Celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi (1924–2024)) e della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 (Celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924–2024))”*.

In merito alla morfologia giuridica degli oneri finanziari di cui trattasi, la relazione attesta che, nell'ambito della classificazione di cui all'art. 21, comma 5, della l. n. 196/2009, gli stessi sono riconducibili a *“fattori legislativi il cui importo costituisce limite massimo di spesa”* e, riguardo al loro sviluppo temporale, *“si tratta di spesa occasionale essendo finalizzata alla celebrazione di una ricorrenza”*.

La relazione evidenzia altresì il dettaglio contabile della modalità di copertura mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027.

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Riduzione stanziamento competenza 2025
Missione 05 Programma 02 Titolo 1	2050210085	Fondo per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di beni ed attività culturali - trasferimenti correnti a Università	15.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2025, n. 182

Con riferimento a tutte le altre disposizioni, la relazione tecnica attesta che hanno natura ordinamentale (art. 1) o che sono ad invarianza finanziaria (artt. 3 e 4).

In particolare, riguardo all'articolo 3, che prevede la costituzione di un Comitato, l'invarianza finanziaria viene motivata, attestando che *"La partecipazione al Comitato, infatti, è a titolo gratuito. Gli adempimenti a carico della Giunta regionale possono essere agevolmente realizzati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di cultura, anche mediante l'efficientamento della stessa struttura realizzabile con una riorganizzazione delle attività svolte al suo interno. A tale riguardo, si specifica che l'onere per il personale risulta stanziato a carico della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà delle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura"*.

Riguardo all'articolo 4, che pone a carico della Giunta la presentazione all'Assemblea legislativa di una relazione sullo stato di attuazione della legge, la relazione attesta l'invarianza finanziaria *"in quanto l'adempimento previsto a carico della Giunta regionale non comporta incremento delle spese di funzionamento. Infatti, gli adempimenti a carico della Giunta regionale possono essere agevolmente realizzati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di cultura, mediante l'efficientamento della stessa struttura realizzabile con una riorganizzazione delle attività svolte al suo interno. A tale riguardo, si specifica che l'onere per il personale risulta stanziato a carico della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà delle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura"*.

Infine, la relazione reca il seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 266/24 "Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti												
SPESA AUTORIZZATA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027						COPERTURA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027						
Miss./ Progr./ Titolo	Cap.	Denominazione	2025	2026	2027	Miss./ Progr./ Cap.	Descrizione	Stanziamen- to compe- tenza disponibile 2025	Riduzione stanziamento competenza 2025	Stanziamen- to compe- tenza disponibile 2026	Riduzione stanziamento competenza 2026	Stanziamen- to compe- tenza disponibile 2027
Miss. 05/ Prog. 02/ Titolo 1	capitolo nuova istituzion e	Interventi per promuovere la conoscenza della figura e dell'opera di Carlo Maratti	15.000,00			Miss. 05/ Prog. 02/ Titolo 1 2050210085	FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - trasferimenti correnti a Università	240.000,00	15.000,00			

(dati contabili al 30/04/2025)

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2025, n. 182

Verifiche istruttorie

Nel corso dell'istruttoria, oltre all'esame della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate

verifiche volte a riscontrare sul Cruscotto Business della Regione Marche la capienza del capitolo indicato nella relazione tecnica a copertura. Gli esiti delle stesse sono i seguenti:

Capitolo	Previsioni di competenza 2025	Economie di competenza 2025	Previsioni di competenza 2026	Economie di competenza 2026	Previsioni di competenza 2027	Economie di competenza 2027
2050210085	274.200,00	240.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00

(Dati aggiornati al 8 maggio 2025)

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Cruscotto Business della Regione Marche

Dal Cruscotto Business della Regione Marche risultano sul cap. 2050210085 previsioni di competenza per l'anno 2025 pari ad euro 274.200,00, mentre, dal Bilancio Finanziario Gestionale del triennio 2025-2027 e dal prospetto di sintesi contenuto nella relazione tecnica (v. penultima delle tabelle sopra riportate) risulta che le stesse previsioni sono pari ad euro 240.000,00. Non si evidenziano, comunque, problemi di capienza del capitolo in questione ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge.

Si è, inoltre, riscontrato che, con la Tabella A allegata alla citata l.r. n. 22/2024²², erano state autorizzati oneri, per l'anno 2025, per euro 921.073,17, per la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (*Norme in materia di beni e attività culturali*). Pertanto, non si evidenziano problemi in merito alla riduzione disposta dalla legge in oggetto di analisi, per euro 15.000,00, di detta autorizzazione per l'anno 2025.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

6.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

6.1.1. Dalla relazione in esame si evince che la quantificazione degli oneri “*si è basata sulla previsione di un programma di interventi analogo a quelli realizzati per le celebrazioni di altre ricorrenze, come ad esempio quelli attuativi della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 1 (Celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524–2024)), della legge regionale 16 aprile 2024, n. 9 (Celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi (1924–2024)) e della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 (Celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924–2024))*”.

A tale riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate al punto **1.1.1.** della scheda concernente la l.r. n. 1/2025 in merito all'analisi quantitativa condotta sulla base di un criterio storico-fattuale.

6.1.1.R. L'Amministrazione ha rinviato alle precisazioni fornire in relazione al punto 1.1.1.

²² Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (*Bilancio di previsione 2025/2027*).

6.1.1.C. Si richiamano le considerazioni espresse al punto **1.1.1.C.**

6.1.2. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3 di questa legge, motivata mediante il generico rinvio al personale addetto alla struttura regionale competente in materia ed alle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti dal personale menzionato. Si rinvia alle osservazioni di cui al punto 1.1.2. della scheda sulla l.r. n. 1/2025.

6.1.2.R. L'Amministrazione ha specificato che i compiti previsti all'articolo 3 sono di limitatissimo impatto, in quanto circoscritti all'atto di costituzione del Comitato, non è prevista alcuna segreteria per lo stesso Comitato, la relativa partecipazione è a titolo gratuito e la durata dello stesso si esaurisce in un arco temporale esiguo.

6.1.2.C. Pur prendendosi atto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, si rileva che le stesse avrebbero dovuto essere contenute nella relazione tecnica.

Tabella 3 – Oneri/coperture L.R. n. 6/2025

L. R. n. 6/2025	Oneri			Coperture						
	Oneri espressi si/no	Morfologia giuridica	Quantificazione	Utilizzo fondi accantonati	Modifica o soppressione parametri che regolano l'evoluzione della spesa dalle quali derivino risparmi di spesa	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Maggiori entrate	Rinvio al bilancio	Risorse già iscritte in bilancio	Oneri non coperti
2025										
Art. 5	si	Fattori legislativi Occasionali	15.000,00*			15.000,00				

*Titolo 1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 maggio 2025, n. 182

7. Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 7/2025 "Sistema Marche di protezione civile" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 5 giugno 2025, n. 49 e consta di n. 37 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (n. 273/24).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 maggio 2025 n. 183, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della III Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio delle autonomie locali e della I Commissione permanente (quest'ultimo parere viene rilasciato a condizione che venga sostituito il testo dell'articolo 33 "Disposizioni finanziarie") e la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla III Commissione.

Sulla Proposta relativa alla legge in argomento è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori della Regione (Allegato A al verbale n. 8 del 2 luglio 2024).

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

Come si evince dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, *"la legge intende avviare nella Regione Marche un percorso innovativo di revisione organica e aggiornamento della disciplina e delle attività in materia di protezione civile che consenta di orientare le strategie operative future e rispondere efficacemente alla rinnovata esigenza di "sistema" nonché coordinare le attività degli Enti locali e dei relativi piani di emergenza al fine di ottimizzare la risposta operativa, aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione nei temi della sicurezza e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e promuovere percorsi finalizzati ad aumentare la resilienza della comunità marchigiana. La legge recepisce le disposizioni previste dal d.lgs. 1/2018, cosiddetto "Codice della Protezione Civile", ed introduce nell'ordinamento regionale gli strumenti previsti dalle stesse".* La legge indica l'oggetto e le finalità della nuova disciplina regionale sul Sistema Marche di protezione civile (art. 1), elenca i soggetti che fanno parte di detto Sistema (art. 2) e ne descrive le attività (art. 3); recepisce le attività in capo alla Regione così come definite dall'articolo 11 del d.lgs. 1/2018 (art. 4) e ribadisce le attività in capo ai Comuni e ai Sindaci, così come definite dall'articolo 12 del d.lgs. 1/2018 (art. 5); prevede, ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 1/2018, la definizione da parte della Regione degli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile e dei relativi criteri organizzativi (art. 6); definisce i rapporti e le collaborazioni che la Regione attua con altri enti ed istituzioni per il perseguimento delle finalità della stessa (art. 7); disciplina la composizione e il funzionamento del tavolo interistituzionale per la protezione civile di livello provinciale che il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Prefetto, può costituire presso ogni sala operativa integrata (art. 8); introduce le attività di sensibilizzazione e formazione in materia di protezione civile promosse dalla Regione (art. 9); definisce le attività realizzate dalla Giunta regionale per favorire la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile (art. 10), prevede l'istituzione e lo svolgimento di corsi di formazione rivolti agli amministratori ed operatori locali del Sistema Marche (art. 11) e la possibilità di organizzare esercitazioni di protezione civile sul territorio regionale (art. 12); introduce gli strumenti di pianificazione di protezione civile (art. 13) e descrive i contenuti, le finalità e le modalità di approvazione del Piano regionale di protezione civile (art. 14) e dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale (art. 15); definisce il ruolo della struttura regionale di protezione civile e la sua organizzazione (art. 16), della quale fanno parte la Sala operativa unificata permanente (art. 17), le Sale operative integrate (art. 18), il Centro funzionale multirischi (art. 19), ed il Centro assistenziale di pronto intervento (art. 20); disciplina le funzioni del Comitato operativo regionale (art. 21) e stabilisce che la Regione organizzi e gestisca la Colonna mobile regionale (art. 22); descrive le attività alle quali concorre il volontariato regionale organizzato di protezione civile, prevede l'istituzione dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile (art. 24) e la possibilità per la Regione di concedere contributi al volontariato organizzato iscritto nel citato Elenco (art. 25) ed istituisce e disciplina il Comitato regionale del volontariato di protezione civile (art. 26); prevede la possibilità per il Presidente della Giunta Regionale di disporre la mobilitazione straordinaria del Sistema Marche (art. 27) e di dichiarare l'emergenza nel territorio regionale (art. 28); delinea le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in capo alla Regione (art. 29), definisce i contenuti del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 30) e dispone il censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio da parte dei Comuni, mediante pubblicazione degli elenchi definitivi e delle relative planimetrie (art. 31); prevede l'istituzione della Giornata regionale della protezione

civile e che vengano iscritti all'albo d'onore del volontariato di protezione civile i volontari che hanno partecipato per almeno un quinquennio ad attività di protezione civile e non più impiegati in attività operative a causa di raggiunti limiti di età (art. 33); stabilisce che al finanziamento degli interventi previsti dalla stessa concorrano risorse regionali, statali, tra cui, in particolare, le risorse previste dall'articolo 45 del Codice, ed europee, in quanto compatibili (art. 34, co. 1).

Per le finalità della legge, l'art. 34, comma 2, istituisce il fondo regionale di protezione civile, nell'ambito dello stato di previsione della spesa a carico della Missione 11, Programma 1 ed autorizza, per il finanziamento del fondo citato, la spesa complessiva di euro 19.579.805,31, di cui euro 3.452.898,55 per il 2025 (euro 2.268.633,72 al Titolo 1 ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2), euro 8.923.458,50 per il 2026 (euro 6.068.516,50 al Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al Titolo 2) ed euro 7.203.448,26 per l'anno 2027 (euro 4.876.448,26 al Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al Titolo 2) (art. 34, co. 3)

La copertura della spesa autorizzata è individuata nella riduzione delle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027 a carico della Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 19.579.805,31, risorse che, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), si rendono disponibili nel triennio 2025/2027 per gli stessi importi delle spese sopra riportate (art. 34, co. 4).

Di conseguenza viene disposta la modifica della Tabella A, allegata alla l.r. 22/2024 "*Bilancio di previsione 2025/2027*", in quanto vengono ridotte le autorizzazioni contenute nel bilancio di previsione 2025/2027 e dell'Allegato a) "*Elenco delle spese di investimento finanziate con ricorso al debito*" alla Nota integrativa del Bilancio 2025/2027.

Per gli esercizi successivi viene rinviata l'autorizzazione delle spese alle rispettive leggi di approvazione del bilancio (art. 34, co. 6). Si dispone, inoltre, che le risorse derivanti dalle donazioni di cui al comma 8 dell'articolo 28 della legge stessa (fondi di solidarietà finalizzati a supportare l'azione regionale volta a fronteggiare l'emergenza) siano iscritte a carico del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, siano vincolate alle finalità indicate nel medesimo comma e, per il loro impiego, siano iscritte a carico della Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale (art. 34, co. 7). La Giunta regionale

viene, infine autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione (art. 34, co. 8).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

Con riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti articoli, la relazione **si limita ad attestarne la “natura ordinamentale”**:

Articoli
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Struttura del Sistema Marche)
Art. 3 (Attività del Sistema Marche)
Art. 4 (Funzioni della Regione)
Art. 23 (Partecipazione dei cittadini)
Art. 30 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
Art. 32 (Patrocinio, loghi e segni distintivi)
Art. 35 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 36 (Abrogazioni)
Art. 37 (Dichiarazione d'urgenza)

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Riguardo alle disposizioni contenute negli articoli successivi, **la relazione ne attesta la “natura ordinamentale” intesa come invarianza organizzativa e fornisce le seguenti motivazioni:**

Articoli	Motivazioni
Art. 6 (Ambiti territoriali e organizzativi), Art. 7 (Rapporti interistituzionali), Art. 8 (Tavoli interistituzionali di livello provinciale), Art. 9 (Attività di sensibilizzazione e formazione), Art. 10 (Sensibilizzazione della popolazione e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile), Art. 13 (Pianificazione di protezione civile), Art. 14 (Piano regionale di protezione civile), Art. 21 (Comitato operativo regionale e Unità di crisi), Art. 26 (Comitato regionale del volontariato di protezione civile)	A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 “ <i>Redditi da lavoro dipendente</i> ”) mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.
Art. 31 (Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)	L'attività, rientrando tra quelle già previste per i Comuni dall'attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000, è ad invarianza organizzativa per le medesime amministrazioni. Qualora il Comune non dovesse adempiere a tale onere, tale inerzia può costituire motivo di esclusione del Comune medesimo dall'assegnazione di finanziamenti regionali.

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le disposizioni di cui ai successivi articoli vengono qualificate dalla relazione tecnica “ad invarianza finanziaria”, intesa nel senso che i relativi oneri trovano copertura in capitoli già iscritti nel bilancio vigente per le medesime finalità alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1.

Quanto alla morfologia giuridica, la relazione attesta che trattasi di fattori legislativi e, riguardo alla loro distribuzione nel tempo, che si tratta di oneri continuativi non obbligatori.

La copertura degli oneri viene individuata nelle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 11, Programma 01, Titoli 1 e 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio

2025/2027 a carico di capitoli i cui stanziamenti si rendono disponibili per la corrispondente riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001.

- Articolo 5 (Funzioni dei Comuni)

Oneri per contributi ai Comuni

Risorse disponibili di parte corrente					
Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to disponibile 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110179	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS 1/2018	0,00	200.000,00	200.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110192	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE NEL PORTALE REGIONALE- D.LGS 1/2018	0,00	0,00	200.000,00
Totale (A)			0,00	200.000,00	400.000,00
Risorse disponibili di parte in c/capitale					
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120016	TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 - CNI/15	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale (B)			200.000,00	200.000,00	0,00
Totale (A)+(B)			200.000,00	400.000,00	400.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti e di investimento relative a tali contributi vengono iscritte a carico dei capitoli sotto riportati:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Stanziamen- to 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 14753	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI	0,00	200.000,00	400.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 14754	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	0,00
totale			200.000,00	400.000,00	400.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 16 (Struttura organizzativa regionale di protezione civile)

Risorse disponibili di parte corrente				
Capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	disponibile 2027
2110110001	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	59.760,00	140.000,00	12.200,00
2110110021	Fondo Regionale P.C. Parte Corrente L.R. 32/2001 Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali L.R. 32/2001	116.711,82	70.645,97	110.000,00
2110110022	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Altri servizi diversi n.a.c. L.R. 32/2001	27.116,00	96.070,00	99.400,00
2110110023	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Pubblicazione bandi L.R. 32/2001	0,00	10.000,00	0,00
2110110030	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE -Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	103.389,28	772.000,00	1.516.000,00
2110110051	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - PEDAGGI AUTOSTRADALI - CNI 2017	2.310,00	110,00	0,00
2110110076	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE ACQUISTO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI- L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	80.560,00	150.000,00	10.000,00
2110110078	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E POTENZIAMENTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE PARTE CORRENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	6.747,53	120.000,00	60.000,00
2110110082	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - CARBURANTI CNI 2017	0,00	0,00	0,00
2110110118	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	50.000,00	47.000,00	30.000,00
2110110126	FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI PARTE CORRENTE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LR 32/2001 CNI 2019	17.460,00	21.100,00	40.000,00
2110110127	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI PARTE CORRENTE - MANUTENZIONE APPLICAZIONI - LR 32/2001 CNI 2019	24.144,00	20.000,00	20.000,00
2110110128	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI PARTE CORRENTE- ACQUISTI - LR 32/2001 CNI 2019	12.200,00	0,00	12.200,00
2110110132	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI PARTE CORRENTE - ACCORDI CON AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 CNI 2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2110110142	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA INFORMATICA LEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	25,57	160.000,00	160.000,00
2110110151	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER STAMPA MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2110110177	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI UTILIZZATI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	0,00	100.000,00	0,00

2110110178	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, SVOLTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	0,00	30.000,00	0,00
2110110066	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE RADIO	0,00	0,00	0,00
Totale (A)		540.424,20	1.776.925,97	2.119.800,00
Risorse disponibili di parte in c/capitale				
Capitolo	denominazione	Stanziamiento disponibile 2025	Stanziamiento disponibile 2026	Stanziamiento disponibile 2027
2110120038	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE IMPIANTI E ATTREZZATURE (L.R.32/2001) - CNI/1	5.000,00	0,00	47.000,00
2110120039	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE HARDWARE n.a.c.- CNI/17	13.000,00	0,00	25.000,00
2110120040	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE POSTAZIONI DI LAVORO -CNI/18	10.000,00	260.000,00	75.000,00
2110120041	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA (L.R.32/2001) -CNI/18	190.000,00	190.000,00	290.000,00
2110120048	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVER PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - CNI/19	10.000,00	0,00	150.000,00
Totale (B)		228.000,00	450.000,00	587.000,00
Totale (A)+(B)		768.424,20	2.226.925,97	2.706.800,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti e di investimento relative alla struttura organizzativa regionale di protezione civile vengono iscritte a carico dei capitoli sotto riportati:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE	540.424,20	1.776.925,97	2.119.800,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE	228.000,00	450.000,00	587.000,00
totale			768.424,20	2.226.925,97	2.706.800,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 18 (Sale operative integrate)

Risorse disponibili di parte in c/capitale				
Capitolo	denominazione	Stanziamiento disponibile 2025	Stanziamiento disponibile 2026	Stanziamiento disponibile 2027
2110120122	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI DESTINATI ALLE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI) DI PROTEZIONE CIVILE.	0,00	10.000,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese di investimento relative alle SOI vengono iscritte a carico del capitolo sotto riportato:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 14755	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - MOBILI E ARREDI PER LE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI)	0,00	10.000,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 19 (Centro funzionale multirischi)

Risorse disponibili di parte corrente					
Miss. / Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamiento disponibile 2025	Stanziamiento disponibile 2026	Stanziamiento disponibile 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110044	FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PARTE CORRENTE - QUOTE ASSOCIAZIONI L.R. 32/2001	0,00	3.000,00	30.000,00
Totale (A)			0,00	3.000,00	30.000,00
Risorse disponibili di parte in c/capitale					
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120107	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE (L.R.32/2001)	20.000,00	9.942,00	20.000,00
Miss. 11/	2110120117	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV	0,00	800.000,00	0,00

Prog. 01/ Tit. 2		(L.R.32/2001) annualità 2026			
Totale (B)			20.000,00	809.942,00	20.000,00
Totale (A)+(B)			20.000,00	812.942,00	50.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti e di investimento relative al CFM vengono iscritte a carico dei capitoli sotto riportati:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Stanziamen- to 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 14756	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO FUNZIONALE MULTISERVIZI	0,00	3.000,00	30.000,00
Totale (A)			0,00	3.000,00	30.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 14757	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO FUNZIONALE MULTISERVIZI	20.000,00	9.942,00	20.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120131	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO - reti MIR e SIRTEV - annualità 2026	0,00	800.000,00	0,00
Totale (B)			20.000,00	809.942,00	20.000,00
Totale (A)+(B)			20.000,00	812.942,00	50.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 20 (Centro assistenziale di pronto intervento)

Risorse disponibili di parte corrente					
Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to disponibile 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110092	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER LE ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - CNI/17	159.151,74	378.630,74	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110159	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI	20.000,00	50.000,00	0,00
Totale (A)			179.151,74	428.630,74	0,00
Risorse disponibili di parte in c/capitale					
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120069	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE INVESTIMENTO - ATTREZZATURE N.A.C. - LR 32/2001	150.000,00	150.000,00	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120068	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE INVESTIMENTO - MACCHINARI - LR 32/2001	150.000,00	35.000,00	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120115	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE INVESTIMENTO - ATTREZZATURE N.A.C. - ANNUALITÀ 2025 - LR 32/2001 -	166.264,83	0,00	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120118	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE INVESTIMENTO - ATTREZZATURE N.A.C. - LR 32/2001 - ANNUALITÀ 2026	0,00	500.000,00	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120133	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE INVESTIMENTO - ATTREZZATURE N.A.C. - LR 32/2001 - ANNUALITÀ 2027	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale (B)			466.264,83	685.000,00	1.000.000,00
Totale (A)+(B)			645.416,57	1.113.630,74	1.000.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti e di investimento relative al CAPI vengono iscritte a carico dei capitoli sotto riportati:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Stanziamen- to 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 14758	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	179.151,74	428.630,74	0,00
Totale (A)			179.151,74	428.630,74	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 14759	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	300.000,00	185.000,00	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120129	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. ATTREZZATURE N.A.C. - ANNUALITÀ 2025	166.264,83	0,00	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120130	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. ATTREZZATURE N.A.C. - ANNUALITÀ 2026	0,00	500.000,00	0,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 16710	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. ATTREZZATURE N.A.C. - ANNUALITÀ 2027	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale (B)			466.264,83	685.000,00	1.000.000,00
Totale (A)+(B)			645.416,57	1.113.630,74	1.000.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 22 (Colonna mobile regionale)

Risorse disponibili di parte corrente					
Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to disponibile 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPAGNA DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110099	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPAGNA DELLA REGIONE MARCHE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - CNI/18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110129	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI PARTE CORRENTE - ACQUISTO PRODOTTI SANITARI - LR 32/2001 CNI 2019	24.128,34	14.128,34	20.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110130	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI PARTE CORRENTE - ACQUISTO DISPOSITIVI SANITARI - LR 32/2001 CNI 2019	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110131	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE DI PARTE CORRENTE - GENERI ALIMENTARI - LR 32/2001 CNI 2019	24.400,00	0,00	0,00
Totale (A)			88.528,34	44.128,34	50.000,00
Risorse disponibili di parte in c/capitale					
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120013	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPAGNA DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale (B)			20.000,00	0,00	20.000,00
Totale (A)+(B)			108.528,34	44.128,34	70.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti e di investimento relative alla CMR vengono iscritte a carico dei capitoli sotto riportati:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Stanziamen- to 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 14761	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - FORNITURE DI BENI PER COLONNA MOBILE REGIONALE	88.528,34	44.128,34	50.000,00
Totale (A)			88.528,34	44.128,34	50.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 14762	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPAGNA DELLA REGIONE MARCHE - COLONNA MOBILE REGIONALE	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale (B)			20.000,00	0,00	20.000,00
Totale (A)+(B)			108.528,34	44.128,34	70.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 24 (Volontariato regionale organizzato di protezione civile)

Risorse disponibili di parte corrente				
Capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to disponibile 2027
2110110079	SPESE PER RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018 - CNI/17	133.567,17	500.000,00	350.000,00
2110110080	SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018	235.065,01	300.000,00	300.000,00
2110110081	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (COMUNI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	15.000,00	20.000,00	0,00
2110110083	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	10.989,87	20.000,00	0,00
2110110084	SPESE PER RIMBORSI AI REFERENTI REGIONALI E PROVINCIALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	24.187,10	30.000,00	0,00
2110110174	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE PARTECIPATE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	20.000,00	0,00
2110110175	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (LAVORATORI AUTONOMI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	30.000,00	0,00
2110110176	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (ANPAS - CRI - MISERICORDIE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	10.000,00	0,00
totale		418.809,15	930.000,00	650.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti relative al volontariato regionale vengono iscritte a carico del capitolo sotto riportato:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Stanziamen- to 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	418.809,15	930.000,00	650.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. del 20.05.2025

- Articolo 25 (Contributi regionali per il volontariato)

Risorse disponibili di parte corrente					
Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to disponibile 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110149	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	5.000,00	345.000,00	300.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110150	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	75.000,00	295.000,00	350.000,00
Totale (A)			80.000,00	640.000,00	650.000,00
Risorse disponibili di parte in c/capitale					
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120082	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	125.000,00	350.000,00	350.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	2110120083	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	125.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale (B)			250.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale (A)+(B)			330.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti e di investimento relative ai contributi per il volontariato regionale vengono iscritte a carico dei capitoli sotto riportati:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Stanziamen- to 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	80.000,00	640.000,00	650.000,00
Totale (A)			80.000,00	640.000,00	650.000,00
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 14764	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO REGIONALE	250.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale (B)			250.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale (A)+(B)			330.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 29 (Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

Risorse disponibili di parte corrente					
Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to disponibile 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110160	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	81.720,29	315.831,45	96.648,26
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	2110110161	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO -TRASFERIMENTI PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO SVOLTE DAI CORPI DELLO STATO - ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	880.000,00	1.730.000,00	880.000,00
Totale			961.720,29	2.045.831,45	976.648,26

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Le risorse per le spese correnti relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vengono iscritte a carico del capitolo sotto riportato:

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 14765	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	961.720,29	2.045.831,45	976.648,26

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

La natura delle disposizioni di cui agli articoli successivi è qualificata dalla relazione tecnica “ordinamentale e innovativa”:

- Articolo 27 (Mobilitazione straordinaria regionale) e Articolo 28 (Emergenza nel territorio regionale)

Quanto alla morfologia giuridica degli oneri derivanti da tali disposizioni, la relazione attesta che trattasi di *fattori legislativi* e, riguardo alla loro distribuzione nel tempo, che si tratta di *oneri occasionali*. Precisa, inoltre, che alla copertura finanziaria della mobilitazione straordinaria regionale e dell'emergenza nel territorio regionale si provvede “*nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziata a carico del fondo regionale di protezione civile (quota corrente e quota in conto capitale) e attingendo dal Fondo spese impreviste*”.

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

Miss./ Progr./ Titolo/	Capitolo	denominazione
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE
Miss. 11/ Prog. 01/ Tit. 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 183 del 20.05.2025

- Articolo 33 (Benemerienze e Giornata regionale della protezione civile)

La relazione tecnica attesta che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da questa disposizione si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziata nel **fondo regionale di protezione civile**, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1.

La natura delle disposizioni di cui ai successivi articoli non è specificata dalla relazione che, comunque, individua la loro fonte di finanziamento “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziata a carico del fondo regionale di protezione civile...”:

- Articoli 11 (Formazione di protezione civile) e 12 (Esercitazioni di protezione civile)

La relazione tecnica attesta che alla copertura finanziaria dei possibili oneri *“si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziati a carico del fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all’articolo 16”* e, con riferimento all’art. 12 aggiunge: *“oltre che con le risorse statali e comunitarie che si renderanno disponibili a seguito di specifiche attività esercitative”*.

- Articolo 17 (Sala operativa unificata permanente)

La relazione tecnica precisa che le attività della Sala operativa unificata permanente risultano già svolte dalla struttura competente nell’ambito delle attività ordinarie.

Inoltre, la relazione attesta che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione *“si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziati a carico del fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all’articolo 16”*.

Verifiche istruttorie

Nel corso dell’istruttoria, oltre all’analisi della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate verifiche volte a riscontrare la capienza dei capitoli indicati nella relazione tecnica a copertura. In particolare, dai riscontri effettuati sul Cruscotto Business della Regione Marche aventi ad oggetto i capitoli indicati, nella relazione tecnica, a copertura, è emersa la corrispondenza degli stanziamenti disponibili riportati nella citata relazione con quelli risultanti dal Cruscotto, tranne che per il cap. 2110110030, per il quale, nella relazione, è indicato, per il 2025, uno stanziamento disponibile pari ad euro 103.389,28, mentre, dal Cruscotto risulta un’economia di competenza pari ad euro 98.189,28.

Richieste istruttorie, repliche dell’Amministrazione con nota prot. n. 765795 del 3.06.2026 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche e considerazioni istruttorie

7.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

7.1.1. Suscita perplessità il fatto che, in relazione agli articoli 6, 7, 8, 9, 13, 14, 21 e 26, pur attestandosi la *natura ordinamentale*, si riconoscano implicitamente oneri di tipo organizzativo, per far fronte ai quali la relazione si limita a rinviare genericamente al *personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (...) mediante l'impiego delle dotazioni strumentali già in uso*, nonostante si tratti di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi (come espressamente specificato per l'art. 26) e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, quindi, potrebbero rivelarsi insufficienti.

Si rinvia alle osservazioni di cui al punto 1.1.2. della scheda sulla l.r. n. 1/2025.

7.1.1.R. L'Amministrazione ha precisato che la nuova legge opera il riordino normativo della materia in attuazione delle disposizioni statali vigenti (Decreto legislativo 1/2018 - Codice della protezione civile) senza introdurre nuove funzioni ma procedendo alla ricomposizione e razionalizzazione di quelle già esistenti. Si chiarisce che, ad esempio per gli articoli 7 e 8, l'aggiornamento risulta solo terminologico.

7.1.1.C. Si rinvia alle considerazioni espresse al punto **1.1.2.C.**

7.1.2. Con riferimento agli articoli 27 e 28, nonostante la relazione ne attesti la *natura ordinamentale*, tuttavia, la stessa riconosce che trattasi di disposizioni innovative che comportano oneri dei quali è indicata la morfologia giuridica ma non la quantificazione. La natura della spesa, caratterizzata da imprevedibilità, se può far presumere le ragioni della difficoltà della relativa quantificazione, non esclude la necessità di determinare, quanto meno, la parte di spesa posta a carico del *fondo regionale di protezione civile (quota corrente e quota in conto capitale)*, al fine di poterne accertare la capienza per le complessive finalità della legge.

Tra l'altro, per quanto riguarda in particolare, il fondo regionale di protezione civile, dalla relazione tecnica si evince che nei capitoli di nuova istituzione relativi a detto fondo, contrassegnati dalle schede nn. 13985 e 13986, sono iscritti con questa legge stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dall'art. 16 della stessa. Pertanto, detti stanziamenti non appaiono in grado di garantire anche la copertura degli oneri derivanti dagli artt. 27 e 28.

7.1.2.R. L'Amministrazione ha replicato che queste disposizioni prefigurano due istituti specifici in materia di emergenza che, in quanto tali, non comportano oneri prevedibili nella fase istitutiva e che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, alla copertura degli oneri finanziari si provvederà rimodulando le risorse stanziare a carico del Fondo regionale di

protezione civile ed attingendo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

7.1.3. La relazione non indica i criteri di quantificazione della totalità degli oneri derivanti dalla legge in commento, limitandosi ad affermare che *“L’importo è inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili nel bilancio vigente 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01”*, come peraltro già precisato dall’art. 34.

Peraltro, la relazione non offre nemmeno alcuna valutazione in ordine allo stato degli interventi finanziati con le risorse dei capitoli di bilancio portati in riduzione per la copertura del suddetto Fondo.

7.1.3.R. L’Amministrazione ha evidenziato che la legge regionale 7/2025 non introduce un autonomo livello di spesa, ma assorbe le risorse già stanziare per la legge regionale 32/2001 che viene abrogata, riallocando le risorse della legge regionale 32/2001, disponibili alla data dell’approvazione della nuova legge, a carico dei nuovi capitoli creati per le medesime finalità. Le riduzioni degli stanziamenti già iscritti sono contestuali ed equivalenti agli aumenti degli stanziamenti dei nuovi capitoli creati per le medesime finalità disciplinate dalla nuova legge; tale rimodulazione ha garantito la continuità degli interventi in materia di protezione civile.

7.2. INCONGRUENZE DATI E CAPIENZA CAPITOLI

Con riferimento al capitolo 2110110030, è stata rilevata l’incongruenza sopra evidenziata tra lo stanziamento disponibile indicato in relazione tecnica e l’economia di competenza risultante dal Cruscotto della Regione, che pone dubbi sulla capienza dello stesso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Sempre sotto il profilo della capienza, non risulta chiaro il motivo dell’utilizzo a copertura, contenuto nella relazione tecnica, dei capitoli nn.: 2110110066, 2110110082 e 2110120098, considerato che i relativi stanziamenti risultano, sia dalla relazione stessa che dal Cruscotto della Regione, essere pari a zero per l’intero triennio 2025-2027.

7.2.R. L’Ente ha precisato che i dati relativi alla disponibilità finanziaria sul capitolo 2110110030 riportati nella relazione tecnica rappresentano le disponibilità finanziarie alla data di verifica consiliare della copertura e che, nel periodo tra la verifica di copertura e l’approvazione della nuova legge regionale n. 7/2025, è stato assunto un impegno di euro 5.200,00 a carico del capitolo 2110110030 relativo alla legge regionale 32/2001; successivamente

tale impegno è stato ridotto e riassunto a carico del nuovo capitolo 2110110200 relativo alla legge regionale 7/2025.

Quanto alla presenza dei capitoli n. 2110110066, 2110110082 e 2110120098, l'Amministrazione ha puntualizzato che questi non concorrono in concreto alla copertura degli oneri derivanti dalla legge proprio perché privi di stanziamenti e non erano presenti nella relazione tecnica della PDL approvata dalla Giunta regionale, ma sono emersi in sede di relazione tecnica finale redatta dalla commissione consiliare competente.

7.2.C. Pur prendendosi atto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.3.C.**, in merito alla necessità che l'esatta disponibilità del capitolo di spesa utilizzato a copertura debba essere certa alla data di approvazione della deliberazione legislativa.

7.3 RICHIAMO AD EVENTUALI RISORSE EUROPEE AI FINI DELLA COPERTURA

Riguardo all'articolo 34, co. 1, della legge oggetto di analisi, che prevede la possibilità di finanziare gli interventi anche con le risorse provenienti dall'Unione europea, si ribadisce che *"Anche l'introduzione di clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee (...) non appare in linea con la normativa contabile nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe"* (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 80/2025/RQ).

7.3.R. L'Amministrazione ha replicato che il comma 1 dell'articolo 34 non riguarda la copertura delle autorizzazioni di spesa della legge ma è un comma meramente ricognitivo delle fonti di finanziamento (statali e comunitarie) che vengono assegnate alle regioni per le attività in materia di protezione civile e al verificarsi di eventi emergenziali, mentre i commi successivi disciplinano l'autorizzazione di spesa e la contestuale ed equivalente copertura. Gli oneri autorizzati sono solo quelli per i quali viene contestualmente fornita la corrispondente copertura a carico delle risorse disponibili già iscritte e dettagliate nella relazione tecnico-finanziaria a livello di unità gestionali (capitoli).

7.3.C. Si rinvia alle considerazioni espresse al punto **3.2.C.**

Tabella 4 – Oneri/coperture L.R. n. 7/2025

Oneri				Coperture						
L. R. n. 7/2025	Oneri espressi si/no	Morfologia giuridica	Quantificazione	Utilizzo fondi accantonati	Modifica o soppressione parametri che regolano l'evoluzione della spesa dalle quali derivino risparmi di spesa	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Maggiori entrate	Rinvio al bilancio	Risorse già iscritte in bilancio	Oneri non coperti
2025										
Art. 34	si	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori (1)	3.452.898,55*			X				
2026										
Art. 34	si	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori (1)	8.923.458,50**			X				
2027										
Art. 34	si	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori (1)	7.203.448,26***			X				
Totale 2025-2026-2027	19.579.805,31			19.579.805,31						
Oneri a regime										
Art. 34	no	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori (1)	Quantificazione rimessa alle future leggi di bilancio					X		

(1) Ad eccezione degli oneri derivanti dagli artt. 27 e 28 qualificati occasionali.

*di cui euro 2.268.633,72 al Titolo 1 ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2

**di cui euro 6.068.516,50 al Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al Titolo 2

*** di cui euro 4.876.448,26 al Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al Titolo 2

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 maggio 2025, n. 183

8. Legge regionale 29 maggio 2025, n. 8

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 8/2025 "*Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità*" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 5 giugno 2025, n. 49 e consta di n. 31 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 67/21). Alla stessa è stata abbinata un'altra proposta anch'essa di iniziativa consiliare (Pdl n. 20/21).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti, oltre alla la proposta di legge 67/21, la relazione illustrativa alla stessa, la proposta della IV Commissione permanente in sede referente contenente il testo unificato delle due proposte di legge abbinata ed il *dossier* contenente: il parere favorevole della I Commissione assembleare permanente, la scheda economico-finanziaria sul testo unificato, la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sul testo unificato dalla IV Commissione.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge, il cui oggetto consiste nel riconoscimento e nella tutela dei diritti della famiglia e nella valorizzazione dei suoi compiti di cura ed educazione dei figli (art. 1), elenca gli obiettivi perseguiti dalla Regione (art. 2), dispone che, per la loro realizzazione, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approvi il programma triennale degli interventi (art. 3), istituisce la *Cabina di regia per le politiche familiari* (art. 4); dispone la tenuta, da parte della struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia di un elenco regionale degli enti e delle associazioni che promuovono iniziative ed attività concernenti la famiglia (art. 5); disciplina la costituzione e le funzioni della *Consulta regionale per la famiglia*, prevedendo che ai componenti sia corrisposto, per ogni seduta, il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (art. 6); spone a carico della Giunta la definizione delle modalità di costituzione e di attività delle *alleanze territoriali per la famiglia* (art. 7); dispone che il Consiglio definisca, con proprio atto di organizzazione interna, i termini e le modalità per l'acquisizione della *Valutazione di impatto familiare* (VIF) effettuata dalla citata Consulta e prevede la promozione da parte della Regione di intese con i Comuni, affinché adottino sistemi di valutazione dell'impatto familiare dei propri atti (art. 8); disciplina la *Giornata regionale della famiglia*, stabilendo che si celebri annualmente il 15 maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta e che, in tale occasione, la Regione possa promuovere la *Conferenza regionale della famiglia* (art. 9); prevede l'erogazione di contributi a sostegno della

natalità e della maternità da parte della Regione e l'abbattimento delle spese sostenute per i servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici o privati (art. 10); elenca un sistema di prestazioni, che la Regione assicura, denominato "*Percorso nascita*" (art. 11); prevede: la promozione da parte della Regione di attività di informazione e consulenza confronti dei neogenitori (art. 12), l'individuazione, da parte della Giunta, di forme di premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 13), la possibilità, da parte della Regione, di erogare *voucher di cura* destinati all'assunzione di assistenti familiari (art. 14), la possibilità, per gli ambiti territoriali sociali (ATS) ed i Comuni, di attivare sportelli per la famiglia con il sostegno della Regione e di collaborare con la Giunta per l'individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e le strutture regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie territoriali (AST) e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per la famiglia (art. 16), il sostegno da parte della Regione dei centri per la famiglia attivati dagli ATS, dai Comuni o dagli enti del terzo settore (art. 17) e delle imprese che implementino servizi strutturati di *welfare e family friendly* destinati ai propri dipendenti, attribuendo alla Giunta la competenza a disciplinare i criteri e le modalità per detto sostegno (art. 18), la possibilità per la Regione di erogare contributi alle associazioni che svolgono attività di formazione e di orientamento delle coppie verso l'adozione o l'affido di minori (art. 19), l'intervento della Regione, anche erogando contributi tramite gli ATS, a favore dei bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in condizioni di difficoltà economica (art. 20), delle famiglie numerose (art. 21) e di quelle in difficoltà economiche (art. 22); istituisce il *fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale*, attribuendo alla Giunta la competenza a stabilirne gli ambiti di applicazione (art. 15); prevede altresì: forme di tutela da parte della Regione del diritto alla bigenitorialità dei figli minori nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio (art. 24), il potenziamento da parte della stessa delle funzioni di assistenza e mediazione familiare presso i consultori familiari (art. 25) e la promozione da parte della Giunta di protocolli di intesa tra gli enti locali, istituzioni pubbliche e private e ogni altro ente operante in tale settore (art. 26); stabilisce l'invio da parte della Giunta, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio di una relazione dettagliata sullo

stato di attuazione della stessa (art. 27); dispone l'abrogazione delle leggi regionali nn. 10 agosto 1998, n. 30 (*Interventi a favore della famiglia*) e 15 ottobre 2012, n. 29 (*Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà*) (art. 29).

Per la realizzazione degli interventi previsti, la legge istituisce il *Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità*, stabilendo che possa essere finanziato, oltre che da risorse regionali, anche da quota parte delle risorse statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili, ed attribuisce alla Giunta la competenza alla ripartizione delle risorse regionali iscritte nel Fondo stesso, nel rispetto del programma triennale degli interventi (art. 30). Autorizza, altresì, la spesa, per l'anno 2025, di euro 400.000,00 e di euro 250.000,00 per l'anno 2026, da iscrivere nel suddetto Fondo, istituito nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 (art. 31, co. 1).

La copertura della spesa autorizzata è individuata nella corrispondente diminuzione, per pari importi e nei medesimi esercizi finanziari, degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 (art. 31, co. 2); di conseguenza è disposto l'azzeramento dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2025 e 2026, relativa alla voce "*Interventi per il sostegno della famiglia della natalità e della genitorialità*", indicata nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)*) (art. 31, co. 3); per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese alle rispettive leggi di approvazione del bilancio (art. 31, co. 4).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

Con riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti articoli, la relazione attesta che "*sono ad invarianza finanziaria*":

Articoli	Motivazioni
Art. 3 (<i>Programmazione</i>), Art. 4 (<i>Organizzazione</i>), Art. 5 (<i>Associazionismo familiare</i>), Art. 7 (<i>Alleanze territoriali per la famiglia</i>), Art. 8, co. 3 (<i>Valutazione di impatto familiare - VIF</i>), Art. 12 (<i>Assistenza ai genitori dei nuovi nati</i>), Art. 13 (<i>Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro</i>), Art. 15 (<i>Fattore famiglia</i>), Art. 23 (<i>Modalità di concessione dei contributi</i>), Art. 24 (<i>Tutela della bigenitorialità</i>), Art. 26 (<i>Protocolli d'intesa</i>), Art. 27 (<i>Clausola valutativa</i>)	...poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>), Programma 05 (<i>Interventi per le famiglie</i>), Titolo 1 (<i>Spese correnti</i>), Macroaggregato 01 (<i>Redditi da lavoro dipendente</i>) del bilancio di previsione 2025-2027
Art. 6 (<i>Consulta regionale per la famiglia</i>)	Per quanto riguarda gli adempimenti in capo alla Giunta regionale, in particolare, non ci sono variazioni poiché gli stessi erano già previsti dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (<i>Interventi a favore della famiglia</i>), che viene abrogata. Per quanto riguarda, poi, il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel

	bilancio di previsione 2025/2027 per la legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (<i>Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale</i>), come autorizzato dalla tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027).
Art. 8, commi 1 e 2 (<i>Valutazione di impatto familiare - VIF</i>)	Le disposizioni dei commi 1 e 2 di tale articolo, che prevedono la definizione, da parte del Consiglio, dell'iter per l'acquisizione della valutazione di impatto familiare effettuata dalla Consulta per la famiglia, sono ad invarianza finanziaria. Gli adempimenti demandati al Consiglio, infatti, sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.
Art. 9, comma 1 (<i>Giornata e Conferenza regionale della famiglia</i>)	Le disposizioni del comma 1 di tale articolo, che istituiscono la Giornata della famiglia, sono ad invarianza finanziaria. Gli adempimenti demandati alla Giunta regionale, infatti, sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.
Art. 11 (<i>Percorso nascita</i>)	Le disposizioni di tale articolo, che elencano le prestazioni del percorso nascita, sono ad invarianza finanziaria, in quanto le medesime hanno carattere ricognitivo e non innovativo. Si tratta, infatti, di attività che i soggetti competenti (Regione ed enti del Servizio sanitario regionale) già svolgono sulla base della normativa vigente.
Art. 17 (<i>Centri per la famiglia</i>)	Per quanto riguarda gli adempimenti in capo alla Giunta regionale, gli stessi sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata. Per il sostegno ai Centri da parte della Regione si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare, nel bilancio di previsione 2025/2027, per la legge regionale 1° dicembre 2014, n. 32 (<i>Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia</i>), come autorizzato dalla tabella A allegata alla legge regionale 22/2024.

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 184 del 27.05.2025

Con riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti articoli, la relazione attesta che le spese correnti che le stesse comportano o possono comportare vanno contenute “nel limite degli oneri autorizzati all’articolo 31”:

Articoli
Art. 9, comma 2 (<i>Promozione della e Conferenza regionale della famiglia</i>)
Art. 10 (<i>Interventi a sostegno della natalità</i>)
Art. 14 (<i>Voucher di cura</i>)
Art. 16 (<i>Sportelli per la famiglia</i>)
Art. 18 (<i>Imprese amiche della famiglia</i>)
Art. 19 (<i>Adozioni e affidò</i>)
Art. 20 (<i>Interventi a favore delle famiglie monoparentali</i>)
Art. 21 (<i>Interventi a favore delle famiglie numerose</i>)
Art. 22 (<i>Interventi a favore delle famiglie in difficoltà economiche</i>)
Art. 25 (<i>Assistenza e mediazione familiare in fase separativa</i>)

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 184 del 27.05.2025

Con riferimento all’art. 31 (*Disposizioni finanziarie*), che autorizza, al comma 1, la spesa complessiva di euro 650.000,00 a carico della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio di previsione 2025/2027, la relazione fornisce il seguente dettaglio contabile, precisando che, successivamente all’approvazione della legge, la Giunta regionale provvederà ad istituire il capitolo di spesa con contestuale assegnazione della numerazione:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento competenza 2025	Stanziamento competenza 2026
Missione 12 Programma 05 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	400.000,00	250.000,00

Fonte: relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 184 del 27.05.2025

La relazione tecnica, quanto alla quantificazione della spesa, attesta che *“è stata commisurata alle effettive disponibilità del bilancio regionale, tenuto anche conto che tali risorse si aggiungono a quelle assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato (Fondo nazionale politiche per la famiglia e Fondo nazionale per le politiche sociali) e dall’Unione Europea (FSE+Plus Intervento OS4.c)”*.

Riguardo alla morfologia giuridica dell’onere, la stessa evidenzia che, in base alla classificazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 196/2009, è riconducibile a *fattori legislativi* mentre, per quanto riguarda lo sviluppo temporale degli oneri finanziari, si tratta di *spesa a carattere continuativo non obbligatoria*, con rinvio della quantificazione, per gli anni successivi al triennio, alle rispettive leggi di bilancio.

Quanto al comma 2, che disciplina la copertura della spesa autorizzata al comma 1 mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2025/2027, la relazione fornisce il seguente dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento competenza 2025	Stanziamento competenza 2026
Missione 12 Programma 05 Titolo 1	2120510074	Interventi per il sostegno della famiglia della natalità e della genitorialità	400.000,00	250.000,00

Fonte: relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 184 del 27.05.2025

La relazione, infine, reca la seguente scheda di sintesi degli effetti finanziari:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 20/2021 - P.d.L. 67/2021 - testo unificato "Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità"											
SPESA AUTORIZZATA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027					COPERTURA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027						
Miss./ Progr./ Titolo/ Cap.	denominazione	2025	2026	2027	Miss./ Progr./ Titolo/ Cap.	Descrizione	Stanz.to competenza disponibile 2025	Riduzione stanz.to competenza 2025	Stanz.to competenza disponibile 2026	Riduzione stanz.to competenza 2026	Stanz.to competenza disponibile 2027
Miss. 12/ Prog. 05/ Tit. 1/ Cap. CNI	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	400.000,00	250.000,00		Miss. 12/ Prog. 05/ Tit. 1 Cap. 2120510074	Interventi per il sostegno della famiglia della natalità e della genitorialità	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	

Fonte: relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa n. 184 del 27.05.2025

Verifiche istruttorie

Nel corso dell’istruttoria, oltre all’esame della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate verifiche volte a riscontrare sul Cruscotto Business della Regione Marche la capienza del capitolo indicato a copertura nella relazione tecnica. Gli esiti delle stesse sono i seguenti:

Capitolo	Previsioni di competenza 2025	Economie di competenza 2025	Previsioni di competenza 2026	Economie di competenza 2026	Previsioni di competenza 2027	Economie di competenza 2027
2120510074	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

(Dati aggiornati al 29/05/2025)

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Cruscotto Business della Regione Marche

Infine, si è riscontrato che, nella Tabella E allegata alla l. reg. n. 21/2024 richiamata dall'art. 31, co. 3, della legge di cui trattasi, la spesa corrente autorizzata per gli anni 2025 e 2026 per *"Interventi per il sostegno della famiglia della natalità e della genitorialità"* ammonta, rispettivamente, ad euro 400.000,00 e 250.000,00.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

8.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

8.1.1. Dalla relazione in esame si evince che la quantificazione degli oneri *"è stata commisurata alle effettive disponibilità del bilancio regionale, tenuto anche conto che tali risorse si aggiungono a quelle assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato (Fondo nazionale politiche per la famiglia e Fondo nazionale per le politiche sociali) e dall'Unione Europea (FSE+Plus Intervento OS4.c)"*.

Viene così individuato un tetto di spesa nelle risorse già disponibili per le finalità della precedente legge, senza alcun riferimento agli effetti che derivano dagli interventi previsti dalle nuove norme e in mancanza della valutazione sulla congruità delle risorse rispetto alle finalità di dette norme. Al riguardo, sul contenuto della relazione tecnica, si ribadisce quanto già richiamato con particolare riguardo agli oneri aventi carattere di *"fattore legislativo"* al punto **1.1.1.**²³

8.1.1.R. L'Amministrazione ha attestato che *"Il tetto massimo di spesa è compatibile con la programmazione di bilancio relativa alle risorse regionali, che sono integrative delle risorse assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato (attraverso il Fondo nazionale politiche per la famiglia e Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo nazionale per le politiche sociali) nonché dall'Unione Europea attraverso l'FSE+Plus (Intervento OS4.c)"*.

8.1.1.C. Si rinvia alle osservazioni espresse con riferimento al punto **1.1.1.C.**

8.1.2. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli: 3, 4, 5, 7, 8, co. 3, 12, 13, 15, 23, 24, 26 e 27 di questa legge, motivata mediante il generico rinvio al personale addetto alla struttura regionale competente in materia di famiglia ed alle dotazioni strumentali già in uso presso la medesima struttura, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti dal personale menzionato²⁴.

²³ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR.

²⁴ Al contrario, per le disposizioni di cui agli articoli: 6, 8 commi 1 e 2, 9 co. 1, 11 e 17, viene specificato dalla relazione tecnica che trattasi di adempimenti e attività già svolti.

Si rinvia alle osservazioni di cui al punto 1.1.2. della scheda sulla l.r. n. 1/2025.

8.1.2.R. L'Amministrazione ha precisato che gran parte degli interventi previsti dalla legge riproduce quelli già inseriti nelle leggi regionali n. 30/1998 e n. 29/2012 finanziati con risorse dello Stato e dell'Unione europea e, per tale motivo, è apparso sufficiente il generico rinvio al personale addetto alla struttura regionale competente in materia di famiglia ed alle dotazioni strumentali già in uso presso la medesima struttura.

8.1.2.C. Si rinvia alle osservazioni espresse con riferimento al punto **1.1.2.C.**

8.1.3. CLAUSOLA DI COPERTURA DI ONERI RIFERITI ALLA SOMMA DEGLI EFFETTI DI NUMEROSI ARTICOLI

L'articolo 31, comma 1, autorizza gli oneri che complessivamente derivano dalla legge, senza alcuna indicazione di quelli derivanti dalle singole disposizioni, così come la relazione tecnica si limita ad indicare gli articoli dai quali derivano oneri (artt.: 9, co. 2, 10, 14,16,18,19,20,21,22 e 25), ma non gli oneri derivanti da ciascuno di essi.

Anche per la copertura degli oneri, sia la legge che la relazione tecnica indicano solo la copertura complessiva dell'intero importo del Fondo. In particolare, la relazione si limita, per ciascuna delle disposizioni appena citate, ad attestare che le spese correnti che le stesse comportano sono *“da contenere nel limite degli oneri autorizzati dall'articolo 31”*.

Al riguardo, si ribadisce che tale tecnica (unica indicazione di copertura per più articoli), *“oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere”* (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 24/ SSRRCO/RQ/2023 e Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 80/2025/RQ).

8.1.3.R. L'Amministrazione ha risposto che *“Risulta espressione di una legittima scelta politica l'attribuzione alla Giunta regionale del compito di stabilire l'entità del contributo”*.

8.1.3.C. Si ribadiscono le osservazioni di cui al presente punto.

8.2 RICHIAMO AD EVENTUALI RISORSE STATALI ED EUROPEE AI FINI DELLA COPERTURA

Riguardo all'articolo 30, co. 2, della legge oggetto di analisi, che prevede che il Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità possa essere finanziato, *“oltre che da risorse regionali, anche da quota parte delle risorse statali e dell'Unione europea in quanto*

compatibili”, si ribadisce che “Anche l’introduzione di clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee statali e regionali non appare in linea con la normativa contabile nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell’an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe” (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 80/2025/RQ).

8.2.R. L’Amministrazione ha rinviato alle precisazioni fornite con riferimento al punto 3.2.

8.2.C. Si rinvia alle considerazioni espresse con riferimento al punto 3.2.C.

Tabella 5 – Oneri/coperture L.R. n. 8/2025

Oneri				Coperture						
L. R. n. 8/2025	Oneri espressi si/no	Morfologia giuridica	Quantificazione	Utilizzo fondi accantonati	Modifica o soppressione parametri che regolano l'evoluzione della spesa dalle quali derivino risparmi di spesa	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Maggiori entrate	Rinvio al bilancio	Risorse già iscritte in bilancio	Oneri non coperti
2025										
Art. 31	sì	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	400.000,00*			X				
2026										
Art. 31	sì	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	250.000,00*			X				
Totale 2025-2026-	650.000,00			650.000,00						
Oneri a regime										
Art. 31	no	Fattori legislativi Continuativi Non obbligatori	Quantificazione rimessa alle future leggi di bilancio					X		

(*) Titolo 1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 maggio 2025, n. 184

9. Legge regionale 29 maggio 2025, n. 9

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 9/2025 *“Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive)”* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 5 giugno 2025, n. 49 e consta di n. 3 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 296/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl unitamente alla relazione tecnico-finanziaria sulla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 maggio 2025, n. 184, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della IV Commissione permanente (*senza modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

Come specificato dalla relazione tecnica, *“La legge è finalizzata a rimuovere un limite operativo per i medici in medicina dello sport nell'ambito dei centri di medicina dello sport operativi nella regione Marche, sia pubblici e sia privati. Detto limite, consistente nel divieto di operare allo stesso titolo in più di un centro di medicina dello sport, è attualmente previsto dal comma 5, articolo 10, della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive). L'articolo 1 dispone l'abrogazione della citata disposizione e l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che “Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente”.*

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnico-finanziaria attesta la *natura ordinamentale* della norma e che *“dalla stessa non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente”.*

10. Legge regionale 16 giugno 2025, n. 10

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 10/2025 “Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca” è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 19 giugno 2025, n. 53 e consta di n. 6 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 263/24).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 giugno 2025, n. 185, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della I Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali, la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla I Commissione.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

Questa legge intende “*promuovere la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale da parte della Regione*” e “*favorire la selezione di candidati altamente qualificati e incentivare la ricerca scientifica e l'innovazione all'interno delle istituzioni pubbliche regionali*”(art. 1). Pertanto, la legge dispone che la Regione promuova “*l'accesso dei dottori di ricerca alle opportunità di ricerca, formazione e sviluppo professionale all'interno delle istituzioni pubbliche regionali*” (art. 4, co. 1) e che siano “*predisposti programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale in possesso del titolo di dottore di ricerca, al fine di favorire il loro sviluppo professionale continuo*” (art. 4, co. 2); prevede l’istituzione da parte della Regione di una commissione incaricata di monitorare l'attuazione della stessa e di valutarne l'impatto sulla selezione del personale e sulla promozione della ricerca scientifica nella regione (art. 5, co. 1) e la predisposizione da parte della commissione di una relazione annuale da presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, contenente un'analisi dettagliata dell'applicazione della legge e le raccomandazioni per eventuali miglioramenti (art. 5, co. 2); stabilisce che la partecipazione alla commissione sia a titolo gratuito (art. 5, co. 3); attesta, infine, che dalla sua applicazione non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente e che alla sua attuazione gli enti interessati

provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 6).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione attesta l'invarianza finanziaria sia delle disposizioni dell'articolo 4 sia di quelle dell'articolo 5, motivando che *"gli adempimenti possono essere agevolmente realizzati dal personale già assegnato alla struttura competente, il cui onere risulta stanziato a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027, anche mediante l'efficientamento della stessa struttura con una riorganizzazione delle attività svolte al suo interno. Lo stesso personale si avvarrà delle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura"*. Per l'articolo 5, un'ulteriore ragione dell'invarianza finanziaria viene individuata nella gratuità della partecipazione alla commissione.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

10.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

10.1.1. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di questa legge, motivata mediante il generico rinvio al personale addetto alla struttura regionale competente ed alle dotazioni strumentali già in uso presso la medesima struttura, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti dal personale menzionato (si pensi, in particolare, non solo all'organizzazione, ma anche alla tenuta stessa di corsi di aggiornamento per il personale in possesso del titolo di dottore di ricerca). Si rinvia alle osservazioni di cui al punto 1.1.2. della scheda sulla l.r. n. 1/2025.

10.1.1.R. L'Amministrazione rinviato alle precisazioni fornite con riferimento ai punti 1.1.2 e 2.1.

10.1.1.C. Si rinvia alle considerazioni espresse al punto **1.1.2.C.**

11. Legge regionale 16 giugno 2025, n. 11

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 11/2025 *"Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")"* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 19 giugno 2025, n. 53 e consta di n. 6 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 291/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 giugno 2025, n. 185, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della I Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla I Commissione.

Le disposizioni rilevanti ai fini della presente analisi

La legge modifica alcuni articoli della l.r. n. 27/2004 ed abroga una disposizione della medesima legge ed un'altra della l.r. n. n. 24/2020. In particolare, la legge in commento adegua la l.r. n. 27/2004 alla sopravvenuta disciplina statale concernente il censimento della popolazione ai fini del riparto dei seggi tra le circoscrizioni elettorali provinciali (art. 1), integra i casi di esonero dalla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori (art. 2), introduce limiti alla candidatura di consigliere regionale e disciplina la verifica del rispetto di tali limiti (art. 3), dispone l'abrogazione di disposizioni concernenti i limiti di presentazione delle candidature (art. 4). L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in quanto *"Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione"*.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione, in riferimento a ciascun articolo della legge, attesta che *"è privo di qualsiasi effetto sulla spesa regionale"*.

12. Legge regionale 2 luglio 2025, n. 12

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 12/2025 *“Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)”* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 10 luglio 2025, n. 62 ed è composta da n. 2 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 265/24).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 1 luglio 2025, n. 187, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della I Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla I Commissione.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

Come si evince dalla relazione tecnica, l'articolo 1 *“introduce la facoltà di rinunciare al trattamento previdenziale e di ottenere la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica anche per coloro che hanno maturato il diritto a percepire la medesima trattenuta durante la legislatura. Prevede, inoltre, la restituzione d'ufficio delle trattenute per coloro che cessano anticipatamente dalla carica e la non applicazione della trattenuta obbligatoria a chi subentra nel corso della legislatura”*.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione attesta che le disposizioni sono prive di effetti sulla spesa regionale.

13. Legge regionale 2 luglio 2025, n. 13

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 13/2025 “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive)*” è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 10 luglio 2025, n. 62 e si compone di n. 10 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 245/23).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 1 luglio 2025, n. 187, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della III Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla III Commissione ed i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge modifica ed integra la disciplina regionale delle attività estrattive contenuta nella l.r. n. 71/1997.

In particolare, la legge inserisce nell'art. 4 della legge richiamata una disposizione che prevede espressamente, tra le funzioni della Regione, anche quella di verificare la conformità al Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) dei programmi provinciali delle attività estrattive (art. 2); inoltre, la stessa prevede l'istituzione, con decorrenza 1° luglio 2026, presso la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, del Sistema Informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE), in sostituzione del catasto delle cave previsto dall'articolo 23 della l.r. 71/1997 (art. 6) ed assegna alla citata struttura regionale il termine del 30 giugno 2026 per provvedere all'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 6 (art. 9). L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento a ciascuna disposizione della presente legge attesta il *carattere normativo* e che *non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale*.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

13.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

13.1.1. Suscita perplessità la circostanza che la relazione tecnica si sia limitata ad attestare il carattere normativo e l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 9 senza alcuna motivazione, che appare invece necessaria, trattandosi di una nuova funzione (art. 2) e di compiti (artt. 6 e 9) che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, pertanto, potrebbero rivelarsi insufficienti.

Si rinvia alle osservazioni di cui al punto **1.1.2.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2025.

13.1.1.R. L'Amministrazione ha specificato che la legge non prevede alcuna nuova funzione; infatti l'articolo 2 sostituisce la partecipazione della Regione alle singole conferenze dei servizi indette dalla Provincia con la verifica di conformità al Programma regionale delle attività estrattive dei programmi provinciali e gli articoli 6 e 9 non incrementano le attività delle strutture, in quanto il SIRMAE sostituisce il catasto delle cave e contiene informazioni più ridotte rispetto a quelle attuali.

13.1.1.C. Si rinvia alle considerazioni di cui al punto **1.1.2.C.**

14. Legge regionale 2 luglio 2025, n. 14

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 14/2025 *"Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche"* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 10 luglio 2025, n. 62 e consta di n. 5 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 304/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl con allegata la scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 1 luglio 2025, n. 187, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della II Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente la scheda di analisi tecnico normativa e la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla II Commissione ed il parere favorevole del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge *"intende promuovere il ruolo delle imprese agromeccaniche, al fine di favorire la qualificazione e la modernizzazione dei servizi prestati dalle imprese stesse"* (art. 1) e, a tal fine, prevede l'istituzione dell'*"Albo delle imprese che esercitano attività agromeccanica"* (art. 3). L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnico-finanziaria attesta la natura *ordinamentale* degli articoli della legge in esame, ad eccezione dell'articolo 3 in riferimento al quale attesta l'invarianza per il bilancio regionale, specificando che *"Le attività di supporto amministrativo sono a carico del personale assegnato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso e farà ricorso ad applicativi software utilizzati per la gestione di altri strumenti a carattere ricognitivo già presenti presso le strutture della Giunta regionale, adattati a ricevere le informazioni riguardanti le imprese agromeccaniche"*.

Richieste istruttorie repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

14.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

14.1.1. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3 di questa legge, motivata mediante il generico

rinvio al personale assegnato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed alle dotazioni informatiche già in uso, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, pertanto, potrebbero rivelarsi insufficienti.

Si rinvia alle osservazioni di cui al punto **1.1.2.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2025.

14.1.1.R. L'Amministrazione ha puntualizzato che gli adempimenti organizzativi della Giunta regionale riguardano solo l'istituzione dell'albo delle imprese agromeccaniche, da effettuare anche tramite il portale web.

14.1.1.C. Si rinvia alle considerazioni di cui al punto **1.1.2.C.**

15. Legge regionale 9 luglio 2025, n. 15

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 15/2025 *“Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”)* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 17 luglio 2025, n. 66 e consta di n. 2 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 299/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl con allegata la scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 8 luglio 2025, n. 188, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della IV Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla IV Commissione ed il parere favorevole del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge sono dirette a modificare l'articolo 8 della l.r. 17/2010. In particolare, viene sostituito il comma 2 dell'articolo richiamato, con una nuova disposizione che precisa il numero dei componenti della *Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica* ed il numero dei membri che ciascun Ordine può designare per la composizione della Consulta stessa. Inoltre, vengono inseriti, nel medesimo articolo, due nuovi commi: il 2 bis, riguardante le deleghe per la partecipazione alle sedute ed il comma 2 ter che, come già previsto dal precedente testo del comma 2, rimette alla Giunta regionale la definizione delle modalità di costituzione della Consulta, sentita la competente commissione assembleare.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnica motiva l'invarianza finanziaria evidenziando che la Consulta è un organismo già previsto dalla legge regionale n. 17/2010 e, pertanto, non ci sono aggravii di spesa. Inoltre, la stessa evidenza che la disposizione sulle modalità di costituzione della Consulta da parte della Giunta regionale riproduce quanto già previsto dalla medesima legge n. 17/2010 e, quindi, anche tale disposizione è ad invarianza finanziaria.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

15.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Con riferimento agli adempimenti organizzativi a carico della Regione previsti dall'articolo 2 di questa legge ed attinenti all'istituzione ed al funzionamento della *Consulta* di cui trattasi, proprio perché la legge attesta l'invarianza finanziaria affermando che dall'attuazione delle proprie disposizioni *non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*, la relazione tecnica avrebbe dovuto valutare gli effetti complessivi delle stesse, indicare l'entità delle risorse finanziarie disponibili in bilancio per far fronte agli stessi e, quindi, dimostrare l'invarianza di tali effetti sugli equilibri di bilancio. In altri termini, l'attestazione: *"Considerato che tale organismo è già previsto dalla legge regionale 17/2010 non ci sono aggravii di spesa"*, avrebbe dovuto essere supportata dall'effettiva dimostrazione dell'invarianza stessa.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni espresse al punto **2.1.** della l.r. n. 2/2025.

15.1.R. L'Ente ha specificato che la legge si limita a ridefinire la composizione della Consulta, già istituita con l'articolo 8 della legge regionale n. 17/2010, riducendo, tra l'altro, il numero dei componenti.

16. Legge regionale 4 luglio 2025, n. 16

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 16/2025 *“Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 31 luglio 2025, n. 71 e consta di n. 10 articoli. La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 305/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la citata proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la scheda di analisi tecnico-normativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta della III Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizio di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia (art. 1), stabilisce i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa (art. 2) e ne disciplina l'avvio subordinandolo alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale (art. 3); prevede l'obbligo delle imprese di comunicare al SUAP, entro quindici giorni, ogni variazione di quanto dichiarato nella SCIA (art. 4); istituisce il *registro telematico regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente* presso la struttura organizzativa regionale competente, che provvede, oltre alla tenuta del registro stesso, ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente (art. 5); prevede le sanzioni amministrative pecuniarie e i casi di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (articoli 6 e 7); demanda alla Giunta regionale la definizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, delle modalità di tenuta del suddetto registro regionale, nonché delle modalità di accertamento periodico da parte del SUAP della permanenza dei

requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività (art. 9, co. 1) e prevede che la stessa possa definire moduli standardizzati per l'applicazione degli articoli 3 e 4 (art. 9, co. 2). L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

Alle disposizioni sopra citate, la relazione riconosce la natura ordinamentale e, in alcuni casi, anche di invarianza finanziaria ed organizzativa, come rappresentato nel seguente prospetto:

Articoli	Motivazione contenuta nella relazione tecnica
1 (Oggetto) e 2 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)	Natura ordinamentale
3 (Avvio dell'attività)	Natura ordinamentale. Invarianza finanziaria ed organizzativa a carico delle Amministrazioni comunali in quanto le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge sono già attualmente espletate dai SUAP dei Comuni.
4 (Variazioni)	Natura ordinamentale
5 (Registro regionale)	Natura ordinamentale. Invarianza organizzativa in quanto le attività connesse al registro saranno svolte con le risorse organizzative e strumentali dell'Ente.
6 (Sanzioni amministrative)	Natura ordinamentale. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e sono comunicate al SUAP per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 7.
7 (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)	Natura ordinamentale
9 (Disposizioni transitorie e finali)	Natura ordinamentale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 765795 del 3.06.2026 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche

16.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

16.1.1. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza e la natura ordinamentale delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9 di questa legge, motivata, per il solo articolo 5, mediante la generica attestazione che *“le attività connesse al registro saranno svolte con le risorse organizzative e strumentali dell'Ente”*, in quanto si tratta di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, quindi, potrebbero rivelarsi insufficienti²⁵.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di cui al punto 1.1.2. della scheda sulla l.r. n. 1/2025.

²⁵ Al contrario, riguardo all'articolo 3, l'invarianza finanziaria ed organizzativa a carico dei Comuni è espressamente motivata in relazione tecnica, attestando che *“le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge sono già attualmente espletate dai SUAP dei Comuni”*, così come, riguardo all'articolo 6, viene specificato che *“Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)”*.

16.1.1.R. Con riferimento all'articolo 5, che prevede l'istituzione, da parte della Regione, del registro telematico, l'Amministrazione ha precisato che le attività disciplinate dalla legge rientrano tra quelle esercitabili dalla struttura regionale competente con le risorse umane e tecnologiche disponibili. Ciò anche in virtù della chiusura di alcuni procedimenti sui quali il personale individuato era precedentemente coinvolto.

Analogamente, l'Ente ha precisato che sono già stati attuati con risorse umane e strumentali interne anche gli adempimenti previsti dall'articolo 9, ovvero la definizione da parte della Giunta regionale delle modalità di tenuta del Registro regionale delle imprese, delle modalità per la verifica periodica dei requisiti per l'esercizio dell'attività e dei modelli standardizzati.

16.1.1.C. Pur prendendosi atto delle precisazioni dell'Amministrazione, si ribadiscono le osservazioni espresse con riferimento al punto **1.1.2.C.**

17. Legge regionale 24 luglio 2025, n. 17

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 17/2025 “*Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto)*” è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 31 luglio 2025, n. 71 e consta di n. 7 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 301/25).

Alla stessa è stata abbinata un'altra proposta anch'essa di iniziativa consiliare (n. 226/23).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la citata Pdl n. 301/25, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta della III Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali, la relazione tecnico finanziaria sul testo della III Commissione e la scheda di analisi tecnico-normativa.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge in esame modifica la l.r. n. 14/2020 come di seguito riportato: dispone che la Regione eroghi incentivi finanziari a sostegno delle operazioni di smaltimento di piccoli quantitativi di amianto, escludendo quindi dall'erogazione di contributi regionali le spese necessarie per l'attività di rimozione ed elimina altri requisiti che la disciplina vigente ritiene, a tutt'oggi, indispensabili per poter accedere al beneficio (art. 2); elimina la possibilità di ottenere un contributo regionale pari al 100 per cento della spesa sostenuta nell'ipotesi in cui vengano installati pannelli fotovoltaici e solari in sostituzione della copertura di amianto oggetto di attività di smaltimento ed innalza ad euro 3.000 il limite massimo del contributo concedibile (art. 3); amplia la platea dei potenziali beneficiari dei contributi regionali, estendendola a tutti i soggetti privati qualificati nel formulario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbiano provveduto al suo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 4); adegua il contenuto dell'articolo 4 della l.r. 14/2020 alle modifiche apportate negli articoli precedenti, specificando che sono escluse dal contributo regionale le spese sostenute per la rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto e per lo svolgimento delle pratiche tecnico-amministrative (art. 5); prevede

l'allocazione del capitolo di spesa nell'articolazione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale (art. 6). L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria (art. 7).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnica, con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge, attesta il carattere normativo e che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Inoltre, nella scheda economico finanziaria allegata alla relazione illustrativa sulla Pdl n. 301/25, si attesta che *“La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto è finalizzata alla modifica e all'integrazione della disciplina regionale relativa agli incentivi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, di cui alla l.r. 14/2020, modificando le tipologie di attività che possono beneficiare di contributi, il metodo di quantificazione del contributo stesso e la platea dei possibili beneficiari. Agli adempimenti organizzativi previsti a carico della Giunta regionale si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di tutela del territorio e dell'ambiente, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

17.1. – CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

Con riferimento all'articolo 3, che innalza il limite massimo del contributo concedibile, e all'articolo 4, che amplia la platea dei potenziali beneficiari, dà adito a seri dubbi l'attestazione di invarianza, tra l'altro non motivata, contenuta nella relazione tecnica.

In altri termini, l'attestazione relativa all'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale avrebbe dovuto essere supportata dall'effettiva dimostrazione dell'invarianza stessa. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni espresse al punto **2.1.** della l.r. n. 2/2025.

17.1.R. L'Amministrazione ha puntualizzato che l'impatto finanziario della legge è ridotto dal fatto che con la modifica si eliminano gli interventi per la rimozione dei rifiuti e rimangono quelli relativi allo smaltimento, la legge non prevede una spesa obbligatoria e la relativa autorizzazione costituisce limite massimo entro il quale vanno contenuti gli interventi.

17.1.C. Si ribadiscono le osservazioni espresse con riferimento al punto **1.1.2.C.**

18. Legge regionale 24 luglio 2025, n. 18

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 18/2025 *“Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura”* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 31 luglio 2025, n. 71 e consta di n. 26 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 311/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl con l'allegata relazione tecnico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della II Commissione permanente (*con modifiche*) ed il dossier contenente: i pareri favorevoli della I Commissione permanente, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali e la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla II Commissione.

Sulla proposta di legge, ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche (Allegato A al verbale n. 8 del 16 giugno 2025).

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge si compone di due capi: le disposizioni del capo I (artt. 1-22) recano *“Modifiche ulteriori alla l.r. 21/2011”*, mentre, quelle del capo II (artt. 23-26) contengono *“Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura”*. L'articolo 22, rubricato *“Clausola finanziaria”*, afferma il carattere ordinamentale delle disposizioni del Capo I e che *“pertanto dalla loro applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”*. L'art. 23, primo articolo del Capo II, autorizza variazioni ad alcune autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio 2025/2027, disponendo la modifica di tre tabelle (D1 *“Cofinanziamenti regionali a programmi statali”*, D2 *“Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari”* ed E *“Autorizzazioni di spesa”*) allegate alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)*) secondo le risultanze delle tabelle (D1, D2 ed E) contenute nell'Allegato 1 alla legge in esame e stabilisce che ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate si fa fronte con le contestuali ed equivalenti riduzioni di precedenti autorizzazioni

di spesa iscritte nel bilancio 2025/2027. Il successivo art. 24 autorizza alcune variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio 2025/2027 riportate nell'Allegato 2 alla legge in esame ed individua la copertura dei maggiori oneri nel complesso delle variazioni apportate al medesimo stato di previsione, come dimostrato dai prospetti riepilogativi di cui agli Allegati 2 e 3 alla legge in esame.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione, con riferimento a tutte le norme contenute nel Capo I (artt. 1-22), attesta la *natura ordinamentale* e che non comportano oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, riguardo agli articoli 10, 17 e 21, aggiunge che *non* comportano “oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia”. In merito all’articolo 22 (ultimo del Capo I), riporta il dettaglio delle risorse già stanziato nel bilancio vigente per il finanziamento degli interventi della l.r. 21/2011:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027	Note
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110032	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - LR 21/2011 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CNI/14	-	25.000,00	-	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per la l.r. 21/2011
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110200	SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CONVENZIONE CON ISTITUTI PENITENZIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per la l.r. 21/2011

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189

Riguardo all’articolo 23, la relazione spiega che “Le rimodulazioni di spesa apportate con questa legge scaturiscono dall’esigenza di dare seguito alle nuove occorrenze emerse nei primi mesi dell’esercizio finanziario 2025 e di riallocare correttamente nella Missione 16 per competenza un intervento precedentemente autorizzato nella Missione 13” e riporta il seguente prospetto esplicativo delle variazioni apportate alle tabelle allegate alla l.r. 21/2024:

		Variazioni 2025		
		aumenti	diminuzioni	variazione complessiva
tabella D1	Cofinanziamenti regionali a programmi statali	25.000,00		25.000,00
tabella D2	Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari		-785.000,00	-785.000,00
tabella E	Autorizzazioni di spesa	847.000,00	-87.000,00	760.000,00
		872.000,00	-872.000,00	0

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189

Infine, la relazione indica i capitoli oggetto delle variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027

TAB D1 - VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI					
Missione	Programma	Corrente (C) / Investimento (I)	capitolo	descrizione	variazione stanziamento 2025
16	01	C	2160110382	Spese per attuazione del PAN (piano azione nazionale riduzione fitofarmaci) a sostegno finanziario al mondo agricolo sui rischi da utilizzo di fitofarmaci e macchine irroratrici - parte corrente - quota regionale (cofinanziamento Inail cap. 2160110157)	25.000,00
Totale complessivo					25.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189

TAB D2 - VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI					
Missione	Programma	Corrente (C) / Investimento (I)	capitolo	descrizione	variazione stanziamento 2025
16	03	C	2160310156	Spese per l'attuazione del piano di sviluppo rurale 2023 - 2027 - quota di cofinanziamento regionale - spese correnti	-785.000,00
Totale complessivo					-785.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189

TAB E - VARIAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
Missione	Programma	Corrente (C) / Investimento (I)	capitolo	descrizione	variazione stanziamento 2025
16	07	C	2130710305	Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare"	-7.000,00
14	01	C	2140110134	Spese per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli - amministrazioni locali - cni/siope/13	100.000,00
16	01	C	2160110390	Fondo per il sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 - CORRENTI CNI 2024	100.000,00
		C	2160110391	Azione di sostegno alla macellazione al Comune di Macerata	100.000,00

		C	2160110407	Sostegno alle aziende agricole per la coltivazione della barbabietola da zucchero - CNI/2025	400.000,00
		C	2160110408	Contributo all'Università per l'organizzazione di iniziative sul territorio regionale nell'ambito del IAAS World Congress 2025	10.000,00
		C	2160110409	Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare"	7.000,00
	02	C	2160210119	Trasferimenti ad AST (AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE) - per monitoraggio sanitario degli ungulati selvatici - emergenza PSA	80.000,00
		C	2160210143	Smaltimento carcasse selvaggina colpita da TBC o altre malattie infettive	-80.000,00
		C	2160210153	Interventi per la prevenzione della emergenza PSA per smaltimento scarti di macellazione da selvaggina	50.000,00
				Totale complessivo	760.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 luglio 2025, n. 189

Verifiche istruttorie

Nel corso dell'istruttoria, oltre all'esame della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate verifiche volte a riscontrare sul Cruscotto Business della Regione Marche la capienza dei capitoli indicati a copertura nella relazione tecnica. Gli esiti delle stesse sono riportati nei due successivi prospetti:

Capitoli	Previsioni di competenza 2025	Economie di competenza 2025	Previsioni di competenza 2026	Economie di competenza 2026	Previsioni di competenza 2027	Economie di competenza 2027
2160110032	0,00	0,00	25.0000,00	25.0000,00	0,00	0,00
2160110200	15.0000,00	15.0000,00	15.0000,00	15.0000,00	15.0000,00	15.0000,00
2160310156	2.850.000,00	2.850.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	13.764.000,00	13.764.000,00
2130710305	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160210143	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

(Dati aggiornati al 24/07/2025)

Fonte: Cruscotto Business della Regione Marche

Da quanto sopra riportato, non sembrerebbero prospettarsi problemi di capienza dei capitoli in questione.

Inoltre, si è riscontrato che, nella Tabella D2 allegata alla l. reg. n. 21/2024 richiamata dall'art. 23, co. 2, della legge in esame, la spesa corrente autorizzata per l'anno 2025 per *"Spese per l'attuazione del piano di sviluppo rurale 2023 - 2027 - quota di cofinanziamento regionale - spese correnti"* ammontava ad euro 2.850.000,00, importo corrispondente, come sopra evidenziato, all'economia di competenza registrata, per lo stesso anno, al cap. 2160310156.

Infine, si è riscontrato che, nella Tabella E allegata alla l. reg. n. 21/2024 richiamata dall'art. 23, co. 3, della legge in esame, la spesa corrente autorizzata per l'anno 2025 per *"Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare""* ammontava ad euro 7.000,00, importo corrispondente, come sopra evidenziato, all'economia di competenza registrata, per lo stesso anno, al cap. 2130710305 e la spesa corrente autorizzata per l'anno 2025 per *"Smaltimento carcasse selvaggina colpita da TBC o altre malattie infettive"* ammontava ad euro 200.000,00, importo corrispondente, come sopra evidenziato, all'economia di competenza registrata, per lo stesso anno, al cap. 2160210143.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 765795 del 3.06.2026 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche e considerazioni istruttorie

18.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

18.1.1. Quanto all'utilizzo, ai fini della copertura, delle risorse originariamente stanziati in altri capitoli, si ribadisce che *"Lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, invero, sia la dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, sia soprattutto accurate indicazioni – da fornire proprio in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui le stesse erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento."* (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 119/2024/RQ).

18.1.1.R. L'Amministrazione ha attestato che le rimodulazioni effettuate hanno tenuto conto delle analisi e delle verifiche circa l'effettiva impegnabilità degli stanziamenti autorizzati in sede di bilancio di previsione. Nello specifico:

"- la riduzione dello stanziamento del capitolo 2160310156 è stata apportata in quanto, dalla verifica dell'andamento dei pagamenti a valere della programmazione comunitaria 2023-2027 da effettuare entro il 31/12/2025, lo stanziamento risultava eccedente rispetto alle effettive esigenze di impegno;

- per il capitolo 2130710305, l'importo ridotto è confluito a carico del nuovo capitolo 2160110409 per la medesima finalità; la rimodulazione, in questo caso, trova fondamento nella necessità di allocare correttamente nella Missione 16 l'intervento relativo al settore agroalimentare precedentemente autorizzato nella Missione 13;

- per il capitolo 2160210143, relativo a contributi per "Smaltimento carcasse selvaggina colpita da TBC o altre malattie infettive" la rimodulazione è stata effettuata per perfezionare la politica regionale per fronteggiare e/o prevenire la diffusione di malattie infettive in ambito zootecnico (TBC, PSA, ...) in modo da garantire una serie di interventi organici. Nello specifico sono stati autorizzati interventi di rafforzamento del monitoraggio sanitario degli ungulati selvatici, di smaltimento delle carcasse di selvaggina malata e di smaltimento degli scarti di macellazione della selvaggina sana. Pertanto le risorse sono state riallocate in parte a carico del capitolo 2160210119 "Trasferimenti ad AST-per monitoraggio sanitario degli ungulati selvatici - emergenza PSA" e del capitolo 2160210153 "Interventi per la prevenzione della emergenza PSA per smaltimento scarti di macellazione da selvaggina", per il finanziamento di interventi finalizzati allo stesso obiettivo strategico del capitolo originario, ma ritenuti più efficaci al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive in ambito zootecnico (come la PSA e/o la TBC)".

18.1.1.R. Si prende atto di quanto puntualizzato dall'Amministrazione, pur ribadendosi che dette precisazioni avrebbero dovuto essere contenute nella relazione tecnica unitamente alla dimostrazione delle disponibilità presenti nei capitoli stessi.

18.1.2. La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia "i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione" degli oneri, come richiesto dall'art. 17, co. 3 della legge 196/2009.

Al riguardo, con particolare riguardo agli oneri aventi carattere di "fattore legislativo" o oneri flessibili (ai quali sembrerebbero riconducibili, anche se non espressamente qualificati come tali, quelli che scaturiscono dalle disposizioni finanziarie urgenti di cui alla presente legge), la relazione tecnica deve esporre il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il legislatore regionale sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto le politiche avviate, vanificando in tal modo il risultato perseguito con le insufficienti risorse inizialmente allocate (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR).

La relazione tecnica si limita, invece, ad affermare che *“Le rimodulazioni di spesa apportate con questa legge scaturiscono dall’esigenza di dare seguito alle nuove occorrenze emerse nei primi mesi dell’esercizio finanziario 2025 e di riallocare correttamente nella Missione 16 per competenza un intervento precedentemente autorizzato nella Missione 13”*.

18.1.2.R. L’Amministrazione ha replicato che gli stanziamenti autorizzati con questa legge sono stati calcolati tenendo conto delle effettive necessità di impiego dei fondi stanziati con il bilancio di previsione nell’esercizio 2025 e delle nuove esigenze di finanziamento emerse nei primi mesi del 2025 e che, alla luce delle analisi e verifiche effettuate, ritiene che non si configuri il rischio di possibili interventi incompiuti.

In particolare:

“- per gli interventi mirati a fronteggiare e/o prevenire la diffusione di malattie infettive in ambito zootecnico (TBC e PSA), le quantificazioni sono state effettuate sulla base di dati forniti dai servizi sanitari regionali e dal settore caccia;

-per il sostegno alle aziende agricole per la coltivazione delle barbabietole da zucchero, le risorse sono state quantificate sulla base di interventi simili attivati negli anni precedenti;

-per il contributo alle aziende agricole per eventi calamitosi di settembre 2022, la quantificazione ha tenuto conto delle effettive necessità sulla base delle segnalazioni dei danni da parte delle aziende agricole;

-per gli interventi di promozione per il settore agricolo, la quantificazione delle risorse necessarie è stata effettuata in linea con le necessità emerse per gli stessi interventi negli anni precedenti”.

18.1.2.C. Si prende atto di quanto puntualizzato dall’Amministrazione, pur ribadendosi l’insufficienza di un criterio storico-fattuale e la necessità che la relazione tecnica contenga un progetto elaborato dall’Amministrazione.

19. Legge regionale 1 agosto 2025, n. 19

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 19/2025 *“Disposizioni in materia di politica industriale regionale”* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 7 agosto 2025, n. 74 e consta di n. 21 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 313/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla scheda di analisi tecnico normativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della II Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli della I Commissione permanente, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali e la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla II Commissione.

Sulla proposta di legge, ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche (Allegato A al verbale n. 9 del 1 luglio 2025).

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge definisce il sistema degli strumenti di politica industriale rivolti alle imprese, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo marchigiano e favorire la crescita occupazionale e lo sviluppo socio-economico del territorio, sulla base di linee di azione volte a: ampliare e rafforzare la base industriale, riqualificare i sistemi di produzione, accrescere le produzioni ad alto contenuto di conoscenza, sviluppare un ecosistema della ricerca e dell'innovazione, consolidare filiere produttive integrate e competitive e promuovere processi di reindustrializzazione a seguito di crisi aziendali (art. 1).

L'articolo 18, rubricato *“Disposizioni di natura finanziaria”*, prevede che dall'applicazione della legge stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (co. 1); stabilisce il contenuto programmatico degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 e che all'attuazione della politica industriale regionale di cui ai medesimi articoli, non comportando gli stessi spese di natura obbligatoria, la Regione possa provvedere con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, co. 1, del d.lgs. n. 118/2011 (co. 2); attesta che all'attuazione degli articoli 6, 9, 15, 16 e 19 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (co. 3); dispone l'azzeramento dell'autorizzazione di spesa di euro

40.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, relativa alla legge regionale 29 aprile 2021, n. 6, riportata nella Missione 15, Programma 3, Titolo 1 della Tabella A della l. r. n. 22/2024 (Bilancio di previsione 2025/2027), per effetto del successivo art. 21, comma 1, lettera a) della legge in esame, ed il contestuale equivalente incremento dello stanziamento di competenza, per le annualità 2025, 2026, 2027 del bilancio di previsione 2025/2027, del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, autorizzato all'articolo 7, comma 1, della l.r. 22/2024 (co. 4); approva i quattro allegati alla legge stessa (co. 5) ed autorizza la Giunta ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione (co. 6). L'articolo 19, prevede che la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione concernente le azioni e gli interventi attivati al fine di consentire al Consiglio la valutazione dell'attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti (commi: 1 e 2). L'articolo 21 dispone l'abrogazione delle seguenti leggi regionali: 29 aprile 2021, n. 6 (*Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche*); 4 febbraio 2022, n. 2 (*Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche*); 17 marzo 2022, n. 4 (*Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano*) e dei seguenti articoli: 11 e 12 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 della legge regionale 26 ottobre 2023, n. 16 (*Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative*) e 7 della legge regionale 26 ottobre 2023, n. 16 (*Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative*).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione tecnica ribadisce, al pari di quanto attestato dall'art. 18, co. 2 della legge, la natura *programmatoria* delle disposizioni di cui agli articoli agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto si tratta di articoli che delineano strumenti di politica industriale regionale, la cui attivazione è eventuale, e che non comportano spese di natura obbligatoria, ai fini della loro attuazione. Inoltre, la relazione evidenzia il rinvio, contenuto nella legge, al comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs.118/2011, in base al quale la quantificazione di spese a carattere continuativo non obbligatorie può essere rinviata alle leggi regionali di bilancio.

Riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 15, 16 e 19, la relazione attesta l'invarianza finanziaria ed organizzativa *"in quanto le attività disciplinate rientrano tra le attività già svolte dalla regione"*.

Riguardo al comma 4 dell'articolo 18, che dispone, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 6/2021, l'azzeramento delle risorse autorizzate nella Tabella A della legge regionale 22/2024 (Bilancio di previsione 2025/2027) per il finanziamento della medesima l.r. 6/2021 ed il contestuale ed equivalente aumento nelle annualità 2025/2026/2027 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, la relazione fornisce il seguente dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Riduzione Stanziamiento 2025	Riduzione Stanziamiento 2026	Riduzione Stanziamiento 2027	Note
Missione 15 Programma 3 Titolo 1	2150310050	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PROMOZIONE DELLE START-UP - art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 6/2021	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della legge. Stanziamiento da ridurre per effetto dell'abrogazione della LR 6/2021.

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Variazione Stanziamiento 2025	Variazione Stanziamiento 2026	Variazione Stanziamiento 2027	Note
Missione 20 Programma 1 Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Variazione integrativa dello stanziamento iscritto nel bilancio vigente - contestuale ed equivalente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per la LR 6/2021 che viene abrogata

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Verifiche istruttorie

Nel corso dell'istruttoria, oltre all'esame della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate verifiche volte a riscontrare la capienza del capitolo indicato nella relazione tecnica. Gli esiti delle stesse sono riportati nel successivo prospetto:

Capitolo	Previsioni di competenza 2025	Economie di competenza 2025	Previsioni di competenza 2026	Economie di competenza 2026	Previsioni di competenza 2027	Economie di competenza 2027
2150310050	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

(Dati aggiornati al 1/08/2025)

Fonte: Cruscotto Business della Regione Marche

Si è, inoltre, riscontrato che, nella Tabella A allegata alla citata l.r. n. 22/2024, la spesa autorizzata, per ciascun anno del triennio 2024-2026, per la l.r. n. 6/2021 ammontava ad euro 40.000,00, importo corrispondente a quello delle previsioni di competenza, per gli stessi anni, del capitolo 2150310050.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 765795 del 3.06.2026 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche e considerazioni istruttorie

19.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA

19.1.1. Suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, circa l'invarianza finanziaria ed organizzativa delle disposizioni di cui agli articoli 6,9,15,16 e 19 di questa legge, *"in quanto le attività disciplinate rientrano tra le attività già svolte dalla regione"*, trattandosi di compiti che potrebbero presentare elementi innovativi e, quindi, non rientrare tra quelli già svolti con le attuali risorse dell'Ente che, quindi, potrebbero rivelarsi insufficienti.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni svolte al punto 1.1.2. della scheda concernente la l.r. n. 1/2025.

19.1.1.R. L'Amministrazione ha replicato evidenziando che le disposizioni sopra riportate non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ma si limitano a delineare il quadro programmatico di interventi, attivabili dalla Regione attraverso atti successivi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e disciplinano attività che erano già previste dalle leggi regionali precedenti, rappresentano disposizioni di indirizzo generale e prevedono attività ordinariamente esercitate dalla Regione, ma non autorizzano oneri a carico del bilancio regionale. In particolare:

"-l'articolo 6 disciplina l'istituzione di un elenco di strutture del territorio regionale che svolgono attività di ricerca, trasferimento tecnologico e servizi per l'innovazione, la tenuta dell'elenco è un'attività già esercitata dalla Regione e pertanto non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie;

-gli articoli 9, 15 e 16 individuano lo sviluppo di aggregazioni di imprese nelle filiere di maggiore rilevanza economica, tecnologica o occupazionale del territorio regionale e strumenti di consultazione e concertazione, come tavoli regionali, a titolo gratuito, di confronto tra la Giunta e gli stakeholders del territorio, come leve fondamentali e strategiche della politica industriale regionale;

-l'articolo 19 "clausola valutativa" rientra nelle attività ordinariamente previste nell'ambito della Giunta regionale".

19.1.1.C. Si prende atto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, pur richiamandosi, per le disposizioni di cui agli artt. 6, 9, 15 e 16, in riferimento alle quali la relazione tecnica giustifica l'invarianza finanziaria ed organizzativa, in quanto "*attività già svolte dalla regione*", le considerazioni espresse al punto **1.1.2.C.**

20. Legge regionale 1 agosto 2025, n. 20

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 20/2025 *“Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze)”* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 7 agosto 2025, n. 74 e consta di n. 9 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 314/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl unitamente alla relazione tecnico-finanziaria sulla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della II Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: il parere favorevole del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla II Commissione.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, detta disposizioni in materia di formazione *perseguendo l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro* (art. 1); gli articoli da 2 a 6 apportano modifiche alla l.r. n. 30/2022 e l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione attesta la natura ordinamentale di tutte le disposizioni contenute nella legge in esame e precisa che *“L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia. La Regione Marche, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni, con questa legge detta disposizioni in materia di formazione perseguendo l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro, a integrazione delle misure e dei meccanismi già previsti*

nell'ordinamento regionale e, in particolare, nelle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)".

21. Legge regionale 1 agosto 2025, n. 21

La l.r. n. 21/2025 *“Assestamento del bilancio 2025/2027 e modifiche normative”* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 1 agosto 2025 n. 73 e consta di n. 22 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 316/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl unitamente alla relazione tecnico-finanziaria sulla stessa ed al Parere favorevole del Collegio dei revisori (Allegato A al verbale n. 11 del 21 luglio 2025), la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190²⁶, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della I Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La legge apporta al bilancio di previsione gli adeguamenti connessi al rendiconto generale 2024²⁷ ed, in particolare, dispone la rideterminazione dei residui attivi e passivi (art. 1), della giacenza di cassa (art. 2), del saldo finanziario a chiusura dell'esercizio 2024 (art. 3) e la rideterminazione dell'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati in complessivi euro 49.682.579,67.

La legge, inoltre, riconosce la legittimità di due debiti fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di cui uno, pari ad euro 549,00, inerente alle spese per l'intervento di ripristino di macchinari, l'altro, pari ad euro 241.045,08, inerente ad attività urgenti, impreviste ed imprevedibili, di manutenzione straordinaria al Data-center Regionale “Sanzio”. Alla copertura del primo onere, si provvede con le risorse iscritte a carico degli stanziamenti del bilancio 2025/2027, annualità 2025,

²⁶ Ai sensi dell'art. 50 comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, *“Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40”*.

²⁷ Ai sensi dell'art. 50 comma 3 bis, del d.lgs. n. 118/2011, *“Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza)”*. Il Rendiconto generale della Regione per l'anno 2024 è stato approvato con legge regionale 5 dicembre 2025, n. 24 a seguito del giudizio di parificazione in data 30 ottobre 2025 (Deliberazione sezione regionale di controllo per le Marche n. 131/2025/PARI).

Missione 15, Programma, Titolo 1, capitolo 2150110119 ed alla copertura del secondo con le risorse iscritte a carico degli stanziamenti del bilancio 2025/2027, annualità 2025, Missione 13, Programma 05, Titolo 2, capitolo 2130520156 (art. 5).

L'articolo 6 apporta modifica il comma 1 dell'art. 23 bis della l.r. n. 10/1999, concernente la delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle autorizzazioni in materia energetica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Scopo della modifica, come attestato in relazione tecnica, è di *“aggiornare da un lato il riferimento normativo all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 con il richiamo a quello vigente (articolo 9 del d.lgs. 190/2024) e dall'altro prevedere in modo chiaro che la competenza amministrativa delle Province è circoscritta, per questa tipologia di impianti, alla potenza complessiva fino a 1 Mw”*.

L'articolo 7 modifica la l.r. n. 17/1979, mediante l'inserimento nel secondo periodo dell'articolo 9²⁸, dopo le parole *“la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche”* delle parole *“o di pubblica utilità”*.

L'articolo 8 stabilisce che ai progetti relativi agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici per i quali la Regione è stata individuata quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano gli oneri istruttori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 gennaio 2018, n. 1.

L'articolo 9 dispone l'abrogazione del comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (*Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*).

L'articolo 10 modifica la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (*Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale*), sostituendo la Regione alla Provincia, per il trasporto su gomma, quale ente competente ad autorizzare personale incaricato dell'impresa esercente il trasporto pubblico all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, al rilascio dell'autorizzazione all'accertamento e alla contestazione, alla tenuta dell'elenco dei soggetti autorizzati ad accertare e contestare le violazioni nei servizi di autotrasporto pubblico, ad organizzare, con cadenza di norma semestrale, gli esami per il conseguimento dell'abilitazione per

²⁸ L'articolo 9 delegò ai Comuni le attività concernenti gli espropri relativi alle opere pubbliche da eseguirsi nei propri territori ad esclusione di quelle di competenza statale.

l'accertamento e la contestazione delle violazioni, al conseguente rilascio dell'attestato di abilitazione e all'individuazione delle materie per lo svolgimento degli esami stessi.

L'articolo 11 modifica le autorizzazioni di spesa contenute nella l.r. 29 maggio 2025, n. 8 (*Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità*), azzerando quella prevista per il 2025 e aumentando di euro 400.000,00 quella per l'anno 2026. La copertura di quest'ultimo onere è individuata nelle "risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 12 (*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*), Programma 05 (*Interventi per le famiglie*), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025/2027".

L'articolo 12 dispone l'abrogazione del regolamento regionale 28 febbraio 1979, n. 9 (*Determinazione della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione degli edifici*).

L'articolo 13 modifica la lettera b) del comma 12 dell'articolo 33 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (*Norme della pianificazione per il governo del territorio*). La norma modificata regola le varianti finalizzate a conformare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti al PPR (Piano Paesaggistico Regionale). La modifica consiste nell'aggiunta delle seguenti parole "con la procedura di cui all'articolo 15²⁹. A tal fine il documento programmatico previsto dal medesimo articolo 15 è sostituito dalla proposta tecnica preliminare di variante, corredata del documento di verifica di assoggettabilità alla VAS"³⁰.

L'articolo 14 modifica l'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (*Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale*) mediante inserimento del comma 4 bis che esonera i Comuni dall'obbligo di apertura degli uffici nel caso di festività che ricadono nei primi sette giorni del periodo di apertura per la sottoscrizione delle liste dei candidati previsto dal precedente comma 4.

L'articolo 15 dispone l'acquisizione al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 di nuove entrate per complessivi euro 8.016.277,59, riferite alle risorse derivanti dal recupero di somme erogate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (*Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche*) e stabilisce che le risorse recuperate siano iscritte a carico delle seguenti Missioni, Programmi e Titoli:

²⁹ L'art. 15 della l.r. 30 novembre 2023, n. 19 regola il procedimento di approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale).

³⁰ Valutazione Ambientale Strategica.

- a) Missione 05 (*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*), Programma 02 (*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*), Titolo 1, per euro 988.183,15;
- b) Missione 07 (*Turismo*), Programma 01 (*Sviluppo e valorizzazione del turismo*), Titolo 1, per euro 6.929.908,50;
- c) Missione 10 (*Trasporti e diritto alla mobilità*), Programma 02 (*Trasporto pubblico locale*), Titolo 1, per euro 3.185,94;
- d) Missione 14 (*Sviluppo economico e competitività*), Programma 02 (*Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori*), Titolo 1, per euro 95.000,00.

L'articolo 16 apporta variazioni agli stanziamenti del Fondo di riserva per le spese obbligatorie³¹, iscritto nello stato di previsione della spesa, a carico della Missione 20, Programma 1. Le variazioni concernono l'aumento di euro 13.165,28, per l'annualità 2025, la riduzione per euro 41.620,47 per l'annualità 2026 e l'aumento di euro 7.538,63 per l'anno 2027. La copertura dei detti oneri "è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese" ed è "dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9".

Lo stesso articolo prevede variazioni in aumento per l'annualità 2025, pari ad euro 54.000.000,00, degli stanziamenti del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa³², iscritto nello stato di previsione della spesa, a carico della Missione 20, Programma 1.

L'articolo 17 apporta variazioni alle tabelle E, D1 e D2 allegate alla l.r. di stabilità 2025³³ ed alla tabella A allegata alla l.r. di bilancio 2025/2027³⁴. La copertura dei detti oneri "è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese" ed è "dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9".

L'articolo 18 dispone la variazione in aumento di euro 124.272.287,46 (di cui: euro 80.956.832,65 nel 2025, euro 29.095.454,81 nel 2026 ed euro 14.220.000,00 nel 2027) dell'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo

³¹ Di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2024 "Bilancio di previsione 2025/2027".

³² Di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2024 "Bilancio di previsione 2025/2027".

³³ Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)".

³⁴ Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 "Bilancio di previsione 2025/2027".

9 della l.r. 22/2024³⁵ e, di conseguenza, ridetermina l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento per il triennio 2025/2027, già stabilita dal primo comma del citato articolo 9 in euro 443.381.832,47, in euro 567.654.119,93 di cui: euro 275.675.943,10 nel 2025, euro 127.484.276,83 nel 2026 ed euro 164.493.900,00 nel 2027.

L'articolo 19 dispone che allo stato di previsione dell'entrata del bilancio del triennio 2025/2027 siano apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 2 di questa legge *"Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2025-2027"* e che allo stato di previsione della spesa del bilancio del triennio 2025/2027 siano apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 di questa legge *"Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2025-2027"*.

L'articolo 21 attesta che la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge in esame *"è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese"* ed è *"dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9"*.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione attesta che le disposizioni contenute negli articoli riportati nel successivo elenco non comportano effetti finanziari

Articoli che non comportano effetti finanziari	Motivazione contenuta nella relazione tecnica
6 (Modifica alla l.r. 10/1999)	La norma non comporta oneri organizzativi né finanziari aggiuntivi in capo alle amministrazioni coinvolte, ha natura ordinamentale in quanto disciplina la ripartizione di competenze tra Regione e Province mantenendo attraverso un aggiornamento giuridico l'assetto di competenza previgente. Restando invariato il riparto di competenze tra Regione e Provincia non c'è alcun impatto a livello organizzativo.
7 (Modifica alla l.r. 17/1979)	La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale, in quanto chiarisce in merito a competenze già in capo ai Comuni. La disposizione non comporta alcun impatto a livello organizzativo a carico dei Comuni in quanto trattasi di attività già esercitate.
8 (Oneri istruttori per interventi di cui all'articolo 15 ter del d.l. 189/2016)	La norma non comporta oneri, in quanto dispone in merito alla tipologia di oneri istruttori da applicare in particolari tipologie di interventi per lo svolgimento delle procedure di VIA da parte della Regione, a seguito di Intesa con il MASE.
9 (Modifica alla l.r. 9/2006)	La disposizione abroga il comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) tenuto conto della decadenza dei termini previsti e delle criticità riscontrate nell'attuazione della disposizione. La norma non comporta oneri, ha natura ordinamentale. Si attesta, inoltre, l'invarianza organizzativa.
10 (Modifiche alla l.r. 12/2009)	La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, ha natura ordinamentale, in quanto dispone che la Regione effettui esclusivamente gli esami di abilitazione degli agenti accertatori delle violazioni in materia di TPL automobilistico, definisca le materie di esame e le modalità di accesso e di

³⁵ V. nota precedente.

	svolgimento degli stessi. Essendo tali attività già esercitate dalla Regione Marche, si attesta l'invarianza organizzativa. Non vengono coinvolte altre pubbliche amministrazioni.
12 (Abrogazione del r.r. 9/1979)	L'articolo ha natura ordinamentale, non comporta oneri né finanziari né organizzativi.
13 (Modifica alla l.r. 19/2023)	L'articolo integra la lettera b) del comma 12 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023, in quanto è necessario specificare la modalità procedurale da utilizzare concernente la Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale, di cui agli articoli 4 e 15 della l.r. 19/2023, al fine di descrivere dettagliatamente i passaggi necessari per garantire il corretto utilizzo dell'iter amministrativo. L'articolo ha natura ordinamentale non comporta oneri né finanziari né organizzativi.
14 (Modifica alla l.r. 27/2004)	L'articolo ha natura ordinamentale e non comporta oneri né finanziari né organizzativi a carico della Regione né a carico dei Comuni. Infatti, in particolare, consente di ridurre i costi connessi al personale.
20 (Allegati)	La disposizione riporta l'elenco degli allegati a questa legge. La disposizione ha natura ordinamentale.
21 (Copertura finanziaria)	La disposizione ha natura ordinamentale
22 (Dichiarazione d'urgenza)	La disposizione ha natura ordinamentale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La relazione riconosce la natura di disposizioni che comportano variazioni del bilancio regionale a quelle contenute negli articoli di seguito elencati:

Articoli contenenti norme che comportano variazioni di bilancio
1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2024)
2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024)
3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024)
4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2024)
5 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
11 (Variazione delle autorizzazioni di spesa della l.r. 8/2025)
15 (Disposizioni concernenti il recupero ed il reimpiego di risorse di cui alla l.r. 20/2020)
16 (Fondi di riserva)
17 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 21/2024 e alla l.r. 22/2024)
18 (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2025/2027)
19 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa del triennio 2025/2027)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

In particolare, riguardo all'articolo 4, che ridetermina l'autorizzazione alla contrazione dei mutui pregressi sulla base degli importi stabiliti dal rendiconto 2024 - Allegato o) "*Prospetto mutui autorizzati e non contratti*", la relazione evidenzia, nella seguente tabella, gli stanziamenti dei capitoli relativi a detta autorizzazione:

Titolo Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stanziamenti di Bilancio iniziale 2025	Variazioni apportate con questa legge	Stanziamenti rideterminati in coerenza con il Rendiconto 2024 Autorizzazioni
Titolo 6/ Tipologia 300	1603010024	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2021	12.591.536,90	-12.591.536,90	0,00
Titolo 6/ Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento	58.641.083,97	- 33.346.834,38	25.294.249,59

		autorizzate per l'anno 2023			
Titolo 6/ Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	108.409.780,72	- 84.021.450,64	24.388.330,08
totale			179.642.401,59	-129.959.821,92	49.682.579,67

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Riguardo all'articolo 5, lett. a), che riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio pari ad euro 549,00, la relazione evidenzia, nella seguente tabella, il capitolo nel quale, con questa legge, è iscritto l'onere:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2025
Missione 15 Programma 01 Titolo 1	2150110119	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINARI - RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE PER PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - avanzo vincolato	549,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La relazione tecnica contiene, inoltre, le seguenti attestazioni:

<i>classificazione economica della spesa</i>	Spesa corrente
<i>tipologia della spesa</i>	Obbligatoria
<i>morfologia giuridica dell'onere</i>	Onere inderogabile UNA TANTUM
<i>distribuzione dell'onere nel tempo</i>	Onere occasionale
<i>modalità di copertura</i>	Applicazione avanzo Vincolato

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La stessa relazione, inoltre, precisa che l'importo complessivo di euro 549,00 è *"inerente alle somme dovute in relazione alla Fattura n. 2076 del 29.09.2018, emessa da parte di un fornitore a seguito dell'intervento di ripristino funzionalità macchinari per la calzatura presso il Centro Locale per la Formazione Regionale "Calzaturieri", la cui titolarità precedentemente era in capo alla Amministrazione Provinciale di Fermo. Le attività di formazione professionale, a seguito della Legge "Del Rio" legge 56/2014, sono state trasferite dalle Province alla Regione con l.r. 13/2015; ne è conseguito un periodo di gestione "parallela" delle attività in essere e già avviate che ha erroneamente indotto l'emittente a recapitare la fattura alla Provincia di Fermo anziché a questo ente, non consentendo quindi l'evasione nei tempi opportuni alla struttura competente. Avendo concluso l'attività istruttoria in merito all'ammissibilità del debito derivante dalle fatture sopracitate, si provvede al riconoscimento del debito"*.

Riguardo all'articolo 5, lett. b), che riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio pari ad euro 241.045,08, la relazione tecnica attesta che il debito *"è inerente alle attività urgenti, impreviste*

ed imprevedibili, necessarie alla manutenzione straordinaria ed allo sviluppo software dedicato per il recupero delle funzionalità e delle informazioni del Fascicolo Sanitario Elettronico, ospitate presso il Datacenter Regionale "Sanzio"" e che la quantificazione dell'onere è avvenuta "sulla base di fatture, riportate nella tabella sottostante, presentate dai fornitori già titolari di contratti di manutenzione del Datacenter e intervenuti in emergenza con attività necessarie al ripristino della piattaforma informatica del Fascicolo Sanitario Elettronico; pertanto, trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati da risorse vincolate a scopo specifico in materia di sanità, per le quali si applica il disposto del titolo II del d.Lgs. 118/2011 e s.m.i. In data 23 giugno 2025, sono state concluse le verifiche tecniche in merito all'ammissibilità del debito derivante dalle fatture sopracitate".

Num. Fattura	Data Fattura	Importo, IVA inclusa
6820231107000741	27/11/2023	113.803,12
23361052	30/11/2023	15.977,96
014/53	16/01/2024	19.032,00
014/54	16/01/2024	92.232,00
TOTALE		241.045,08

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Nella seguente tabella, viene evidenziato il capitolo di spesa a carico del quale si provvede alla copertura del debito di cui trattasi:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Anno 2025 Residui da stanziamento 2023	Nota
Missione 13 Programma 05 Titolo 2	2130520156	SPESE DI SVILUPPO SOFTWARE FSE SANITA'	241.045,08	Quota parte del residuo di stanziamento (pari complessivamente ad euro 2.553.987,06) - trattasi di interventi inerenti attività di cui al Titolo II del D.Lgs.118/2011. Es.2025 - r2023 - 13731/r2023

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La relazione tecnica contiene le seguenti attestazioni:

<i>classificazione economica della spesa</i>	onere di parte capitale
<i>tipologia della spesa</i>	Obbligatoria
<i>morfologia giuridica dell'onere</i>	Onere inderogabile UNA TANTUM
<i>distribuzione dell'onere nel tempo</i>	Onere occasionale
<i>modalità di copertura</i>	Utilizzo residui da stanziamento sanità

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Riguardo all'articolo 11, che rimodula le autorizzazioni di spesa della l.r. 8/2025 per gli anni 2025 e 2026, la relazione evidenzia che tale modifica "si rende necessaria in quanto nell'annualità 2025 occorre procedere con gli adempimenti preliminari alla programmazione previsti dalla l.r. 8/2025 approvata solo il 27 maggio u.s., dunque non ci sono i tempi tecnici per completare l'iter programmatico stesso".

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Variazione 2025	Variazione 2026	Note
Missione 12 Programma 05 Titolo 1	2120510092	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	- 400.000,00	400.000,00	Variazioni apportate con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La relazione tecnica contiene le seguenti attestazioni:

<i>classificazione economica della spesa</i>	Spesa corrente
<i>tipologia della spesa</i>	Programmabile/ non obbligatoria
<i>morfologia giuridica dell'onere</i>	fattore legislativo
<i>distribuzione dell'onere nel tempo</i>	onere continuativo non obbligatorio
<i>modalità di copertura</i>	Riduzione di precedente autorizzazione di spesa nell'ambito delle complessive variazioni apportate con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Quanto ai criteri di quantificazione del nuovo onere, la relazione evidenzia che *“la variazione è stata quantificata in relazione alle risorse già stanziare nell'annualità 2025 dalla l.r. 8/2025, per le quali si rende necessario uno slittamento al 2026 a seguito dei tempi tecnici richiesti per completare l'iter programmatorio della suddetta l.r. 8/2025. Lo stanziamento complessivo per l'annualità 2026 è commisurato alle effettive disponibilità del bilancio regionale e la spesa complessiva finale di euro 650.000,00 a carico della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio di previsione 2025/2027 risulta congrua agli interventi finanziabili a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità, tenuto anche conto che tali risorse si aggiungono a quelle assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato (Fondo nazionale politiche per la famiglia e Fondo nazionale per le politiche sociali) e dall'Unione Europea (FSE+Plus Intervento OS4.c)”*.

Riguardo all'articolo 15, che dispone l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle somme derivanti dal recupero delle risorse assegnate e trasferite, a titolo di anticipazione, alle imprese e ai Comuni per l'emergenza COVID-19 in materia di trasporto pubblico locale, la relazione tecnica specifica che si tratta di fondi precedentemente assegnati ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 20/2020 e della DGR 746/2020 e riporta i capitoli di entrata relativi al recupero di tali somme:

Titolo Tipologia	Capitolo	Denominazione	Variazione 2025	note
Titolo 3/ Tipologia 500	1305020259	Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico da emergenza Covid - recupero da imprese - entrata di parte corrente CNI 2024	5.853.081,65	Stanziamiento iscritto con questa legge

Titolo 3/ Tipologia 500	1305020257	Recupero somme erogate e non dovute relative alle misure per il rilancio economico da emergenza Covid - recupero da comuni - entrata di parte corrente CNI 2024	2.163.195,94	Stanziamiento iscritto con questa legge
totale			8.016.277,59	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La relazione tecnica, inoltre, riporta le Missioni, i Programmi ed il Titolo, a carico dei quali sono iscritte le risorse recuperate:

Missione	Programma	Titolo	Importo
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	988.183,15
Missione 7 - Turismo	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	6.929.908,50
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 2 - Trasporto pubblico locale	1	3.185,94
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	95.000,00
totale			8.016.277,59

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La relazione tecnica reca altresì il dettaglio dei capitoli di spesa nei quali sono iscritte le risorse recuperate.

Riguardo all'articolo 16, la relazione reca il dettaglio contabile delle variazioni apportate con questa legge al "Fondo di riserva per le spese obbligatorie":

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Variazione 2025	Variazione 2026	Variazione 2027	Nota
Missione 20 Programma 01 Titolo 1	2200110002	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art.20 l.r. 11/12/2001, n. 31)	13.165,28	41.620,47	7.538,63	Variazione apportata con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

In merito alla copertura degli oneri, la relazione precisa che alla stessa "si fa fronte nell'ambito delle complessive variazioni apportate, con questa legge, allo stato di previsione delle entrate e delle spese nel rispetto degli equilibri di bilancio dimostrati dall'Allegato 9 "Prospetto assestato concernente gli equilibri del bilancio" di questa legge". Inoltre, la relazione reca il dettaglio della variazione apportata con questo stesso articolo al "Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa" e specifica che la variazione al fondo in questione deriva dalla rimodulazione degli stanziamenti di cassa evidenziati nei prospetti allegati a questa legge e

che la copertura della variazione di cassa “è dimostrata dall'equilibrio complessivo del bilancio di cassa risultante dall'Allegato 8 “Quadro generale riassuntivo assestato”, che recepisce l'esito di tutte le variazioni di cassa approvate dalla legge”.

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Variazione 2025
Missione 20 Programma 01 Titolo 1	2200110001	Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa (art. 22 l.r. 11/12/2001, n. 31)	54.000.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Riguardo all'articolo 17 della legge in esame, che apporta variazioni alle tabelle E, D1 e D2 allegate alla l.r. n. 21/2024 ed alla tabella A allegata alla l.r. n. 22/2024, la relazione attesta che “Alla copertura degli oneri si fa fronte nell'ambito delle complessive variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese con questa legge nel rispetto degli equilibri di bilancio dimostrati dall'Allegato 9 “Prospetto assestato concernente gli equilibri del bilancio” di questa legge.”

Il seguente prospetto riepiloga le variazioni apportate alle singole tabelle in ciascuna annualità:

	Variazione complessiva 2025	Variazione complessiva 2026	Variazione complessiva 2027
Tabella A	12.678.195,02	2.489.442,47	19.105.739,53
Tabella D1	860.000,00	0,00	0,00
Tabella D2	20.300.000,00	-5.367.545,19	-12.330.000,00
Tabella E	5.876.080,78	31.997.445,13	13.926.365,70

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

La relazione contiene anche il dettaglio delle autorizzazioni delle tabelle sopra indicate per le quali la copertura è garantita da entrate vincolate.

In merito all'articolo 18, che aumenta, per complessivi euro 124.272.287,46, l'autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2025-2027, la relazione specifica che detta variazione è dovuta sia alle variazioni definite in sede di riaccertamento (pari a complessivi euro 89.295.482,14), sia alle variazioni apportate dalla legge di assestamento in esame agli stanziamenti degli interventi finanziabili con il ricorso al mutuo (pari a complessivi euro 34.976.805,32).

Per effetto delle variazioni da riaccertamento e da assestamento sopra esposte, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2025/2027 variano complessivamente dei seguenti importi:

Titolo Tipologia	Capitolo	Denominazione	Variazioni	
Titolo 6 Tipologia 300	1603010029	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025	80.956.832,65 di cui:	variazioni anno 2025
			88.425.482,14 da riaccertamento	
			-7.468.649,49 da assestamento	
Titolo 6 Tipologia 300	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026	29.095.454,81 di cui:	variazioni anno 2026
			870.000,00 da riaccertamento	
			28.225.454,81 da assestamento	
Titolo 6 Tipologia 300	1603010031	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2027	14.220.000,00	variazioni anno 2027
			solo da assestamento	
		totale	124.272.287,46 di cui:	
			89.295.482,14 da riaccertamento	
			34.976.805,32 da assestamento	

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Per effetto delle variazioni sopra evidenziate, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2025/2027 sono rideterminate nei seguenti importi:

Titolo Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stanziamento assestato
Titolo 6 Tipologia 300	1603010029	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025	275.675.943,10
Titolo 6 Tipologia 300	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026	127.484.276,83
Titolo 6 Tipologia 300	1603010031	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2027	164.493.900,00
			567.654.119,93

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2025, n. 190

Riguardo all'articolo 19 della legge in esame, che approva le variazioni allo stato di previsione delle entrate e le equivalenti variazioni allo stato di previsione delle spese, la relazione tecnica precisa che “la manovra triennale (comprensiva delle variazioni tecniche di recepimento delle risultanze del Rendiconto 2024) ammonta complessivamente ad euro 213.400.959,73”.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 765795 del 3.06.2026 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche e considerazioni istruttorie

21. - TEMPISTICA DEL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Con riferimento al debito fuori bilancio di euro 549,00, si chiede di: inviare copia della fattura n. 2076 del 29.09.2018, comunicare la data di trasmissione di quest'ultima alla Regione e specificare la tipologia di avanzo utilizzato a copertura.

21.R. L'Amministrazione ha fornito la fattura n. 2076 del 29.09.2018 che si allega (Allegato 1-Fattura n. 2076 del 29.09.2018), precisando che è stata trasmessa in data 21.01.2025.

Inoltre, ha specificato che per la copertura di tale spesa si è utilizzata una quota dell'avanzo vincolato derivante dalle economie accertate al 31/12/2024, Vincolo 000.000.598, relativo alle risorse statali trasferite alla Regione Marche, ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 05/07/2019, per il funzionamento dei Centri per l'Impiego.

22. Legge regionale 7 agosto 2025, n. 22

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 22/2025 *"Interventi della Regione a sostegno del design e dell'ergonomia"* è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 14 agosto 2025, n. 76 e consta di n. 6 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 259/24).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 agosto 2025, n. 191, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della II Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: il parere favorevole del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, la relazione tecnico finanziaria sul testo modificato dalla II Commissione e la scheda di analisi tecnico normativa.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

La finalità perseguita dalla Regione con questa legge è la valorizzazione dei progetti relativi al design e all'ergonomia nell'ambito della propria programmazione delle politiche di sviluppo economico e sociale, *"in quanto strumenti che favoriscono l'innovazione e la crescita delle imprese del proprio territorio"* (art. 1). A tal fine, la legge favorisce il perseguimento di alcuni obiettivi, quali: la realizzazione di una rete di collaborazione tra i soggetti che operano nel settore del design innovativo ed ergonomico; l'integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo economico e dell'innovazione previsti dalla normativa regionale; la collaborazione con le istituzioni che sostengono il design innovativo ed ergonomico sul territorio; il monitoraggio e la valutazione, ai sensi del successivo articolo 5, degli effetti degli interventi di cui a questa legge (art. 2). In particolare, al fine della realizzare una rete per il design e l'ergonomia, la legge prevede la promozione da parte della Giunta regionale di intese con soggetti operanti nel territorio regionale in materia di design e di ergonomia o comunque interessati al loro sviluppo, tra i quali: università; accademie di belle arti ed altre istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); centri di ricerca pubblici e privati; imprese; centri per l'innovazione tecnologica delle imprese, parchi scientifici e tecnologici; camere di commercio ed altri. Tali intese possono essere finalizzate anche alla costituzione di un apposito Centro regionale per il design e l'ergonomia. La legge precisa che detta costituzione non comporta oneri a carico del bilancio regionale (art. 3). La

legge prevede la possibilità per gli enti locali di prevedere nei loro strumenti urbanistici generali ed attuativi la definizione di tipologie edilizie costruttive e d'uso secondo criteri ispirati alla qualità del design eco-sostenibile ed ergonomico (art. 4). Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui a questa legge, la stessa prevede la presentazione periodica da parte della Giunta all'Assemblea legislativa regionale di una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge ed una valutazione sui loro effetti (art. 5). La legge prevede, infine, che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente (art. 6).

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione attesta la natura ordinamentale degli articoli 1 e 5, motivandola, riguardo a quest'ultimo, attestando che *"L'attuazione delle attività previste da questo articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione"*. Medesima attestazione viene riferita all'articolo 4. Quanto agli articoli 2 e 3, la relazione tecnica ne attesta la natura programmatica.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

22.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Con riferimento agli adempimenti organizzativi a carico della Regione legati alla realizzazione degli obiettivi elencati dall'articolo 2 di questa legge ed, in particolare, di reti per il design e l'ergonomia, di cui all'art. 2, lett. a), la relazione **non valuta gli effetti** complessivi di tali disposizioni, **né indica l'entità delle risorse finanziarie** disponibili in bilancio per attuare le stesse **né, quindi, dimostra l'invarianza di tali effetti sugli equilibri di bilancio**. Appare poco convincente, infatti, la generica attestazione, contenuta nella relazione tecnica, della *"natura programmatica"* della disposizione richiamata, considerato che il successivo articolo 3, al comma 1, rimette alla Giunta la promozione di intese proprio per il conseguimento della finalità di cui alla citata lettera a) dell'art. 2 ed, al comma 2, attesta espressamente che la costituzione di un apposito Centro regionale per il design e l'ergonomia *"non comporta oneri per il bilancio regionale"*.

Pertanto, l'attestazione contenuta nella legge: *"Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"*, avrebbe dovuto essere supportata dall'effettiva dimostrazione dell'invarianza stessa.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni espresse al punto **2.1.** della l.r. n. 2/2025.

22.1.R. L'Amministrazione ha rinviato alle precisazioni fornite con riferimento ai punti 1.1.2 e 2.1.

22.1.C. Si prende atto, pur rinviandosi alle considerazioni espresse al punto **1.1.2.C.**

23. Legge regionale 7 agosto 2025, n. 23

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 23/2025 " *Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella regione Marche*" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 14 agosto 2025, n. 76 e consta di n. 26 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 318/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 agosto 2025, n. 191, la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della IV Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali.

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

Come specificato nella d.g.r. n. 1323 del 5 agosto 2025 recante "Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella Regione Marche. Approvazione modifica relazione tecnico-finanziaria", con la legge in esame "si mira a dare attuazione a quanto previsto dal legislatore nazionale con la c.d. riforma del Terzo settore, realizzata a partire dalla legge delega n. 106 del 2016, attuata con il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e con la nuova disciplina dell'impresa sociale (d.lgs. 112/2017)". Pertanto, la legge in esame: disciplina gli organi di partecipazione degli enti del Terzo settore all'esercizio delle funzioni pubbliche, nonché le loro funzioni ed i loro poteri (gli artt. 3, 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, il Consiglio regionale del terzo settore, la Conferenza regionale del Terzo settore e dell'economia sociale e l'Osservatorio regionale del Terzo settore sull'amministrazione condivisa, specificando la gratuità della partecipazione sia al Consiglio regionale del terzo settore che al citato Osservatorio regionale); disciplina i procedimenti di amministrazione condivisa (att. 7-14), attraverso la *co-programmazione*, la *co-progettazione*, la stipula di convenzioni e patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, per la valorizzazione di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali e forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore. La legge prevede altresì il supporto della Regione agli enti locali, singoli e associati, mediante l'emanazione di linee guida, da adottare

con deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge e la promozione da parte della Regione di percorsi di formazione e partecipativi, per permettere agli enti del Terzo settore di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa e di iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore (art. 8, co. 4). Con riferimento alle convenzioni che gli enti pubblici, nelle materie di competenza regionale, possono concludere con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), la legge stabilisce che tali convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso a dette organizzazioni e associazioni delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 11). Quanto all'attività di volontariato, la legge in esame prevede il riconoscimento da parte della Regione del ruolo del Centro servizi per il volontariato (art. 15) e l'approvazione da parte della Giunta di un programma di iniziative ed interventi per la promozione della cultura del volontariato e la definizione delle risorse economiche necessarie (art. 16). La legge, inoltre, stabilisce che la Regione possa adottare, nei limiti delle proprie competenze legislative, con successivo atto, misure di sostegno in ambito fiscale a favore degli enti del Terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà fiscale (art. 17).

La legge prevede, altresì:

- la definizione su base pluriennale, con deliberazione di Giunta regionale, di forme di sostegno alla diffusione di strumenti di trasparenza, individuando le risorse necessarie a tale scopo (art. 18);
- l'istituzione, per il perseguimento delle finalità della stessa, di un fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati (art. 22);
- il sostegno da parte della Regione delle ODV³⁶, delle APS³⁷, dell'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa nelle Marche e del Centro di servizio per il volontariato, mediante la concessione di contributi (art. 23).

³⁶ Organizzazioni di volontariato.

³⁷ Associazioni di promozione sociale.

Infine, l'art. 26 reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che dall'applicazione della legge *"non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

La relazione, con riferimento all'articolo 17 (*Misure di sussidiarietà fiscale*), attesta la natura di *"norma di indirizzo"*. Riguardo agli articoli 22 (*Fondo regionale per l'innovazione sociale*) e 23 (*Contributi*), attesta che hanno *"natura programmatica"* e non autorizzano contributi o oneri in relazione alle disposizioni ivi previste.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 765795 del 3.06.2026 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche e considerazioni istruttorie e considerazioni istruttorie

23.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Con riferimento specifico agli adempimenti organizzativi a carico della Regione, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 5, di questa legge, consistenti nel supporto agli enti locali mediante l'emanazione di linee guida da adottare con deliberazione della Giunta, nella promozione da parte della Regione di percorsi di formazione e partecipativi, per permettere agli enti del Terzo settore di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, e di iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore, la relazione tecnica **non valuta gli effetti** complessivi di tali disposizioni, **né indica l'entità delle risorse finanziarie** disponibili in bilancio per far fronte alle stesse **né, quindi, dimostra l'invarianza di tali effetti sugli equilibri di bilancio**, mentre la legge si limita ad attestare genericamente che *"si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*. Si rinvia alle osservazioni di cui al punto 2.1. della scheda relativa alla l.r. n. 2/2025.

Analoghe considerazioni possono ritenersi valide con riferimento all'articolo 16, che demanda alla Giunta l'approvazione di un programma di iniziative ed interventi per la promozione della cultura del volontariato e all'articolo 18, che attribuisce alla Giunta la definizione, con

deliberazione su base pluriennale, di forme di sostegno alla diffusione di strumenti di trasparenza.

23.1.R. L'Ente ha specificato che le disposizioni citate al punto precedente (23.1.) non determinano nuovi o maggiori oneri da quantificare, ma si limitano a delineare un quadro programmatico di interventi attivabili dalla Regione attraverso atti successivi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

In particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23/2025 individuano obiettivi, indirizzi e strumenti di intervento che la politica regionale mira a sviluppare nel tempo. In particolare, il comma 4 si limita a prevedere strumenti di carattere organizzativo e di supporto (quali l'adozione di Linee guida, la promozione di percorsi formativi e partecipativi e il monitoraggio dei processi di amministrazione condivisa), cioè attività che la struttura regionale competente porterà avanti con le risorse umane e strumentali di cui dispone. Il comma 5 si configura anch'esso come disposizione di indirizzo generale. Riguardo ad entrambi i commi, l'Amministrazione ha chiarito che non è prevista alcuna autorizzazione di spesa.

Riguardo all'articolo 16, l'Amministrazione ha puntualizzato che l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di un programma di iniziative ed interventi per la promozione della cultura del volontariato non comporta di per sé una nuova e autonoma autorizzazione di spesa, ma si configura come atto di programmazione. Analogamente, anche l'art. 18 costituisce una disposizione di indirizzo generale che individua ulteriori strumenti per la diffusione delle politiche di trasparenza e non autorizza alcuna spesa.

23.1.C. Si prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, pur rilevando che il carattere programmatico delle suddette disposizioni e, quindi, la necessità di un ulteriore intervento del legislatore regionale finalizzato alla quantificazione degli oneri ed alla loro copertura, avrebbe dovuto essere esplicitato ed argomentato nella relazione tecnica.

23.2. ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA DEFINIZIONE DI RISORSE ECONOMICHE

Riguardo agli artt. 16 e 18 appena citati, suscitano perplessità le disposizioni che attribuiscono alla Giunta regionale anche la definizione delle "*risorse economiche necessarie*" agli scopi ivi previsti. Tali disposizioni, infatti, non sembrerebbero in linea con l'art. 17, co. 1, della legge 31

dicembre 2009, n. 196 che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, attribuisce solo alla legge l'autorizzazione e la quantificazione delle spese.

In ordine alle disposizioni di cui agli articoli 22 (*Fondo regionale per l'innovazione sociale*) e 23 (*Contributi*), la relativa "*natura programmatica*", affermata nella relazione tecnica, è da interpretare quale rinvio necessario ad un ulteriore intervento del legislatore regionale finalizzato alla quantificazione delle risorse correlate.

23.2.R. Anche riguardo agli articoli di cui al punto precedente (23.2), l'Amministrazione ha specificato che non autorizzano oneri a carico del bilancio ma si limitano ad enunciare gli strumenti di carattere programmatico. In particolare, con riferimento agli articoli 16 e 18, l'Amministrazione ha precisato che il riferimento alla Giunta regionale va inteso come individuazione di una fase della procedura di attuazione della politica di intervento che verrà attivata dalla Regione previa approvazione di ulteriori atti normativi di quantificazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Analogamente, gli articoli 22 e 23 si configurano come disposizioni di indirizzo generale che verranno attuati con ulteriori interventi del legislatore regionale finalizzati alla quantificazione delle risorse regionali. L'Amministrazione ha infine precisato che il comma 3 dell'articolo 23 attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, la cui quantificazione e autorizzazione è rimessa agli ulteriori interventi del legislatore regionale.

23.2.C. Si ribadisce che tali precisazioni avrebbero dovuto essere contenute nella relazione tecnica.

24. Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. n. 25/2025 "*Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)*" è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 31 dicembre 2025 n. 112 e consta di n. 14 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 14/25).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche, oltre alla citata proposta di legge, sono presenti: la relazione illustrativa alla Pdl unitamente alla relazione tecnico-finanziaria sulla stessa ed al Parere favorevole del Collegio dei revisori (Allegato B al verbale n. 18 del 22 dicembre 2025), la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7, la relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa, la proposta in sede referente della I Commissione permanente (*con modifiche*) ed il *dossier* contenente: i pareri favorevoli del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio delle autonomie locali.

Notazione: L'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e il punto 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (*allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011*) stabiliscono i contenuti e le funzioni della legge di stabilità regionale³⁸.

³⁸ In particolare, l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che "*La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.*".

Il paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, quanto ai contenuti, ribadisce che la legge di stabilità regionale "*contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione*" ed aggiunge che la stessa "*provvede, per il medesimo periodo:*

- a. *alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;*
- b. *al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;*
- c. *alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;*
- d. *con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;*
- e. *alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;*
- f. *norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;*
- g. *le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.*".

Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi

- L'articolo 1 (*Quadro finanziario di riferimento*), definisce il quadro finanziario di riferimento del periodo 2026/2028, relativo alle previsioni delle entrate, come segue: anno 2026: euro 6.115.790.276,31; anno 2027: euro 5.264.599.737,45; anno 2028: euro 5.003.208.202,61;
- l'articolo 2 (*Autorizzazioni di spesa per il triennio 2026- 2028*) autorizza, nei limiti degli importi ivi previsti, le spese indicate seguenti tabelle allegate alla legge: Tabella B "*Rifinanziamento per gli anni 2026- 2028 delle leggi regionali*"; Tabella D1 "*Cofinanziamenti regionali a programmi statali*"; Tabella D2 "*Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari*"; Tabella E "*Autorizzazioni di spesa*";
- l'articolo 3 dispone che, per l'anno 2026, nelle more della definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16, continuino ad applicarsi i canoni annui rideterminati ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25, come da Tabella F allegata alla legge medesima;
- l'articolo 4 dispone la sostituzione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b) della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (*Norme per la disciplina delle attività estrattive*), che prevede il versamento alla Regione da parte del Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, del 50 per cento del contributo precedentemente versato al Comune dal titolare di concessione o autorizzazione per attività di cava. Per effetto della sostituzione di cui trattasi, viene ampliato il novero degli interventi, attuabili dalla Regione, correlati a detta percentuale di contributo, in quanto detta percentuale è versata alla Regione, oltre che per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse, di aree degradate e di ambienti naturali connessi, anche "*per le correlate attività di pianificazione, programmazione e controllo, ivi comprese la gestione e la manutenzione del catasto delle cave e del relativo sistema informativo, anche ai fini della Strategia di Sviluppo sostenibile*". Inoltre, l'articolo in esame inserisce nella l.r. n. 71/1997 l'art. 26 bis "*Disposizioni finanziarie*", che: stima in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026/2028, le entrate derivanti dall'applicazione della citata lettera b) del comma 8 dell'articolo 17, disponendo che siano introitate al Titolo 3, Tipologia 100, dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026/2028; autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima lettera b), la spesa massima di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026/2028 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 come segue: a)

euro 950.000,00 a carico della Missione 9, Programma 2, Titolo 2; b) euro 50.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1; stabilisce che l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa sia subordinato agli effettivi incassi delle entrate di pari importo iscritte nello stato di previsione delle entrate e rinvia l'autorizzazione delle spese di cui trattasi per gli esercizi successivi alle rispettive leggi di approvazione del bilancio;

- l'articolo 5 dispone la sostituzione della lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (*Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive*). In base alla nuova disposizione, l'aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non si applica agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nelle sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Inoltre, l'articolo in esame prevede la sostituzione alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 delle parole: "al 31 dicembre 2022" con le seguenti "al 31 dicembre 2025". Per effetto di tale sostituzione, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta al 4,50 per cento per le imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese, per le quali, nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, si verifichi almeno una delle condizioni ivi indicate. L'applicazione di entrambe le disposizioni agevolative è prevista a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si stima, inoltre, che dall'applicazione delle disposizioni stesse derivi un minore gettito pari a complessivi euro 983.350,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2026/2028;

- l'articolo 6 dispone la sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (*Assestamento del Bilancio 2011*) con una nuova disposizione che attesta la maggiorazione dello 0,83 per cento delle aliquote IRAP di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della nuova disposizione è prevista a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

- l'articolo 7 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 e, quindi, l'esenzione del bollo auto, per il primo periodo fisso e per il quinquennio successivo, ai nuovi autoveicoli immatricolati per la prima

volta nel territorio regionale nel 2026, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno. Il minor gettito, stimato in euro 500.000,00 per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, derivante dall'applicazione di questo articolo è computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 ed è già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026/2028;

- l'articolo 8 dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 33 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (*Norme della pianificazione per il governo del territorio*). Per effetto di tale modifica, viene prorogata di 18 mesi l'ammissibilità dei procedimenti di variante ai PRG³⁹, limitatamente alle varianti puntuali e non generali;

- l'articolo 9 (*Disposizioni sul Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche*) prevede la decadenza del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche dalla data di costituzione del nuovo, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2026;

- l'articolo 10 (*Modifiche alla l.r. 4/2015*) dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (*Nuove norme in materia di servizio farmaceutico*) con una nuova disposizione che prevede la determinazione per ciascuna farmacia dell'indennità di residenza, prevista dall'articolo 115 del r.d. 1265/1934 e dalla legge 221/1968 a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'Intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 6 marzo 2025. L'articolo in esame dispone altresì l'inserimento del comma 1 bis nel citato articolo 18. In base alla nuova disposizione, tale indennità non può essere né superiore a euro 1.800,00 né inferiore all'importo dell'onere dell'indennità di residenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 221/1968⁴⁰;

- l'articolo 11 dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2024, n. 5 (*Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche*). Si tratta del termine concernente

³⁹ Piani Regolatori Generali.

⁴⁰ L'articolo 6, co. 1, della l. 221/1968:

L'onere dell'indennità di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.

la durata in carica del Comitato costituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della citata l.r. n. 5/2024;

- l'articolo 12 dispone l'aggiunta, alla fine del comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (*Organizzazione del servizio sanitario regionale*), di una nuova disposizione che prevede la possibilità di integrare il trattamento economico del direttore socio-sanitario *“di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori”*. L'articolo in esame prevede, altresì, la sostituzione, al comma 9 dell'articolo 48 della l.r. 19/2022, delle parole: *“31 dicembre 2025”* con le seguenti: *“31 dicembre 2026”*. Detta modifica comporta che, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2014, la delimitazione degli ambiti territoriali sociali resta invariata fino al 31 dicembre 2026;

- l'articolo 13 (*Copertura finanziaria*) attesta che agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2026/2028, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2026/2028.

La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa

Riguardo all'articolo 2 contenente le autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028, la relazione specifica che *“La copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni del bilancio di previsione 2026/2028 nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011) e delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e degli equilibri di bilancio dimostrati dai prospetti allegati a questa legge”*.

Sull'articolo 3, che contiene disposizioni in materia di canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, la relazione specifica che la norma ripropone, per l'anno 2026, quella già adottata per l'anno 2025, *“per estendere anche all'anno 2026 i canoni quantificati secondo la tabella F, approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2023 e relativa a “canoni annui relativi alle utenze d'acqua pubblica”, non essendosi ancora concluso l'iter di adeguamento dei suddetti canoni secondo le indicazioni del d.m. 31 dicembre 2022, come richiesto alla Regione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. La relazione precisa che la quantificazione dell'entrata è avvenuta sulla base dell'importo del canone fissato per il 2025 e riproposto per il 2026, in base alla normativa già in vigore; quanto al capitolo n. 1301030005, le entrate sono state

quantificate sulla base delle concessioni per grande derivazione in essere, assoggettate alla l.r. 5/2006, con rideterminazione degli stanziamenti quantificati da precedente legge di bilancio.

Il seguente prospetto evidenzia i capitoli interessati:

Titolo/ Tipologia	Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	Note
Titolo 3/ Tipologia 0100	1301030005	PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI GRANDI DERIVAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BS DELLA L.212/03	269.244,80	269.244,80	269.000,00	Stanziamenti rideterminati con questa legge per il 2026 e 2027 e quantificati per il 2028
Titolo 3/ Tipologia 0100	1301030011	Proventi derivanti dalla utilizzo del demanio idrico. Canoni piccole derivazioni. Art. 46 LR 5/2006 - CNI/16	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Stanziamenti rideterminati con questa legge per il 2026 e 2027 e quantificati per il 2028

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

Riguardo all'articolo 4, comma 1, la relazione evidenzia che lo stesso modifica la lettera b) del comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71, *“introducendo nel novero delle attività regionali anche quelle relative all'implementazione del Piano Regionale per le Attività estrattive (PRAE), consistente sia nell'aggiornamento periodico dello stesso sia nella verifica periodica di efficacia delle azioni previste dal piano, e alla modernizzazione informatica del catasto cave a supporto dell'ufficio e dell'utenza esterna.... La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto introduce attività, non obbligatorie, specificatamente attinenti alla materia estrattiva, che trovano copertura nei limiti delle risorse disponibili derivanti dalle entrate regionali previste dalla medesima normativa... La disposizione non comporta alcun impatto a livello organizzativo in quanto le attività attengono alle ordinarie attività di competenza della struttura già avviate”*.

Riguardo all'articolo 4, comma 2, la relazione evidenzia che lo stesso inserisce una disposizione finanziaria nella richiamata l.r. n. 71/1997. Il primo comma della citata disposizione finanziaria disciplina le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 8 dell'articolo 17, *quantificate sulla base delle tariffe stabilite nello stesso articolo*, di cui è prevista l'iscrizione a carico del Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata:

Titolo / Tipologia	Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	Note
Titolo 3/ Tipologia 0100	1301030014	PROVENTI DERIVANTI DAL VERSAMENTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO EX ART. 17, COMMA 8, LETT. B) L.R. 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24, COMMA 1 DELLA L.R. 19/2007 PER RECUPERO E BONIFICA AMB.LE DI CAVE DISMESSE, AREE DEGRADATE, SITI INQUINATI - **CFR 2090220001/S	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge commisurato sulla base dell'applicazione delle tariffe ai quantitativi di materiale estratto calcolato sulle precedenti annualità

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

Il secondo comma della nuova disposizione finanziaria disciplina l'impiego delle entrate precedenti per il finanziamento degli interventi elencati nella citata lettera b):

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	Note
Missione 9 Programma 02 Titolo 2	2090220001	SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE E DI AREE DEGRADATE, NONCHE' DI AMBIENTI NATURALI CONNESSI - LR 1.12.1997, N. 71, ART. 17, COMMA B - **CFR 30102002 - NI/13	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge costituisce limite massimo di spesa nei limiti degli effettivi introiti della corrispondente entrata / capitolo 1301030014
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110362	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CATASTO DELLE CAVE E DEL RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO - LR 1.12.1997, N. 71 CNI/2025	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge costituisce limite massimo di spesa nei limiti degli effettivi introiti della corrispondente entrata / capitolo 1301030014
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110361	SPESE PER SERVIZI SPECIALISTICI SUGLI AGGIORNAMENTI DEL PRAE E PER I MONITORAGGI PERIODICI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DI ATTUAZIONE DEL PIANO - LR 1.12.1997, N. 71 CNI/2025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge costituisce limite massimo di spesa nei limiti degli effettivi introiti della corrispondente entrata / capitolo 1301030014

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

In merito agli oneri sopra riportati, la relazione fornisce il seguente schema riepilogativo:

<i>classificazione economica della spesa</i>	spese correnti (Titolo I), spese in conto capitale (Titolo II)
<i>tipologia della spesa</i>	Programmabile non obbligatoria
<i>morfologia giuridica dell'onere</i>	Fattore legislativo
<i>distribuzione dell'onere nel tempo</i>	Onere continuativo non obbligatorio
<i>modalità di copertura</i>	Riduzione di precedente autorizzazione di spesa correlata nell'ambito delle entrate regionali correlate derivanti dalla stessa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

Riguardo all'articolo 5 che, modificando la l.r. n. 35/2001, comporta agevolazioni Irap per gli enti del terzo settore e l'agevolazione relativa alla riduzione dell'aliquota Irap del 4,50 per le imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese che si trovino nelle condizioni ivi indicate, la relazione specifica che l'analisi degli effetti finanziari derivanti dell'applicazione di queste disposizioni sul gettito "è stata effettuata mediante l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni Irap presentate, anno di imposta 2023, disponibili su Sogei

Cent - Cruscotto delle entrate tributarie, tenendo conto delle iscrizioni al Runt⁴¹ per le agevolazioni agli ETS⁴² – che determina a titolo di manovra fiscale un minor gettito complessivo di euro 983.350,00 per ogni anno di imposta dal 2026 al 2028”:

Titolo / Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stima della riduzione di gettito 2026	Stima della riduzione di gettito 2027	Gettito stimato 2028	Note
Titolo 1/ Tipologia 0101	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	- 983.350,00	- 983.350,00	69.866.650,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2026 e 2027 (comprensivi della diminuzione). Stanziamento 2028 quantificato con effetto della riduzione

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

Quanto all'articolo 6, che prevede la sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 20/2011, la relazione evidenzia che lo stesso mantiene le stesse variazioni dello 0,83 per cento (rispetto alle aliquote di base statali) delle aliquote Irap già disposte dall'articolo 11 della l.r. 20/2011, previste per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, per le banche, altri enti e società finanziarie e per le imprese di assicurazione. In sostanza, nella norma regionale riformulata viene indicata la sola percentuale di variazione dello 0,83 per cento, che resta inalterata per le Marche, e viene meno il riferimento alle aliquote di base statali. La relazione fornisce il dettaglio contabile di tali entrate:

Titolo / Tipologia	Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	Note
Titolo 1/ Tipologia 0101	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	68.392.650,00	69.866.650,00	69.866.650,00	Stanziamenti iscritti con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

Riguardo all'articolo 7, che estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 anche a quelli immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2026, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo, la relazione evidenzia che la perdita di gettito conseguente a detta esenzione, pari ad euro 500.000,00 per ogni annualità agevolata, è

⁴¹ Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore.

⁴² Enti del Terzo Settore.

stata *“calcolata sulla base dell’elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell’archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend delle immatricolazioni per le auto ibride, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, nell’ultimo triennio”*.

La relazione specifica altresì che la riduzione di gettito è computata nello stato di previsione delle entrate 2026/2028 ed è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2026/2028.

Titolo 1/ Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stima della riduzione di gettito 2026	Stima della riduzione di gettito 2027	Gettito stimato 2028	Nota
Titolo 1/ Tipologia 0101	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4, COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97-ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	- 500.000,00	- 500.000,00	154.500.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2026 e 2027 (comprensivi della diminuzione). Stanziamento 2028 quantificato con effetto dell'esenzione

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

In merito all’articolo 8 che, modificando l’art. 33, co. 15, della l.r. n. 19/2023, proroga di 18 mesi l’ammissibilità dei procedimenti di variante ai PRG (Piani regolatori generali), limitatamente alle varianti puntuali e non generali, la relazione evidenzia che la disposizione *“si rende necessaria al fine di coordinare le tempistiche ivi indicate con quelle di conclusione dell’iter di approvazione degli atti di pianificazione e governo del territorio (PPR e PTR)⁴³ in corso di svolgimento”*. Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11 e 12, comma 1 della legge in esame non erano presenti nella Proposta di legge.

In merito all’articolo 9, che prevede la decadenza del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP) dalla data della sua ricostituzione da effettuarsi entro il 28 febbraio 2026, la relazione tecnica attesta che *“la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale”*.

Sull’articolo 10, comma 1, che modifica il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 4/2015, la relazione precisa che detta modifica si rende necessaria *“per adeguare i parametri per la determinazione degli indicatori del disagio ai fini del calcolo dell’indennità di residenza alla normativa statale”*. Mentre, la modifica apportata dal comma 2 del medesimo articolo 10 *“detta il limite inferiore ed il limite superiore dell’indennità di residenza”*.

La relazione tecnica specifica che *“L’onere stimato trova copertura nelle risorse stanziare con questa legge nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2026/2028 a titolo di trasferimento alle AA.SS.T”*, come di seguito rappresentato:

⁴³ PPR (Piano Paesaggistico Regionale), PTR (Piano Territoriale Regionale).

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	Note
Missione 13 Programma 01 Titolo 1	2130111150	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2026	2.544.861.133,45	0,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge
Missione 13 Programma 01 Titolo 1	2130111255	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2027	0,00	2.579.222.896,40	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge
Missione 13 Programma 01 Titolo 1	2130111338	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2028	0,00	0,00	2.585.000.372,14	Stanziamiento iscritto con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

In merito all'articolo 11, che proroga il termine di durata del Comitato *"Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche"* al 31 dicembre 2026, la relazione tecnica attesta che *"la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale"*.

Quanto all'articolo 12, comma 1, la relazione evidenzia che la norma indica il tetto massimo per l'integrazione del trattamento economico del direttore socio-sanitario ed i criteri per l'erogazione dello stesso incremento. Inoltre, la relazione reca il dettaglio delle risorse stanziate a copertura con questa legge nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2026/2028

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	Note
Missione 13 Programma 01 Titolo 1	2130111150	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2026	2.544.861.133,45	0,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge
Missione 13 Programma 01 Titolo 1	2130111255	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2027	0,00	2.579.222.896,40	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge
Missione 13 Programma 01 Titolo 1	2130111338	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2028	0,00	0,00	2.585.000.372,14	Stanziamiento iscritto con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

Mentre, riguardo al comma 2 dell'articolo 12, che proroga, ulteriormente di un anno, l'assetto attuale degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) non coincidente con quello dei Distretti Sanitari (DS), la relazione giustifica la proroga, evidenziando che la norma nazionale (legge 328/2000) prevede che l'individuazione degli ATS avvenga *"tramite le forme di concertazione con gli enti*

locali interessati", pertanto, "Nell'obiettivo, per l'attuale legislatura, di proseguire il percorso di confronto e condivisione con gli enti locali interessati, si rende necessario un ulteriore periodo di tempo e si reputa pertanto necessario prorogare il termine... al 31 dicembre 2026".

Verifiche istruttorie

Nel corso dell'istruttoria, oltre all'esame della relazione tecnica e degli altri atti a corredo della proposta di legge pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, sono state effettuate verifiche volte a riscontrare la corrispondenza degli stanziamenti dei capitoli indicati nelle tabelle contenute nella relazione tecnica con quelli risultanti dal Bilancio finanziario gestionale del triennio 2026-2028 approvato con d.g.r. n. 1924 del 30 dicembre 2025.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 765795 del 3.06.2026 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche e considerazioni istruttorie

24.1. - OMESSA EVIDENZIAZIONE NELLA RELAZIONE TECNICA SULLA PDL DEI MAGGIORI ONERI E DEI MINORI ONERI RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA'

L'articolo 13, rubricato *Copertura finanziaria*, si limita ad attestare che "Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2026/2028, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2026/2028".

Tuttavia, come già rilevato da questa Sezione nelle precedenti relazioni sulla copertura delle leggi di spesa (v. da ultimo Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 80/2025/RQ), la legge in esame e la relazione tecnica non quantificano le nuove spese (rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente) introdotte dalla manovra finanziaria per il triennio 2026-2028 (maggiori oneri) né viene quantificata la riduzione delle spese rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente (minori oneri), né indicano le fonti di copertura dei maggiori oneri e la tipologia delle minori spese. In sostanza, sarebbe auspicabile che la relazione tecnica contenesse i dati indicati nelle successive tabelle.

Oneri complessivi legge di stabilità 2026/2028

Oneri manovra di bilancio 2026/2028	2026	2027	2028	Totale triennio 2026/2028
Maggiori oneri legge di stabilità (A)				
Minori oneri legge di stabilità (B)				
(A-B) Totale legge di stabilità (L.r. n. 25/2025)				

Fonti di copertura oneri manovra di bilancio 2026/2028 (legge di stabilità n. 25/2025)

Fonte di copertura	2026	2027	2028	Totale triennio 2026/2028
(A) Totale maggiori oneri finanziati da:				
Maggiore indebitamento				
Altre maggiori entrate (margine corrente) rispetto alla legislazione vigente (bilancio 25/27) a copertura maggiori oneri correnti				
Altre maggiori entrate (margine corrente) rispetto alla legislazione vigente (bilancio 25/27) a copertura maggiori oneri di investimento				
(B) Totale minori spese di cui:				
Minore indebitamento				
Riduzioni di spesa rispetto alla legislazione vigente (bilancio 25/27) a copertura maggiori oneri correnti				
Riduzioni di spesa rispetto alla legislazione vigente (bilancio 25/27) a copertura maggiori oneri d'investimento				
(A-B) Totale legge di stabilità (l.r. n. 25/2025)				

24.1.C. Sul punto, non sono pervenute osservazioni dell'Amministrazione.

24.3. NON PIENA CONFORMITA', SOTTO IL PROFILO CONTENUTISTICO, DELLA LEGGE IN ESAME ALLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

L'articolo 36, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 prevede che la legge di stabilità regionale contenga *“esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto”*. Il par. 7 dell'allegato citato, oltre a ribadire che la legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari, alla lettera f), esclude espressamente le norme a *carattere ordinamentale ovvero organizzatorio*.

Si osserva che, per le norme di cui agli articoli 9 e 11, la relazione tecnica attesta espressamente la *natura ordinamentale* e l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale ed anche le norme di cui agli articoli 8 e 12, co. 2, non sembrerebbero *tese a realizzare effetti finanziari*.

24.3.R. Riguardo agli articoli 9 e 11 citati nel punto precedente (24.3.), l'Amministrazione ha precisato che non erano presenti nella proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, ma sono stati approvati nel corso dell'iter consiliare di approvazione. Con riferimento all'articolo 8, l'Amministrazione ha spiegato che *“la proroga si è resa necessaria in quanto il Piano Paesaggistico Regionale non risulta ancora definitivamente approvato a seguito delle osservazioni rappresentate dal Ministero della Cultura in sede di Comitato Tecnico per l'elaborazione congiunta dello*

stesso ai sensi degli articoli 135 e 143 del Decreto legislativo 42/2004. Tale circostanza ha determinato anche un conseguente slittamento del Piano Territoriale Regionale (PTR), quale atto strettamente connesso e subordinato al primo, generando un effetto di rallentamento sull'intero sistema della pianificazione territoriale. In particolare, tale situazione ha fatto sì che i Comuni, si trovassero nell'oggettiva difficoltà di procedere in modo compiuto ed efficace alla predisposizione dei Piani Urbanistici Generali (PUG). In assenza della proroga, sarebbe stata altresì compromessa la possibilità per gli enti locali di presentare le Proposte Tecniche di Varianti, con la conseguenza che i relativi procedimenti non avrebbero potuto essere conclusi nei termini utili. Ne sarebbe potuto derivare, pertanto, un ulteriore impatto negativo anche sotto il profilo finanziario per i Comuni interessati, atteso il rischio di perdita di risorse e opportunità connesse ai processi di pianificazione in corso".

Con riferimento all'articolo 12 comma 2, l'Amministrazione ha evidenziato che l'approvazione della proroga del termine per la definizione degli assetti territoriali degli ATS entro il 31 dicembre 2025 rivestiva *"carattere indifferibile e perentorio, in quanto condizione necessaria per garantire la continuità amministrativa e la corretta programmazione delle risorse, destinate agli ATS stessi, per il sistema dei servizi sociali"*.

24.3.R. Pur prendendosi atto di quanto riferito dall'Amministrazione, si richiama all'osservanza del citato articolo 36, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 sui contenuti della legge di stabilità.

24.4. OMESSA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DAGLI ARTICOLI 10 E 12, CO. 1, ED OMESSA INDICAZIONE DEI RELATIVI MEZZI DI COPERTURA

La legge non quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni appena citate e, nella relazione tecnica, sono presenti solo tabelle che indicano le risorse stanziare con questa legge nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2026/2028 nelle quali detti oneri, non quantificati, trovano copertura.

24.4.R. Riguardo all'omessa quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 10 e 12 comma 1 e all'omessa indicazione dei relativi mezzi di copertura, l'Amministrazione ha puntualizzato che tali disposizioni non erano presenti nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale e che sono state approvate nel corso dell'iter consiliare di approvazione.

24.4.C. Pur prendendosi atto di quanto riferito dall'Amministrazione, si ribadisce quanto evidenziato nella deliberazione Sezione delle autonomie, n. 8/SEZAUT/2021/INPR, secondo cui *«nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la*

relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale».

25. Legge statutaria regionale 16 settembre 2025, n. 11

L'iniziativa e i documenti pubblicati

La l.r. statutaria n. 11/2025 “*Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)*” è stata pubblicata nel B.U.R.M. del 25 settembre 2025, n. 85 e consta di n. 4 articoli.

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdls n. 236/23).

Il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie è regolato dall’art. 123, c. 2, Cost., il quale prevede che lo statuto regionale venga approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Pertanto, il provvedimento legislativo in esame ha richiesto l’approvazione di due deliberazioni legislative statutarie approvate dall’Assemblea legislativa a maggioranza assoluta: la prima adottata nella seduta del 18 marzo 2025, n. 178 e la seconda approvata nella seduta del 10 giugno 2025, n. 185, conforme a quella del 18 marzo.

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la Pdls n. 236/23, la relazione illustrativa della Pdls e le citate deliberazioni legislative.

Le disposizioni rilevanti ai fini della presente analisi

La legge in esame modifica alcuni articoli della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). In particolare:

- l’articolo 1 modifica il comma 2 dell’articolo 1 Statuto della Regione Marche, prevedendo l’inserimento delle *Unioni montane e delle Unioni di Comuni* tra gli elementi costitutivi della Regione;
- l’articolo 2 modifica il comma 1 dell’articolo 2 dello Statuto, richiamando la *Costituzione*, in quanto alla stessa appartengono i principi fondamentali nell’ambito dei quali opera la Regione;
- l’articolo 3 modifica il comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto nell’ambito del riconoscimento del ruolo dell’impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana, inserendo l’*ambiente* tra gli elementi che non devono essere danneggiati da quest’ultima;
- l’articolo 4 modifica l’articolo 5 dello Statuto, inserendovi: il comma 3 bis, che prevede la tutela da parte della Regione dell’*ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, ed il comma 5 bis, a norma del quale “*La legge della Regione disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”.

Richieste istruttorie, repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 4199 del 5.06.2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e considerazioni istruttorie

25.1. - ASSENZA DELLE RELAZIONI TECNICO FINANZIARIE SULLE DUE DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

Nel sito delle norme della Regione Marche non sono presenti le relazioni tecnico finanziarie sulle due deliberazioni legislative. Pur in mancanza delle relazioni tecniche, la lettura delle disposizioni contenute nella legge sembrerebbe evidenziare il carattere ordinamentale delle stesse e la conseguente assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Permane la perplessità riguardante il comma 5 bis che attribuisce alla legge della Regione la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, in quanto l'articolo 9, co. 3, Cost. prevede che sia la legge dello Stato a disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

25.1.R. L'Amministrazione ha spiegato che l'assenza della relazione tecnico-finanziaria sulle due deliberazioni legislative è dovuta al fatto che la legge regionale statutaria è stata iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 86, comma 13, del Regolamento interno e, quindi, senza la relazione della Commissione e senza l'istruttoria tecnica. Al riguardo non risultano precedenti⁴⁴.

25.1.C. Si prende atto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, pur ribadendosi l'obbligo di redazione della relazione tecnica.

L'Amministrazione non ha fornito riscontro in merito all'osservazione concernente il comma 5 bis.

⁴⁴ La disposizione di cui al citato comma 13 dell'articolo 86 del Regolamento interno prevede che, scaduto inutilmente anche il termine di centoventi giorni assegnato alla Commissione in sede referente, il proponente, o se più di uno tutti in accordo, può chiedere al Presidente dell'Assemblea di assegnare alla Commissione ulteriori sessanta giorni e che, decorso quest'ultimo termine, l'atto, nel testo della proposta, è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

8 LE TABELLE RIEPILOGATIVE

Tabella 6 – Leggi della Regione Marche pubblicate nell’anno 2025

Tabella 7 – Leggi regionali pubblicate nell’anno 2025 con clausole di neutralità/invarianza finanziaria

Tabella 8 –Leggi che quantificano nuovi/ maggiori oneri nell’anno 2025

Tabella 9 – Modalità di copertura indicate nelle leggi regionali pubblicate nell’anno 2025

Tabella 10 – Delibere della Giunta regionale di attuazione delle leggi regionali (Variazioni Bilancio finanziario gestionale)

Tabella 6 - Leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2025

	Legge regionale	Titolo	B.U.R.M.	Iniziativa (*)	PDL n.
1	13 marzo 2025, n. 1	Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca	n. 27 27 marzo 2025	C	269/24
2	13 marzo 2025, n. 2	Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco	n. 27 27 marzo 2025	C	228/23
3	31 marzo 2025, n. 3	Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche	n. 32 10 aprile 2025	C	292/25
4	17 aprile 2025, n. 4	Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)	n. 36 24 aprile 2025	G	281/24
5	17 aprile 2025, n. 5	Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche	n. 36 24 aprile 2025	C	246/23
6	8 maggio 2025, n. 6	Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti	n. 42 15 maggio 2025	C	266/24
7	29 maggio 2025, n. 7	Sistema Marche di protezione civile	n. 49 5 giugno 2025	G	273/24
8	29 maggio 2025, n. 8	Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	n. 49 5 giugno 2025	C	67/21
9	29 maggio 2025, n. 9	Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive)	n. 49 5 giugno 2025	G	296/25
10	16 giugno 2025, n. 10	Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca	n. 53 19 giugno 2025	C	263/24
11	16 giugno 2025, n. 11	Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")	n. 53 19 giugno 2025	C	291/25
12	LEGGE STATUTARIA 16 settembre 2025, n. 11	Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)	n. 85 25 settembre 2025	C	236/23 PDLS
13	2 luglio 2025, n. 12	Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)	n. 62 10 luglio 2025	C	310/25
14	2 luglio 2025, n. 13	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive)	n. 62 10 luglio 2025	C	245/23
15	2 luglio 2025, n. 14	Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche	n. 62 10 luglio 2025	C	304/25
16	9 luglio 2025, n. 15	Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale")	n. 66 17 luglio 2025	C	299/25
17	24 luglio 2025, n. 16	Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente	n. 71 31 luglio 2025	G	305/25
18	24 luglio 2025, n. 17	Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto)	n. 71 31 luglio 2025	C	301/25
19	24 luglio 2025, n. 18	Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura	n. 71 31 luglio 2025	G	311/25
20	1 agosto 2025, n. 19	Disposizioni in materia di politica industriale regionale	n. 74 7 agosto 2025	G	313/25
21	1 agosto 2025, n. 20	Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze)	n. 74 7 agosto 2025	G	314/25
22	1 agosto 2025, n. 21	Assestamento del bilancio 2025/2027 e modifiche normative	n. 73 1 agosto 2025	G	316/25
23	7 agosto 2025, n. 22	Interventi della Regione a sostegno del design e dell'ergonomia	n. 76 14 agosto 2025	C	259/24
24	7 agosto 2025, n. 23	Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella regione Marche	n. 76 14 agosto 2025	G	318/25
25	5 dicembre 2025, n. 24	Rendiconto generale della Regione per l'anno 2024	n. 105 15 dicembre 2025	G	9/25

26	30 dicembre 2025, n. 25	Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)	n. 112 31 dicembre 2025	G	14/25
27	30 dicembre 2025, n. 26	Bilancio di previsione 2026/2028	n. 112 31 dicembre 2025	G	15/25

(*) C: iniziativa consiliare; G: iniziativa della Giunta regionale

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

Tabella 7 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 con clausole di neutralità/invarianza finanziaria

	Legge regionale	Titolo	N. scheda istruttoria
1	13 marzo 2025, n. 2	Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco	2
2	17 aprile 2025, n. 4	Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)	4
3	17 aprile 2025, n. 5	Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche	5
4	29 maggio 2025, n. 9	Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive)	9
5	16 giugno 2025, n. 10	Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca	10
6	16 giugno 2025, n. 11	Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")	11
7	2 luglio 2025, n. 12	Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)	12
8	2 luglio 2025, n. 13	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive)	13
9	2 luglio 2025, n. 14	Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche	14
10	9 luglio 2025, n. 15	Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale")	15
11	24 luglio 2025, n. 16	Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente	16
12	24 luglio 2025, n. 17	Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto)	17
13	24 luglio 2025, n. 18	Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura	18
14	1 agosto 2025, n. 20	Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze)	20
15	7 agosto 2025, n. 22	Interventi della Regione a sostegno del design e dell'ergonomia	22
16	7 agosto 2025, n. 23	Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella regione Marche	23

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

Tabella 8 - Leggi che quantificano nuovi/maggiori oneri nell'anno 2025

	Legge regionale	2025	2026	2027	Anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle leggi	N. scheda osserv.
1	13 marzo 2025, n. 1		art. 8, c. 1: 20.000,00 titolo 1	art. 8, c. 1: 10.000,00 titolo 1	art. 8, c. 3: oneri non quantificati (*)	1
2	31 marzo 2025, n. 3		art. 12, c. 1: 90.000,00 titolo 1	art. 12, c. 1: 90.000,00 titolo 1	art. 12, c. 4: oneri non quantificati (*)	3
3	8 maggio 2025, n. 6	art. 5, c. 1: 15.000,00 titolo 1				6
4	29 maggio 2025, n. 7	art. 34, c. 3: 3.452.898,55 di cui: 2.268.633,72 titolo 1 1.184.264,83 titolo 2	art. 34, c. 3: 8.923.458,50, di cui: 6.068.516,50 titolo 1 2.854.942,00 titolo 2	art. 34, c. 3: 7.203.448,26, di cui: 4.876.448,26 titolo 1 2.327.000,00 titolo 2	art. 34, c. 6: oneri non quantificati (*)	7
5	29 maggio 2025, n. 8	art. 31, c. 1: 400.000,00 titolo 1	art. 31, c. 1: 250.000,00 titolo 1		art. 31, c. 4: oneri non quantificati (*)	8
6	1 agosto 2025, n. 21	art. 5, c. 1: 241.594,08 di cui 549,00 titolo 1 241.045,08 titolo 2				21
	Totali	Totale 2025	Totale 2026	Totale 2027	Totale triennio 2025/2027	
		4.109.492,63 di cui: 2.684.182,72 titolo 1 1.425.309,91 titolo 2	9.283.458,50 di cui: 6.428.516,50 titolo 1 2.854.942,00 titolo 2	7.303.448,26 di cui: 4.976.448,26 titolo 1 2.327.000,00 titolo 2	20.696.399,39 di cui: 14.089.147,48 titolo 1 6.607.251,91 titolo 2	

Note:

(*) Rinvio dell'autorizzazione alle leggi regionali di bilancio.

La tabella non include le seguenti leggi regionali:

n. 24/2025 "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2024";

n. 25/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)";

n. 26/2025 "Bilancio di previsione 2026/2028".

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

Tabella 9 - Modalità di copertura indicate nelle leggi regionali pubblicate nell'anno 2025

Legge regionale	MODALITA' DI COPERTURA	N. scheda osservazioni
13 marzo 2025, n. 1	Articolo 8, c. 2: La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita mediante equivalenti riduzioni dello stanziamento iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.	1
31 marzo 2025, n. 3	Articolo 12, c. 2: La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita: a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027; b) per l'anno 2027, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027. Articolo 12, c.3: L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026 e relativa alla voce "Contributo per sostegno alle attività delle Pro Loco", riportata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Di-sposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è conseguentemente azzerata.	3
8 maggio 2025, n. 6	Articolo 5, c. 2: La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla corrispondente riduzione, dello stanziamento iscritto nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027. Articolo 5, c. 3: Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2025, relativa alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), indicata nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è conseguentemente ridotta di euro 15.000,00.	6

29 maggio 2025, n. 7	Articolo 34, c. 4: La copertura della spesa autorizzata dal comma 3 è garantita dalla riduzione delle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027 a carico della Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 19.579.805,31(<i>omissis</i>) che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Articolo 34, c. 5: Per effetto del comma 4: a) l'autorizzazione di spesa per la l.r. 32/2001 di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è ridotta per l'anno 2025 di euro 3.452.898,55, per l'anno 2026 di euro 8.923.458,50 e per l'anno 2027 di euro 7.203.448,26; b) all'Allegato a) alla Nota Integrativa al Bilancio 2025-2027 (Allegato 19 della l.r. 22/2024) alla Missione 11, Programma 01, sono apportate le seguenti variazioni: 1) per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di euro 350.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 - LR 32/2001" è ri-dotta di euro 166.264,83 ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025" per euro 166.264,83; 2) per l'anno 2026: 2.1) l'autorizzazione di spesa di euro 800.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile- spese in conto capitale - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) - annualità 2026" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Reti MIR e SIRVTEL - Annualità 2026" per euro 800.000,00; 2.2) l'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2026" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2026" per euro 500.000,00; 3) per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2027" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2027" per euro 1.000.000,00.	7
29 maggio 2025, n. 8	Articolo 31, c. 2: La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita mediante corrispondente diminuzione, per pari importi e nei medesimi esercizi finanziari, degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027. Articolo 31, c. 3: Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per gli anni 2025 e 2026, relativa alla voce "Interventi per il sostegno della famiglia della natalità e della genitorialità", indicata nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Legge di stabilità 2025), è conseguentemente azzerata.	8
1 agosto 2025, n. 21	Articolo 5, co. 1, lett. a): alla copertura di tale onere (euro 549) si provvede con le risorse iscritte a carico degli stanziamenti del bilancio 2025/2027, annualità 2025, Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 2150110119; Articolo 5, co. 1, lett. b): alla copertura di tale onere (euro 241.045,08), si provvede con le risorse iscritte a carico degli stanziamenti del bilancio 2025/2027, annualità 2025, Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 2130520156.	21

Nota: la tabella non include:

la l.r. n. 24/2025 "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2024";

la l.r. n. 25/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)";

la l.r. n. 26/2025 "Bilancio di previsione 2026/2028".

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

**Tabella 10 - Delibere della Giunta regionale di attuazione delle leggi regionali
(Variazioni Bilancio finanziario gestionale)**

Legge regionale	D.G.R.	N. capitolo della spesa autorizzata	Descrizione Capitolo	Nuovo capitolo	Capitolo preesistente
13 marzo 2025, n. 1	n. 1020 del 30/06/2025	2130710310	Interventi regionali a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca - lr n. 1/2025 m- aziende sanitarie locali	X	
31 marzo 2025, n. 3	n. 1091 del 14/07/2025	2070110616	Contributi alle Pro Loco Marche per la realizzazione delle attività ai fini della promozione turistica e valorizzazione del territorio (art. 2)	X	
8 maggio 2025, n. 6	n. 931 del 16/06/2025	2050210614	Interventi per promuovere la conoscenza della figura e dell'opera di Carlo Maratti	X	
29 maggio 2025, n. 7	n. 933 del 16/06/2025	2110110194	Fondo regionale di protezione civile di parte corrente	X	
		2110110193	Fondo regionale di protezione civile di parte corrente - contributi a favore dei comuni	X	
		2110110195	Fondo regionale di protezione civile di parte corrente - acquisizione servizi - centro funzionale multirischi	X	
		2110110196	Fondo regionale di protezione civile di parte corrente - acquisizione servizi - centro assistenziale di pronto intervento (c.a.p.i.)	X	
		2110110197	Fondo regionale di protezione civile di parte corrente -forniture di beni per colonna mobile regionale	X	
		2110110198	Fondo regionale di protezione civile di parte corrente - volontariato regionale	X	
		2110110199	Fondo regionale di protezione civile di parte corrente - spese per il servizio di antincendio boschivo -	X	
		2110120129	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale, a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025		X
		2110120130	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale, a mutuo - Attrezzature n.a.c. - annualità 2026		X
		2110120131	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale, a mutuo - reti MIR e SIRTEV - annualità 2026		X
		110120139	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - trasferimenti per spese d'investimento ad enti delle amministrazioni locali	X	
		2110120140	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale.	X	
		2110120141	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - mobili e arredi per le sale operative integrate (soi)	X	

		2110120142	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - centro funzionale multiservizi	X	
		2110120143	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - centro assistenziale di pronto intervento (c.a.p.i.)	X	
		2110120145	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale. acquisto attrezzature per la struttura sanitaria campale della regione marche -colonna mobile regionale	X	
		2110120146	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - contributi alle organizzazioni del volontariato regionale	X	
		2110120144	Fondo regionale di protezione civile in conto capitale, a mutuo - Attrezzature n.a.c. - annualità 2027		X
29 maggio 2025, n. 8	n. 1062 del 08/07/2025	2120510092	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	X	
24 luglio 2025, n. 18	n. 1347 del 11/08/2025	2160110382	Spese per attuazione del PAN (piano azione nazionale riduzione fitofarmaci) a sostegno finanziario al mondo agricolo sui rischi da utilizzo di fitofarmaci e macchine irroratrici - parte corrente - quota regionale (cofinanziamento Inail cap. 2160110157)		X
		2140110134	Spese per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli - amministrazioni locali -		X
		2160110390	Fondo per il sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 - correnti cni 2024		X
		2160110391	Azione di sostegno alla macellazione al Comune di Macerata		X
		2160110407	Sostegno alle aziende agricole per la coltivazione della barbabietola da zucchero - CNI/2025	X	
		2160110408	Contributo all'Università per l'organizzazione di iniziative sul territorio regionale nell'ambito del IAAS World Congress 2025	X	
		2160110409	Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare"	X	
		2160210119	Trasferimenti ad AST (AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE) - per monitoraggio sanitario degli ungulati selvatici - emergenza PSA		X

		2160210153	Interventi per la prevenzione della emergenza PSA per smaltimento scarti di macellazione da selvaggina	X	
1 agosto 2025, n. 19	n. 1349 del 11/08/2025	(*)			
1 agosto 2025, n. 21	n. 1244 del 29/07/2025	2150110119	spese per manutenzione macchinari - risorse assegnate alla regione per personale e funzionamento dei centri per l'impiego - avanzo vincolato	X	
		2130520156	spese di sviluppo software FSE sanità - perimetro sanitario		X

Note:

(*) La d.g.r n. 1349 dell'11/08/2025 evidenzia solo l'aumento del Fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 2200110002) a seguito dell'azzeramento dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 (2150310050).

La tabella non include le seguenti leggi regionali:

n. 24/2025 "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2024";

n. 25/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)";

n. 26/2025 "Bilancio di previsione 2026/2028".

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

INDICE

Deliberazione n. 178/2026/RQ	1
1 PREMESSA	4
2 IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	6
3 LE LINEE DI ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE	10
4 IL QUADRO GENERALE.....	19
1. Considerazioni generali sulla morfologia giuridica e sulle modalità di copertura	19
2. L'impatto finanziario delle leggi di spesa sul bilancio regionale	23
5 LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.....	26
1. L'accuratezza delle relazioni tecniche	27
2. La legislazione non onerosa e le clausole di neutralità	29
3. La legislazione onerosa	32
4. Ulteriori aspetti problematici relativi alle forme di copertura non disciplinate nella legge di contabilità	36
6 LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.....	40
7 LE SCHEDE ISTRUTTORIE	50
1. Legge regionale 13 marzo 2025, n. 1	50
2. Legge regionale 13 marzo 2025, n. 2	59
3. Legge regionale 31 marzo 2025, n. 3	62
4. Legge regionale 17 aprile 2025, n. 4	70
5. Legge regionale 17 aprile 2025, n. 5	72
6. Legge regionale 8 maggio 2025, n. 6	74
7. Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7	79
8. Legge regionale 29 maggio 2025, n. 8	94
9. Legge regionale 29 maggio 2025, n. 9	102
10. Legge regionale 16 giugno 2025, n. 10	103
11. Legge regionale 16 giugno 2025, n. 11	105
12. Legge regionale 2 luglio 2025, n. 12	106
13. Legge regionale 2 luglio 2025, n. 13	107
14. Legge regionale 2 luglio 2025, n. 14	109
15. Legge regionale 9 luglio 2025, n. 15	111
16. Legge regionale 4 luglio 2025, n. 16	113
17. Legge regionale 24 luglio 2025, n. 17	116
18. Legge regionale 24 luglio 2025, n. 18	118
19. Legge regionale 1 agosto 2025, n. 19	125
20. Legge regionale 1 agosto 2025, n. 20	130
21. Legge regionale 1 agosto 2025, n. 21	132
22. Legge regionale 7 agosto 2025, n. 22	145
23. Legge regionale 7 agosto 2025, n. 23	148
24. Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25	153
25. Legge statutaria regionale 16 settembre 2025, n. 11.....	167
8 LE TABELLE RIEPILOGATIVE	169
Tabella 6 - Leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2025.....	170

Tabella 7 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 con clausole di neutralità/invarianza finanziaria	172
Tabella 8 - Leggi che quantificano nuovi/maggiori oneri nell'anno 2025	173
Tabella 9 - Modalità di copertura indicate nelle leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 ...	174
Tabella 10 - Delibere della Giunta regionale di attuazione delle leggi regionali (Variazioni Bilancio finanziario gestionale).....	176
INDICE	180

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1- Oneri/coperture L.R. n. 1/2025.....	58
Tabella 2 - Oneri/coperture L.R. n. 3/2025.....	69
Tabella 3 - Oneri/coperture L.R. n. 6/2025.....	78
Tabella 4 - Oneri/coperture L.R. n. 7/2025.....	93
Tabella 5 - Oneri/coperture L.R. n. 8/2025.....	101
Tabella 6 - Leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2025.....	170
Tabella 7 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 con clausole di neutralità/invarianza finanziaria	172
Tabella 8 - Leggi che quantificano nuovi/maggiori oneri nell'anno 2025.....	173
Tabella 9 - Modalità di copertura indicate nelle leggi regionali pubblicate nell'anno 2025.....	174
Tabella 10 - Delibere della Giunta regionale di attuazione delle leggi regionali (Variazioni Bilancio finanziario gestionale).....	176



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

